



## **Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani**

Member of the EU Fundamental  
Rights Agency (FRA) Platform

# **L'ITALIA A DUE ANNI DALLE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO ONU PER I DIRITTI UMANI**

**Secondo Rapporto di monitoraggio  
delle Organizzazioni Non Governative e Associazioni  
del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani**

27 giugno 2012

A.GE., AGEDO, AGENZIA DELLA PACE, AGESCI. ANFAA , ANOLF, ANTIGONE, ARCHIVIO DISARMO , ARCHIVIO IMMIGRAZIONE , ARCI, ARCIGAY, ARTICOLO 21, ASGI-ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE, ASSOCIAZIONE CAMPANARI D'ARRONE, ASSOCIAZIONE ELEONORA PIMENTEL, ASSOCIAZIONE ASTRO NASCENTE, ASSOPACE, ASSOCIAZIONE SENZA CONFINI, ATD-QUARTO MONDO, AUCI, AUSER , BANCA ETICA, BE FREE, CASA DEI DIRITTI SOCIALI, CGIL, CHIAMALAFRICA, CIAI, CIPAX, CIPSI - COORDINAMENTO DI INIZIATIVE POPOLARI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE , CIR-CONSIGLIO ITALIANO RIFUGIATI, CISL DIPARTIMENTO POLITICHE MIGRATORIE, CISMAI , CISP-COMITATO INTERNAZIONALE SVILUPPO DEI POPOLI, CITTADINANZATTIVA, CND - CONSIGLIO NAZIONALE SULLA DISABILITÀ, COMITATO PER I DIRITTI UMANI , COMITATO SINGH MOHINDER, DONNE IN NERO, EMA, FEDERAZIONE CHIESE EVANGELICHE, FONDAZIONE CENTRO ASTALLI, FONDAZIONE INTERNAZIONALE DON LUIGI DI LIEGRO, FONDAZIONE BASSO-SEZIONE INTERNAZIONALE, FONDAZIONE LABOS, FVGS, GIOVANI PER UN MONDO UNITO, GRUPPO MARTIN BUBER, ICS-CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ ', IISMAS-ISTITUTO INTERNAZIONALE SCIENZE MEDICHE ANTROPOLOGICHE E SOCIALI, IMS -INTERNATIONAL MEDICINE SOCIETY, INTERSOS, INTERVITA, IRMA, ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE, ISTITUTO DI MEDICINA DEL SOCCORSO, LABORATORIO DIRITTI UMANI, LA GABBIANELLA, LAW-LEGAL AID WORLDWIDE, LEGAMBIENTE, LEGA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI E LA LIBERAZIONE DEI POPOLI, LIBERA, MED.EA, MEDICI CONTRO LA TORTURA, MEDICI PER I DIRITTI UMANI, MOVIMONDO, OLTRE BABELLE, PAXCHRISTI, PONTE DELLA MEMORIA , PRO.DO.C.S., PROGETTO CONTINENTI, RETE EDUCARE AI DIRITTI UMANI, SAVE THE CHILDREN, TERRE DES HOMMES, UBI MINOR , UDI-UNIONE DONNE IN ITALIA, UIL, UNICEF ITALIA, UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO, UNITS, VIDES INTERNAZIONALE, VIS-VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO, WILPF-WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM, *AND WITH THE COLLABORATION OF* AMNESTY INTERNATIONAL, FOCSIV, MANI TESE, MEDICI SENZA FRONTIERE

# INDICE

## **PRESENTAZIONE DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI**

**3**

## **ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E ASSOCIAZIONI ADERENTI AL COMITATO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI**

**8**

## **INTRODUZIONE**

**9**

## **NOTA METODOLOGICA**

**11**

## **GLOSSARIO**

**12**

## **GRUPPO DI LAVORO**

**13**

## **SECONDO MONITORAGGIO DELLE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DIRITTI UMANI NELL'AMBITO DELLA REVISIONE PERIODICA UNIVERSALE (UPR)**

**14**

1. *Diritti Civili e Politici e strumenti internazionali, Racc. 1-10*
2. *Legislazione Nazionale, Racc. 67-82*
3. *Istituzione Nazionale per i Diritti Umani, Racc. 11-15*
4. *Educazione ai Diritti Umani, Racc. 30,31,32*
5. *Migranti e richiedenti asilo*
  - 5.1 *Diritti dei migranti e legislazione nazionale, Racc. 2, 9, 10, 27, 28, 63, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82*
  - 5.2 *Evizioni forzate. Racc. 61, 62*
  - 5.3 *Diritto dei rifugiati e richiedenti asilo, Racc. 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77*
6. *Razzismo e Xenofobia*
7. *Diritti delle Donne*
8. *Discriminazione in base all'orientamento sessuale, Racc. 36*
9. *Diritti dei Minor, Racc. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44*
10. *Sovraffollamento nelle carceri, Racc. 45, 46*
11. *Tortura, Racc. 4, 6, 8*
12. *Tratta, Racc. 83, 84, 85, 86, 87, 88*
13. *Indipendenza della Informazione, Racc. 50, 51, 52, 53, 54*  
*(Informazione e conflitto d'interessi)*
14. *Lo Stato dell'aiuto pubblico allo sviluppo, Racc. 90, 91*

## **TRADUZIONI NON UFFICIALI DELLE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEI COMITATI DELLE NAZIONI UNITE CEDAW, CERD E CRC**

**30**

# Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani

Member of the  
European Agency for Fundamental Rights

Il Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani è una rete di 86 associazioni e organizzazioni non governative italiane che operano nel settore dei diritti umani per la loro promozione. È stato creato nel 2002 su iniziativa della Fondazione Basso-Sezione Internazionale da un gruppo di organizzazioni non governative attive nel campo dei diritti umani con il supporto di un gruppo di esperti in diritti umani.

## Obiettivi

Promozione e sostegno al processo legislativo per la creazione in Italia di una "Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani", in linea con gli standard promossi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite contenuta nella Risoluzione n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e i Principi di Parigi.

*In aggiunta: realizzazione di "attività culturali per la diffusione di informazione su problematiche relative ai diritti umani con particolare attenzione alla situazione in Italia ed in Europa con il fine di attirare l'attenzione del pubblico sulle violazioni che possono esserci nei paesi a democrazia consolidata".*

## Struttura

- a) l'Assemblea delle organizzazioni aderenti al Comitato;
- b) il Portavoce;
- c) il Coordinatore che coordina la Segreteria Esecutiva e il Gruppo di Coordinamento.

Il Gruppo di Coordinamento è responsabile della gestione operativa delle attività del Comitato e riunisce i responsabili dei vari gruppi di lavoro.

Da gennaio 2006, Carola Carazzone del VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo è stata nominata Portavoce e Barbara Terenzi della Fondazione Basso-Sezione Internazionale è membro dell'Advisory Panel della FRA Platform dal 2010 al 2012, è stata nominata Coordinatore.

Ogni anno vengono identificati gruppi di lavoro sulla base del piano di azione stabilito dall'Assemblea.

L'Assemblea attraverso il piano di azione identifica attività e strategie da portare avanti attraverso il Coordinamento.

Il Portavoce rappresenta pubblicamente il Comitato e viene sostituito, in caso di necessità, dal Coordinatore. Coerentemente con l'approccio di lavoro collegiale e con lo scopo di ottimizzare le limitate risorse disponibili, la partecipazione ad eventi esterni può anche essere assegnata a rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Comitato, in linea con le indicazioni emerse dagli incontri periodici del Coordinamento.

## Disegno di legge per la creazione in Italia di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani

Nel 2002, il "Gruppo giuridico" del Comitato composto da esperti in materia ha steso una proposta di disegno di legge per la creazione di una istituzione nazionale indipendente, presentata a Roma nel corso della conferenza "Promozione e protezione dei diritti umani:

*una istituzione nazionale indipendente ed efficace”.*

Questo lavoro è stato affiancato da un “Gruppo di contatto” che ha integrato l’attività giuridica con una azione sistematica di advocacy a livello parlamentare secondo un approccio pluralistico e trasversale.

Nel 2005, nel corso della XIV Legislatura, la proposta di legge è stata trasformata nel Disegno di Legge n. 3300: *“Creazione di una Commissione italiana per la promozione e protezione dei diritti umani secondo la Risoluzione n. 48/134 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993”*, primo firmatario il Sen. Antonio Iovene e sottoscritta da altri 28 senatori. Ma nonostante le Raccomandazioni ONU (2.11.2005; 26.11.2004; 18.3.2003) e la pressione da parte della società civile, il Disegno di Legge è rimasto bloccato al Senato.

Nel 2006, all’inizio della XV Legislatura, il Disegno di legge è stato ripresentato:

- al Senato con primo firmatario il Sen. Antonio Iovene e sottoscritto da altri 32 senatori, con il n. 247;
- successivamente alla Camera dei Deputati con primo firmatario l’On. Tana de Zulueta.

Ad aprile 2007, dopo un lungo processo di esame e dibattito, il Disegno di Legge è passato alla Camera dei Deputati con il n. 1463 con la nuova intestazione *“Creazione di una commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani e la protezione dei diritti delle persone detenute o private della propria libertà personale”*. Il testo finale era il risultato degli sforzi congiunti di varie proposte presentate dalle varie forze politiche, ma è rimasto fermo al Senato.

Nel 2008, nell’ambito delle iniziative per il 60° Anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, il Comitato ha lanciato una petizione a livello nazionale di raccolta firme via internet per la realizzazione in Italia della istituzione nazionale indipendente per i diritti umani. Ha inoltre dato il patrocinio e partecipato alla realizzazione del film no profit *All Human Rights for All*.

Dal 2008 partecipa agli incontri informali del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg con la società civile italiana.

Dal 2008 il Comitato fa parte del Tavolo italiano della FRA, l’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali di Vienna, e diventa membro del Fundamental Rights Platform.

Nel 2009, il Comitato è stato audito presso la Commissione Straordinaria Diritti Umani del Senato presieduta dal Sen. Pietro Marcenaro, dove sono stati illustrati il lavoro svolto in linea con il proprio mandato statutario e una dettagliata presentazione ed analisi della istituzione nazionale indipendente per la promozione dei diritti umani come prevista dai Principi di Parigi e dagli standards internazionali, alla cui realizzazione l’Italia, pur formalmente impegnata, rimane ancora inadempiente.

Sempre nel 2009, ha avuto una audizione particolare con il Defensor del Pueblo del Ecuador, in visita in Italia, per un confronto e scambio di esperienza nell’ambito delle istituzioni nazionali indipendenti per la promozione dei diritti umani e analisi della situazione italiana.

Il 17 giugno 2009 ha collaborato con la Commissione Interministeriale per i Diritti Umani del Ministero per gli Affari Esteri alla organizzazione dell’incontro del direttore del FRA, Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, sig. Morten Kjaerum con la società civile.

Il Comitato ha inoltre partecipato nello stesso anno al Workshop nazionale sul Rapporto italiano sulla lotta alle discriminazioni per ragioni di razza, origini etniche, religione o credo, età, disabilità, orientamento sessuale organizzato il 29 settembre 2009 a Roma dalla Fondazione Giacomo Brodolini.

Il 11 marzo 2010, in occasione della visita ufficiale dell'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, sig.ra Navi Pillay, il Comitato ha organizzato un incontro con la società civile italiana presso la sede della Fondazione Basso in Roma, a cui hanno partecipato oltre 40 organizzazioni non governative, aderenti al sua rete ed esterne. In tale occasione sono state presentate raccomandazioni specifiche da parte delle varie associazioni presenti.

Il Comitato ha partecipato come membro italiano della Piattaforma FRA per la società civile, alla Conferenza Internazionale *Paure del "diverso". L'Europa e i diritti fondamentali*, organizzata in occasione della Settimana contro il Razzismo, il 15 e 16 marzo 2010 a Milano dall'Università degli Studi di Milano Bicocca in collaborazione con la FRA. La conferenza si proponeva di presentare in Italia per la prima volta in ambito accademico l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali che ha come obiettivo centrale la lotta contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia.

In tale ambito, il Comitato da anni partecipa alla sua Piattaforma e funge da punto di riferimento per la società civile per il tavolo italiano.

Nel 2010, il Comitato è stato audito presso la Commissione Straordinaria Diritti Umani del Senato con il Presidente, Sen. Pietro Marcenaro e l'On. Vincenzo Scotti, Sottosegretario agli Affari Esteri. In tale occasione oltre alle attività del Comitato è stata presentata una dettagliata ed approfondita descrizione della Istituzione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani come indicato nei Principi di Parigi e dagli standards internazionali.

L'Italia, comunque, pur essendosi impegnata in maniera formale a livello internazionale a realizzare tale meccanismo, ancora oggi non si è dotata di questo strumento di democrazia partecipativa.

Il 9 giugno 2010, a Ginevra, il Portavoce del Comitato, Carola Carazzone (VIS), ha presentato un discorso alla Sessione Plenaria presso il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite alla Sessione Finale della UPR che esaminava l'Italia, sottolineando la mancanza ancora oggi in Italia di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani.

Il 10 giugno 2011 alla scadenza di un anno al completamento della UPR delle Nazioni Unite all'Italia, il Comitato ha lanciato il Primo Rapporto di Monitoraggio alle Raccomandazioni UPR all'Italia.

A luglio 2011 si è concluso l'iter per l'approvazione di un disegno di legge sull'*Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani* di proposta governativa, ma che ha tenuto conto di tutto il lavoro fatto in precedenza anche da parte del Comitato. Infatti in sede di discussione uno dei relatori ha espressamente citato il lavoro portato avanti dal 2002 ad oggi dal Comitato affinché si traducesse in realtà questo meccanismo che a tutt'oggi, nel corso dell'attuale XVI Legislatura, è mancante.

Attualmente l'iter per l'approvazione del disegno di legge, passato al Senato, è in discussione alla Camera dei Deputati in attesa della approvazione finale.

Nel 2011, con riferimento all'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, il portavoce Carola Carazzone è stata audita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Quirinale.

### **Attività di supporto**

Il 5 dicembre 2006, a Roma, con il fine di contribuire in modo fattivo alle procedure istituzionali per la creazione di una istituzione nazionale indipendente in Italia, il Comitato in collaborazione con l'Ufficio Istituzioni Nazionali dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha organizzato un Workshop internazionale ad alto profilo istituzionale presso la Camera dei Deputati. L'evento era principalmente indirizzato ai

parlamentari italiani e alla stampa ed ha visto riuniti le Nazioni Unite, rappresentanti istituzionali italiani e la società civile, inclusi esperti del mondo accademico e del giornalismo.

Parallelamente alle principali attività connesse con la creazione della istituzione nazionale e sulla base dei risultati positivi ottenuti attraverso il Rapporto Supplementare al IV Rapporto Governativo CESCER, il Comitato ha iniziato dal 2005 a progettare e realizzare un sistematico processo di monitoraggio del rispetto dei diritti civili, culturali, economici e sociali in Italia utilizzando il quadro normativo dell' ICESCR e dell'ICCPR in una prospettiva integrata.

In tale senso è stato istituito uno specifico "Gruppo di monitoraggio" composto da 60 organizzazioni non governative ed associazioni, coordinate dal VIS con il supporto della Fondazione Basso. La prima fase di tale esercizio di monitoraggio ha riguardato la realizzazione, sperimentazione e applicazione di specifici strumenti tecnici. Questi strumenti hanno incluso la realizzazione di un quadro di riferimento per la raccolta dati, 45 schede tematiche, una tavola sinottica con la definizione integrata di tutti i diritti umani in base alle ICESCR e ICCPR, suddivisa per argomento e sotto-argomento con le relative fonti nazionali e internazionali e documentazione reperibile.

Il 20 giugno 2007 sono stati lanciati ufficialmente i risultati del Primo Rapporto di Monitoraggio del Comitato, lo stesso giorno in cui l'Italia è diventata formalmente uno dei 47 Stati membri del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite. La pubblicazione è intitolata *Rapporto di monitoraggio delle Raccomandazioni al Governo italiano del Comitato ONU sui diritti economici, sociali, culturali (26 novembre 2004) e del Comitato ONU sui diritti umani (2 dicembre 2005)* in merito allo stato di attuazione da parte dell'Italia dei Patti internazionali sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici e di altri strumenti di diritto internazionale. Questo lavoro è considerato dalle Nazioni Unite una buona pratica.

Nel 2010 è stato lanciato un secondo esercizio di monitoraggio con l'intento di fornire una prima analisi delle azioni poste in essere dal Governo italiano a seguito delle raccomandazioni all'Italia emerse dalla sessione finale della UPR a Ginevra a giugno dello stesso anno.

Il 9 giugno 2011, allo scadere di un anno esatto dal termine della sessione finale della UPR delle Nazioni Unite che ha visto l'Italia sotto esame, è stato lanciato ufficialmente il rapporto *L'Italia ad un anno dalle raccomandazioni del Consiglio ONU per i diritti umani. Primo Rapporto di monitoraggio delle Organizzazioni Non Governative e Associazioni del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani*. L'uscita del rapporto intende marcare significativamente l'evento ed evidenziare le misure adottate in risposta alle raccomandazioni fatte.

Il Primo Rapporto di monitoraggio delle organizzazioni non governative e associazioni del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani segna il passo iniziale di un'iniziativa che verrà estesa nei prossimi quattro anni in attesa che l'Italia sia di nuovo chiamata dalle Nazioni Unite ad una successiva Revisione Periodica Universale.

Il Rapporto, oltre ad essere stato lanciato nel corso di una conferenza stampa presso la sede nazionale della stampa italiana, è stato oggetto di una audizione al Senato presso la con la partecipazione dell'On. Scotti presso la Commissione Straordinaria Diritti Umani del Senato presieduta dal Sen. Pietro Marcenaro.

Il 27 giugno 2012 a due anni dalle raccomandazioni del Consiglio ONU per i Diritti Umani, il Comitato presenta il suo Secondo Rapporto di Monitoraggio *L'Italia a due anni dalle raccomandazioni del Consiglio ONU per i diritti umani. Secondo rapporto di monitoraggio delle Organizzazioni non governative e associazioni del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani*, segnando un'altra tappa del percorso che verrà esteso nei prossimi due anni in attesa che l'Italia sia chiamata dalle Nazioni Unite ad una successiva Revisione Periodica Universale.

### **Attività a livello internazionale**

Dal 2008 il Comitato è membro della Fundamental Rights Platform della European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna.

A partire dal 2003, il Comitato ha partecipato a livello internazionale a:

- International NGO Coalition per l'approvazione del "Protocollo Opzionale" al Patto per i Diritti Economici, Sociali e Culturali (da novembre 2003);
- Elaborazione di un Rapporto Supplementare non governativo al IV Rapporto Governativo presentato dall'Italia sulla implementazione del Patto per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, novembre 2004;
- Delegazione a Ginevra all'esame di tale Rapporto, 8-26 novembre 2004;
- Elaborazione di una Submission of Information al CCPR precedente alla stesura della List of Issues, gennaio 2005;
- Lisbon Forum 2007, Annual Forum of the North-South Centre in cooperazione con la Venice Commission e l'Ufficio del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Lisbona, 16-17 novembre 2007;
- FRA Consultative Conference with the Civil Society on the Setting Up of the Fundamental Rights Platform, Brussels, 10-11 dicembre 2007;
- Elaborazione congiunta con il Gruppo di Lavoro per la CRC di tre Submission of Information su tre componenti specifiche della Convenzione CERD sulla base della List of Issues presentata al Governo italiano alla sua 72a Sessione per l'esame del XIV e XV Rapporto periodico governativo presentato dall'Italia, Ginevra, 18 febbraio-7 marzo 2008;
- Delegazione congiunta con il Gruppo di Lavoro per la CRC (11 persone) a Ginevra all'esame del XIV e XV Rapporto periodico governativo;
- Partecipazione alla V Tavola Rotonda delle Istituzionali Nazionali per i Diritti Umani Europee e il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa su "Domestic Protection of Human Rights. Strengthening Independent National Structures"(Protezione domestica dei diritti umani. Rafforzamento delle strutture nazionali indipendenti), Dublino, 16-17 Settembre 2008.
- Incontro della Piattaforma dei Diritti Fondamentali della Fundamental Rights Agency, Vienna, 7-8 ottobre 2008;
- Second meeting of the FRA Fundamental Rights Platform, Vienna, 5-6 maggio 2009;
- 2nd Fundamental Rights Conference "Making a Reality for All", Stoccolma 10-11 dicembre 2009;
- Delegazione a Ginevra al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite VII Sessione del Gruppo di Lavoro per la Revisione Periodica Universale – Italia, 8-19 febbraio 2010.
- 3rd meeting of the FRA Fundamental Rights Platform, Vienna, 15-16 aprile 2010.
- Elezione del Coordinatore, Barbara Terenzi, come esperta, nell'Advisory Panel, of FRA, Vienna, maggio 2010;

- FRA Symposium "Strengthening the fundamental rights architecture in the EU", partecipazione al panel di Barbara Terenzi, Vienna, 7 maggio 2010;
- Delegazione al Working Group e poi alla Sessione finale a Ginevra presso il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite alla Universal Periodic Review – Italy, febbraio e giugno 2010;
- Relazione in Plenaria del Portavoce, Carola Carazzone (VIS), in Sessione Plenaria alla Sessione finale a Ginevra presso il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite alla Universal Periodic Review – Italy, giugno 2010;
- EU Fundamental Rights Agency's Meeting on Access to Justice, 10-11 febbraio, Vienna;
- 4th meeting of the FRA Fundamental Rights Platform, Vienna, 14-15 aprile 2011;
- Fundamental Rights Conference "Dignity and rights of irregular migrants", Varsavia 21-22 Novembre 2011;
- Elaborazione congiunta con il Gruppo di Lavoro per la CRC di due Submission of Information su componenti specifiche della Convenzione CERD sulla base della List of Issues presentata al Governo italiano alla sua 80sima Sessione per l'esame del XVI e XVIII Rapporto periodico governativo presentato dall'Italia, Ginevra, 13 febbraio-9 marzo 2012;
- Delegazione congiunta con il Gruppo di Lavoro per la CRC (8 persone) a Ginevra all'esame del XVI e XVIII Rapporto periodico governativo, 13 febbraio – 9 marzo 2012 con audizione in plenaria delle organizzazioni non governative aderenti presenti Antigone, Articolo 21, Asgi, Fondazione Basso, UNICEF, Unione Forense e VIS oltre al Gruppo di Lavoro per la CRC;
- 5th Meeting of the Fundamental Rights Platform, Vienna, 1-20 aprile 2012.

Alla luce della risposta positiva ottenuta alle varie iniziative portate avanti nei vari ambiti internazionali e nazionali in materia di promozione e protezione dei diritti umani, l'Assemblea ha deciso di:

- Continuare a preparare materiali informativi sulla situazione dei diritti umani in Italia per supportare o integrare il lavoro fatto a livello istituzionale, con dati provenienti dal terreno, con particolare riguardo alla istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in materia di educazione ai diritti umani e in materia di violazioni dei diritti umani considerati un insieme indivisibile e trasversale (diritti civili, culturali, economici, sociali e politici).
- In tale ottica, cercare di realizzare dossier informativi da utilizzare nel corso delle varie scadenze internazionali in materia (EU, Consiglio d'Europa, UN).
- Coerentemente monitorare le Osservazioni conclusive all'Italia fatte dagli Organi basati sui trattati del sistema ONU per la tutela dei diritti umani.
- Riconoscere come propria la più avanzata concezione ampiamente accettata dei diritti umani in base alla quale essi non possono venire frammentati né essere considerati come segmenti indipendenti, ma sono un unicum trasversale che comprende tutte le componenti di una società che si fonda sulla democrazia e sulla uguaglianza.

Portare avanti per i rimanenti 2 anni, in attesa del secondo turno di esame dell'Italia all'interno della UPR, il monitoraggio delle raccomandazioni all'Italia da parte Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani nell'ambito della Revisione Periodica Universale (UPR).

*Roma, 27 giugno 2012*

## Elenco delle organizzazioni non governative e associazioni aderenti al Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani

<p>A.GE.          AGEDO          AGENZIA DELLA PACE          AGESCI          ANFAA          ANOLF          ANTIGONE          ARCHIVIO DISARMO          ARCHIVIO IMMIGRAZIONE          ARCI          ARCIGAY          ARTICOLO 21          ASGI-ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE          ASSOCIAZIONE CAMPANARI D'ARRONE          ASSOCIAZIONE ELEONORA PIMENTEL          ASSOCIAZIONE ASTRO NASCENTE          ASSOPACE          ASSOCIAZIONE SENZA CONFINI          ATD-QUARTO MONDO          AUCI          AUSER          BANCA ETICA          BE FREE          CASA DEI DIRITTI SOCIALI          CGIL          CHIAMALAFRICA          CIAI          CIPAX          CIPSI - COORDINAMENTO DI INIZIATIVE POPOLARI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE          CIR-CONSIGLIO ITALIANO RIFUGIATI          CISL DIPARTIMENTO POLITICHE MIGRATORIE          CISMAI          CISP-COMITATO INTERNAZIONALE SVILUPPO DEI POPOLI          CITTADINANZATTIVA          CND - CONSIGLIO NAZIONALE SULLA DISABILITÀ          COMITATO PER I DIRITTI UMANI          COMITATO SINGH MOHINDER          DONNE IN NERO          EMA          FEDERAZIONE CHIESE EVANGELICHE          FONDAZIONE CENTRO ASTALLI          FONDAZIONE INTERNAZIONALE DON LUIGI DI LIEGRO          FONDAZIONE BASSO-SEZIONE INTERNAZIONALE          FONDAZIONE LABOS          FVGS          GIOVANI PER UN MONDO UNITO          GRUPPO MARTIN BUBER</p>	<p>ICS-CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ          IISMAS-ISTITUTO INTERNAZIONALE SCIENZE MEDICHE ANTROPOLOGICHE E SOCIALI -          IMS -INTERNATIONAL MEDICINE SOCIETY          INTERSOS          INTERVITA          IRMA          ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE          ISTITUTO DI MEDICINA DEL SOCCORSO          LABORATORIO DIRITTI UMANI          LA GABBIANELLA          LAW-LEGAL AID WORLDWIDE          LEGAMBIENTE          LEGA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI E LA LIBERAZIONE DEI POPOLI          LIBERA          MED.EA          MEDICI CONTRO LA TORTURA          MEDICI PER I DIRITTI UMANI          MOVIMONDO          OLTRE BABELLE          PAXCHRISTI          PONTE DELLA MEMORIA          PRO.DO.C.S.          PROGETTO CONTINENTI          RETE EDUCARE AI DIRITTI UMANI          SAVE THE CHILDREN          TERRE DES HOMMES          UBI MINOR          UDI-UNIONE DONNE IN ITALIA          UIL          UNICEF ITALIA          UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO          UNITS          VIDES INTERNAZIONALE          VIS-VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO          WILPF-WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM.</p> <p><i>e con la collaborazione di</i></p> <p>AMNESTY INTERNATIONAL          FOCSIV          MANI TESE          MEDICI SENZA FRONTIERE</p>
--	--

## INTRODUZIONE

Ad un anno dal lancio del *Primo Rapporto di monitoraggio delle Organizzazioni Non Governative e Associazioni del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani* alle raccomandazioni ricevute dal Governo italiano in sede di UPR, le 86 ONG e associazioni aderenti continuano nel loro incessante lavoro di monitoraggio.

Nel nostro Paese, ancora oggi, continua ad essere assente una Istituzione Nazionale indipendente per i diritti umani in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite del 1993 e del Consiglio d'Europa del 1997 e i cosiddetti Principi di Parigi.

A due anni dall'adozione, il 9 giugno del 2010, delle raccomandazioni rivolte all'Italia da parte Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani nell'ambito del primo ciclo della Revisione Periodica Universale (UPR) e a un anno dall'assunzione (19 giugno 2011) del secondo incarico come uno dei 47 Stati membri del Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, la necessità di ribadire con forza una centralità dei diritti umani è sempre più evidente.

Ancora oggi in Italia la divulgazione di una cultura diffusa dei diritti umani, l'elaborazione di una politica sistematica, coerente, trasparente e partecipata di promozione e protezione dei diritti fondamentali appaiono un traguardo lontano.

Il 9 giugno 2011, in occasione del lancio del Primo Rapporto di monitoraggio alle raccomandazioni ricevute dal Governo italiano in sede di UPR, le Organizzazioni Non Governative e le Associazioni del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani, seguendo l'esempio di altri paesi dell'Unione Europea, chiesero ufficialmente al nostro Paese:

un Rapporto di *follow up* a medio termine da inviare all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani;  
un'adeguata pubblicità delle raccomandazioni e del meccanismo di Revisione Periodica Universale (UPR).

Ad oggi queste richieste risultano ancora ampiamente disattese.

È fondamentale ribadire che il processo di Revisione Periodica Universale rappresenta un'occasione unica di riflessione. L'obiettivo non è quello di denunciare le carenze e le inadempienze del nostro Paese in materia di diritti umani ma, anzi, di contribuire ad instaurare un dialogo, puntuale e costruttivo, con le istituzioni collaborando allo sviluppo di strategie, politiche e azioni di rafforzamento della promozione e protezione dei diritti umani in Italia.

Il Rapporto 2012 è la seconda tappa di un percorso di quattro anni che si concluderà con il prossimo esame dell'Italia in sede di UPR al Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite nel 2014.

Anche in questo secondo anno di lavoro congiunto il Rapporto di monitoraggio continua a rappresentare il frutto di un processo di ricerca, discussione, partecipazione e crescita della società civile italiana e di tutte le associazioni del Comitato.

Nel 2010 al termine della procedura di analisi, il Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani chiese al Governo italiano di "stabilire un procedimento efficace e inclusivo per dare seguito alle raccomandazioni della UPR tenendo in conto che

l'attiva partecipazione della società civile è essenziale per un processo di revisione che abbia valore; di consultare e coinvolgere la società civile nel dare seguito alla UPR inclusa la realizzazione delle raccomandazioni".

Poiché riteniamo che la traduzione in lingua italiana dei documenti fondamentali della UPR e delle Convenzioni e Trattati Internazionali, sia parte rilevante nella diffusione e comprensione delle raccomandazioni stesse, anche in questo Secondo Rapporto di monitoraggio, come nel Primo, abbiamo scelto di assolvere come Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani a un'obbligazione spesso disattesa dal nostro Governo: la traduzione dei documenti ufficiali delle Nazioni Unite.

I documenti degli organi dei trattati delle Nazioni Unite, di cui sono state curate le traduzioni non ufficiali in lingua italiana al fine di comprendere l'impegno del Governo italiano nella promozione e protezione dei diritti umani nel corso del 2011-2012, sono stati:

- le Osservazioni Conclusive CRC;
- le Osservazioni Conclusive CERD;
- le Osservazioni Conclusive CEDAW.

Inoltre, a sostegno del nostro lavoro di follow-up arriva un'importantissima novità dalle Nazioni Unite.

Lo scorso 6 marzo 2012 è stato lanciato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Navi Pillay, **l'indice universale per i diritti umani**.

Questo strumento informatico è stato recentemente ridisegnato per creare un efficace database di tutte le raccomandazioni della revisione periodica universale, degli organi dei trattati e delle procedure speciali. L'aggiornamento è stato fatto in linea con una politica volta a garantire un approccio globale e integrato per promuovere l'attuazione e il follow-up delle raccomandazioni di tutti i meccanismi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani.

Infatti, consentendo un facile accesso alle raccomandazioni e osservazioni conclusive su determinate questioni inerenti i diritti umani, l'indice è un prezioso strumento di mainstreaming delle Nazioni Unite per i diritti umani, a tutti i livelli.

Attraverso le varie opzioni di ricerca, è possibile individuare la provenienza delle raccomandazioni (organismi dei trattati; le procedure speciali; revisione periodica universale) il tema considerato, i gruppi di persone interessate, rafforzando in tal modo la coerenza tra le raccomandazioni, i meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani e i risultati. Inoltre, consentendo agli utenti di analizzare e confrontare le raccomandazioni dei tre pilastri del sistema delle Nazioni Unite per i diritti umani, l'indice può aiutare gli Stati ad adottare un approccio coordinato per implementare tali raccomandazioni, facilitare il follow-up e semplificare il lavoro di coloro che usano le osservazioni conclusive e le raccomandazioni.

A questo proposito, l'indice può essere uno strumento molto utile, in quanto permette agli utenti di cercare per tutte le raccomandazioni formulate per uno specifico Stato su un determinato argomento. Tali risultati possono poi essere

esportati in un documento di lavoro e servire come base per disegnare tabelle di marcia ed assegnare le responsabilità per la loro attuazione.

Poiché gli Stati membri sono entrati nel secondo ciclo UPR, sarà possibile oggi prevedere modi e mezzi per raggruppare le molte raccomandazioni, spesso simili, che hanno ricevuto dai vari meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani al fine di classificarle e di integrarle in un piano di azione.

## **NOTA METODOLOGICA**

Sulla base dell'esperienza maturata lo scorso anno con la presentazione del *Primo Rapporto di monitoraggio delle Organizzazioni Non Governative e Associazioni del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani* alle raccomandazioni ricevute dal Governo italiano in sede di UPR e sulla base dello studio dei materiali esistenti relativi ad esperienze di *follow up* da parte di Stati membri che erano stati già sottoposti alla procedura della Revisione Periodica Universale, abbiamo deciso di lavorare in quattro tappe, fino al prossimo esame dell'Italia nel 2014, alla costruzione di un documento in grado di raccontare le evoluzioni del nostro paese nel lungo cammino verso la promozione e la protezione dei diritti umani o, più semplicemente, verso il rispetto degli impegni internazionali assunti.

Nel corso del 2011-2012, in tre diverse occasioni, l'Italia è stata udita innanzi ai Comitati delle Nazioni Unite per verificare lo stato di attuazione dei principi contenuti in alcune delle Convenzioni Internazionali sottoscritte dal nostro Paese.

Nello specifico:

luglio 2011, Comitato per l'Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne;  
settembre 2011, Comitato per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;  
febbraio 2012, Comitato Anti-discriminazione razziale.

Il lavoro di monitoraggio e di ricerca svolto dalle Ong e Associazioni del Comitato in occasione di queste precedenti sessioni di esame ci ha permesso di arrivare a questo secondo appuntamento del Rapporto di monitoraggio alla UPR con un bagaglio di informazioni e dati ancora più dettagliati, aggiornati e attendibili.

Gli impegni assunti dall'Italia in sede di UPR non sono circoscritti o legati alla sola UPR, ma fanno capo anche e soprattutto ai principi contenuti nelle Convenzioni Internazionali delle Nazioni Unite, sottoscritte e ratificate dal nostro Paese.

Il Secondo Rapporto di Monitoraggio alle raccomandazioni fatte in sede di UPR al Governo Italiano dal Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite vuole riprendere l'impianto sviluppato lo scorso anno ma con l'intento di produrre un documento più snello e fruibile.

L'approccio metodologico seguirà l'impianto del Primo Rapporto. Saranno riportate le raccomandazioni ricevute e rappresentate in tabella sinottica, le osservazioni conclusive all'Italia dei tre Comitati ONU di cui sopra e lo stato di aggiornamento/avanzamento a giugno 2012 degli impegni assunti dal Governo italiano in sede di UPR.

*Roma, 27 giugno 2012*

## **GLOSSARIO**

CAT	Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti
CCPR	Comitato ONU per i diritti umani, istituito dal Patto Internazionale sui diritti civili e politici
ICCPR	Patto Internazionale sui diritti civili e politici
CESCR	Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali
ICESCR	Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
CEDAW	Convenzione ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne
CERD	Convenzione ONU per l'eliminazione della discriminazione razziale
CMW	Convenzione ONU sui diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie
CRC	Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
ECOSOC	Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
ILO	Organizzazione Internazionale del Lavoro
OHCHR	Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani
CEDU	Convenzione Europea per i diritti umani
CIDU	Comitato Interministeriale per i diritti umani

## **GRUPPO DI LAVORO**

**Il presente Rapporto di monitoraggio è stato realizzato con il contributo di:**

Alberto Barbieri (MEDU),  
Filippo Caliento (LIBERA),  
Silvana Cappuccio (CGIL),  
Carola Carazzone (VIS- Volontariato Internazionale per lo Sviluppo),  
Tana De Zulueta (Articolo 21),  
Celina Frondizi (ASGI),  
Dina Galano (Antigone),  
Oria Gargano (BE FREE),  
Patrizio Gonnella (Antigone),  
Ilenia Granitto (Law Legal Aid WorldWide),  
Irene Biglino (Il Laboratorio Diritti Fondamentali)  
Laura Guercio (LAW),  
Anthony Olmo (Il Laboratorio Diritti Fondamentali)  
Maria Egizia Petroccione (CINI),  
Vittoria Pugliese (Save The Children Italia e Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza),  
Gianni Restivo (ATD Quarto Mondo),  
Debora Sanguinato (VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo),  
Antonia Sani (WILPF Italia),  
Patrizia Sterpetti, (WILPF Italia),  
Alessandra Tarquini (VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo),  
Barbara Terenzi (Fondazione Lelio Basso – Sezione Internazionale),  
Maria Paola Tini (Fondazione Lelio Basso – Sezione Internazionale)

Si ringrazia la CGIL per il suo contributo alla riproduzione del presente rapporto

### **Coordinamento:**

Carola Carazzone (VIS- Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)  
Debora Sanguinato (VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)  
Barbara Terenzi (Fondazione Basso – Sezione Internazionale)

### **Organizzazione ricerca:**

Debora Sanguinato (VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)  
Barbara Terenzi (Fondazione Basso – Sezione Internazionale)

### **Gruppo di redazione:**

Carola Carazzone (VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo),  
Debora Sanguinato (VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo),  
Barbara Terenzi (Fondazione Basso – Sezione Internazionale),  
Maria Paola Tini (Fondazione Basso – Sezione Internazionale)

### **Riproduzione del rapporto:**

CGIL, Roma

### **Comunicazione:**

ALESSANDRA TARQUINI comunicazione@volint.it

**VISITATE IL SITO del Comitato Promozione e Protezione dei Diritti Umani:**

<http://www.comitatodirittiumani.net>

## **SECONDO MONITORAGGIO DELLE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DIRITTI UMANI NELL'AMBITO DELLA REVISIONE PERIODICA UNIVERSALE (UPR)**

### **1. Diritti Civili e Politici e strumenti internazionali, Racc. 1-10**

Il 20 maggio 2011 l'Italia è stata riconfermata Stato membro del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite per il triennio 2011-2014. In fase di candidatura per il secondo mandato, il Governo italiano ha indicato gli impegni volontari in materia di diritti umani che intende perseguire: pesa, tra questi, l'assenza di una precisa intenzione a introdurre il reato di tortura nell'ordinamento penale interno. Su questa grave inadempienza, suffragata dal respingimento della raccomandazione numero 8 da parte del Governo italiano nel 2010, grava anche il mancato richiamo alla ratifica del Protocollo opzionale del Consiglio d'Europa contro la tortura (Opcat). In un'occasione decisiva sul piano internazionale come indubbiamente è la candidatura a sedersi tra i 47 paesi membri del Consiglio diritti umani dell'Onu, l'Italia ha quindi mancato di promettere anche sulla necessità di dotarsi di un organismo indipendente che possa visitare e ispezionare i luoghi di detenzione, inclusi i centri per migranti e richiedenti asilo. Il sostanziale ristagno in materia di prevenzione e condanna di ogni forma di tortura e trattamento inumano e degradante in cui è finito il legislatore italiano è accompagnato dall'aggravante della sordità ai richiami della più recente giurisprudenza. In particolare, valga ricordare l'importante sentenza del tribunale penale di Asti del 30 gennaio 2012 che ha mandato prosciolti per intervenuta prescrizione cinque agenti della polizia penitenziaria accusati delle violenze e abusi subiti da due detenuti nel casa circondariale di Asti tra il 2004 e il 2005. Nelle motivazioni del giudice, in cui risultano documentati i maltrattamenti, è chiaramente segnalata l'esistenza di una lacuna normativa relativa all'ipotesi di tortura ed è altrettanto limpidamente smentito quanto sostenuto nel 2010 dal Governo italiano, vale a dire che l'insieme delle fattispecie di reato previste nell'ordinamento italiano siano di per sé sufficienti a coprire il caso di tortura. La sentenza di Asti, la più recente di una giurisprudenza conforme in tal senso, richiama la definizione di tortura e trattamenti inumani e degradanti com'è scritta nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 che l'Italia ha sottoscritto, ratificato e a cui tuttora attende di dare completa attuazione.

### **2. Legislazione Nazionale, Racc. 67-82**

A due anni dalla ricezione delle raccomandazioni del Consiglio Diritti Umani in sede di UPR, l'unica novità di rilievo riscontrata nel sistema legislativo italiano è quella del recepimento della direttiva europea in materia di rimpatri dei cittadini dei paesi terzi e le conseguenti modifiche apportate all'ordinamento interno. Queste modifiche presentano dubbi di conformità agli obblighi posti dal diritto dell'Unione.

L'Italia ha recepito con grande ritardo la direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Con il decreto legge 23 giugno 2011 n. 89, successivamente convertito in legge n.129 del 2 agosto 2011, il Governo ha recepito la direttiva europea. La trasposizione della direttiva è stata realizzata in modo frettoloso ed incompleto e questo rende la normativa di difficile applicazione sia per la pubblica amministrazione che per i giudici di pace che hanno in modo quasi esclusivo la giurisdizione in questa materia. Il sindacato giurisdizionale sulla restrizione della libertà personale continua ad essere affidato alla magistratura

onoraria.

La pena detentiva per il "reato di clandestinità" sparisce dall'ordinamento. Tuttavia, il tempo di trattenimento nei CIE può durare fino a 18 mesi.

La legge di recepimento della direttiva ha modificato inoltre diversi articoli del T.U. sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998). Ad esempio, all' art. 32 è stato aggiunto il co.1-bis che riguarda i *minori stranieri considerati non accompagnati* (nonostante siano affidati o inseriti in una comunità) ai quali per il mantenimento della regolarità del soggiorno al compimento della maggiore età, il legislatore esige dei requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti nella minore età stessa.

Il Governo ha colto l'occasione anche per completare l'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell'UE, apportando diverse modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2007 che regola le condizioni di soggiorno dei cittadini dell'UE in Italia.

In materia di **riconoscimento dello status di rifugiato** non esiste tuttora una legislazione organica; le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale emettono troppo spesso dinieghi alle domande di riconoscimento, costringendo i richiedenti a fare ricorso giurisdizionale per vedersi riconosciuto il loro status.

Si rileva un'inadeguatezza pesante nel sistema generale di accoglienza, al di sotto degli standard minimi europei.

Per affrontare l'emergenza dei profughi del Nord Africa, il 12 aprile 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Protezione civile aveva approvato un piano per l'accoglienza dei migranti in attuazione dell'accordo Stato Regioni Enti locali del 6 aprile 2011. Aveva anche approvato il D.P.C.M. del 5 aprile 2011 ex art. 20 T.U. Immigrazione contenente l'indicazione delle misure umanitarie di protezione temporanea per i cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa affluiti nel territorio italiano dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011. Nello stesso provvedimento veniva stabilito che la richiesta del permesso di protezione temporanea si doveva presentare entro 8 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il 15 maggio 2012 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha prorogato di altri 6 mesi i permessi di soggiorno rilasciati a favore dei cittadini nordafricani per motivi umanitari. Precedentemente, con un decreto del 6 ottobre 2011 era stato prorogato lo stato di emergenza per tutto l'anno 2012.

Restano fuori da questa forma di tutela circa 25.000 cittadini dell'Africa subsahariana, fuggiti dalla guerra in Libia nel corso dell'anno 2011 e privi di un qualsiasi permesso di soggiorno (precisamente per il fatto che sono entrati in Italia dopo il 5 aprile dello scorso anno).

In relazione alla fruizione da parte dei cittadini immigrati dei **benefici sociali** previsti dalla normativa italiana in materia di sostegno al reddito familiare e alla funzione genitoriale o di cura dei familiari si evidenziano profili discriminatori diretti o indiretti, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, nonché con il principio di non discriminazione di cui al diritto internazionale ed europeo (CEDU).

Uniche novità in materia:

- assegno INPS destinato ai nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori ed in condizioni di disagio economico. (La normativa prevede una clausola di cittadinanza italiana o di un paese membro dell'UE ai fini dell'accesso al beneficio, escludendo tutti i cittadini di paesi terzi, con l'unica eccezione dei rifugiati). Con comunicazione del 16 maggio 2012 l'INPS ha ribadito l'esclusione dei cittadini di paesi terzi dalla prestazione sociale, ivi compresi gli stranieri lungo soggiornanti che

pure dovrebbero essere protetti dalla clausola di parità di trattamento di cui alla direttiva europea n. 109/2003, adducendo che un parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe motivato la necessità dell'esclusione con la mancanza di copertura economica;

- con il decreto "Semplifica Italia" (decreto legge n. 5 dd. 09.02.2012, convertito in legge n. 35 dd. 04.04.2012) è stata messa a disposizione delle famiglie con basso reddito una nuova social card chiamata "Carta acquisti" che affiancherà quella già prevista dal 2008. La Carta ha validità annuale e la gestione è affidata ai Comuni con più di 250 mila abitanti per un totale di 50 milioni di euro stanziati. La nuova "social card" viene riservata ai cittadini italiani, di altri Stati membri dell'Unione europea e ai cittadini di Stati terzi lungo soggiornanti. Ne rimangono esclusi tuttavia i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria nonostante la previsione di parità di trattamento in materia di assistenza sociale prevista dalla direttiva europea n. 2004/83, nonché gli immigrati di paesi terzi privi dello status di lungo soggiornanti.

Per quanto attiene ai **diritti delle minoranze** possiamo rilevare che:

il nuovo Governo insediatosi a novembre 2011 ha redatto un documento chiamato Strategia nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti.

Si è preso atto della necessità, non solo di fornire all'Unione Europea le risposte che sono fino ad oggi mancate ma contemporaneamente di segnare una strategia che possa guidare nei prossimi anni, una concreta attività di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti (RSC), superando definitivamente la fase emergenziale che ha caratterizzato l'azione soprattutto nelle grandi aree urbane. Il ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione è stato investito della responsabilità di costruire, di concerto con altri ministeri, una cabina di regia delle politiche dei prossimi anni, coinvolgendo le rappresentanze degli enti regionali e locali, compresi i sindaci delle grandi aree urbane e le stesse rappresentanze delle comunità Rom, Sinti e Camminanti presenti in Italia.

Per ciò che attiene all'**assistenza sanitaria**, la normativa in materia di assistenza sanitaria non trova applicazione uniforme in tutte le regioni italiane. A livello generale, si ricorda come l'art. 35 del d.lgs. 286/98 assicuri ai migranti irregolari "le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative" e i "programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva". L'articolo 43.8 del DPR 394/1999 spiega, inoltre, che "le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica." Tale normativa risulta non pienamente attuata in alcune regioni italiane e l'assistenza fornita ai migranti non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno continua ad essere inadeguata. In particolare, alcune regioni hanno delegato alle singole aziende sanitarie l'identificazione delle modalità tramite le quali garantire concretamente le cure essenziale e continuative ai migranti irregolari, senza emanare direttive volte ad assicurare l'uniformità dell'assistenza tra le diverse aziende sanitarie e ad assicurare livelli essenziali adeguati. Inoltre, in alcune di queste, i migranti irregolari possono ricevere assistenza sanitaria unicamente accedendo al pronto soccorso e, qualora siano attivi sul territorio, accedendo ad ambulatori del volontariato non convenzionati.

Con comunicazione del 16 maggio 2012 l'INPS ha ribadito l'esclusione dei cittadini di paesi terzi dalla prestazione sociale, ivi compresi gli stranieri lungo soggiornanti che

pure dovrebbero essere protetti dalla clausola di parità di trattamento di cui alla direttiva europea n. 109/2003, adducendo che un parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe motivato la necessità dell'esclusione con la mancanza di copertura economica.

Con il decreto "Semplifica Italia" (decreto legge n. 5 dd. 09.02.2012, convertito in legge n. 35 dd. 04.04.2012) è stata messa a disposizione delle famiglie con basso reddito una nuova social card chiamata "Carta acquisti" che affiancherà quella già prevista dal 2008. La carta ha validità annuale e la gestione è affidata ai Comuni con più di 250mila abitanti per un totale di 50 milioni di euro stanziati. La nuova "social card" viene riservata ai cittadini italiani, di altri Stati membri dell'Unione europea e ai cittadini di Stati terzi lungo soggiornanti. Ne rimangono esclusi tuttavia i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria nonostante la previsione di parità di trattamento in materia di assistenza sociale prevista dalla direttiva europea n. 2004/83, nonché gli immigrati di paesi terzi privi dello status di lungo soggiornanti.

**In alcune visite realizzate nel 2011-2012 presso i Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) di Roma, Bologna e Torino** è stata constatata una palese inadeguatezza di tali strutture nel tutelare la dignità e i diritti fondamentali dei migranti trattenuti. Un'inadeguatezza correlata agli scopi, alle modalità di funzionamento e alle caratteristiche strutturali dei CIE, che richiamano quelle di centri di internamento del tutto inadatti a garantire una permanenza dignitosa agli immigrati. Alla luce delle informazioni raccolte, le degradanti condizioni di detenzione e la tensione all'interno dei centri sembrano essersi ulteriormente aggravate in seguito al prolungamento dei tempi massimi di trattenimento a 18 mesi. Il fatto che i CIE siano una realtà del tutto separata dal territorio che li ospita, con limitate possibilità di monitoraggio da parte di organizzazioni indipendenti e di esponenti della società civile, accresce ulteriormente i timori circa un'inadeguata tutela dei diritti fondamentali dei migranti detenuti. Del resto, l'isolamento dei trattenuti rispetto alla possibilità di mantenere un contatto con il mondo esterno è apparso tra gli elementi di disagio più rilevanti nel CIE di Roma (il più grande d'Italia), dove la libertà di colloquio con persone provenienti dall'esterno non è garantita. Oltre a un notevole degrado di alloggi e servizi igienici e la quasi totale assenza di spazi e attività ricreative, nel CIE romano si sono riscontrati ostacoli rilevanti nell'accesso alle cure specialistiche e agli approfondimenti diagnostici. È facile intuire che un sistema concepito per fornire assistenza sanitaria a persone trattenute per un periodo relativamente breve di tempo (30 giorni) si riveli del tutto inadeguato quando questi tempi vengono abnormemente prolungati. Pertanto si ribadisce la necessità di sottrarre i CIE alla condizione di *extraterritorialità sanitaria* e di ricondurre la titolarità e l'organizzazione dell'assistenza sanitaria nei centri al Servizio sanitario nazionale attraverso le ASL di riferimento in modo da tutelare adeguatamente il diritto alla salute dei trattenuti. Circa l'80 per cento delle persone internate nel CIE di Roma provengono dal carcere o sono vittime di tratta. Per quanto riguarda gli ex-detenuti, è evidente che si sarebbe potuto e dovuto provvedere alla loro identificazione durante il periodo di espiazione della pena. Mentre il trattenimento nel CIE di donne potenziali vittime di tratta appare del tutto improprio, in quanto tale struttura non è il luogo adeguato per avviare gli opportuni percorsi di assistenza e protezione sociale a favore di persone particolarmente vulnerabili.

Le conclusioni di un'indagine condotta sul CIE di Ponte Galeria possono essere estese al sistema dei CIE in generale come indicano le analisi più significative realizzate da attori indipendenti e istituzionali. Si ritiene che le criticità ripetutamente rilevate nel corso degli anni sulla natura e il funzionamento dei CPTA/CIE abbiano una tale rilevanza e pervasività da rendere indispensabili e urgenti sia l'abbandono

dell'attuale sistema di detenzione amministrativa, sia l'adozione contestuale di strategie di gestione dell'immigrazione irregolare più razionali, articolate e rispettose dei diritti fondamentali della persona.

Con riferimento alla promozione e protezione dei **diritti sindacali**, nel corso della 101esima Conferenza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), la Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI-ITUC) ha presentato l'ultimo rapporto annuale sulle violazioni dei diritti sindacali nel mondo. Per quanto riguarda l'Italia, il rapporto annuale sulle violazioni dei diritti sindacali segnala le norme penalizzanti in materia di pensioni, i tagli alla spesa pubblica e ai servizi sociali, il blocco della contrattazione nel pubblico impiego e la mancata stabilizzazione dei precari. Vengono inoltre ricordate le discriminazioni, normative e di fatto, nei confronti dei lavoratori migranti – incluse condizioni di vera e propria schiavitù – e la violazione dei diritti sindacali operata dalla Fiat-Chrysler verso un sindacato maggiormente rappresentativo (con chiaro riferimento all'attacco ai diritti sindacali della FIOM-CGIL).

### **3. Istituzione Nazionale per i Diritti Umani, Racc. 11-15**

L'Italia rimane ancora oggi uno dei pochi Stati ( [HYPERLINK "http://www.nhri.net" www.nhri.net](http://www.nhri.net)) senza una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in linea con i Principi di Parigi e la Risoluzione 48/134 approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 e dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa (97) del 11 del 30 settembre 1997. La UPR con il suo A/HRC/14/4/Add.1 maggio 2010 raccomandazioni 11-15, insieme a tutte le raccomandazioni specifiche dei Treaty Bodies delle Nazioni Unite che hanno esaminato il contesto italiano nell'ultimo decennio (CRC/C/15/Add198 del 18 marzo 2003; CESCR / ITA / 04 del 26 novembre 2004; CCPR/C/ITA/CO/05 del 2 novembre 2005; CEDAW, 2005 A/60/38 (SUPP); CAT/C/ITA/CO/4 del 18 maggio 2007, CERD/C/ITA/CO/15 del 16 maggio 2008, CERD/C/ITA/CO/16-18 del 9 marzo 2012), hanno messo in evidenza questa lacuna italiana.

Il ritardo italiano non ha giustificazione. Il Governo italiano, l'8 maggio 2007, nel presentare la sua prima candidatura al nuovo Consiglio ONU per i diritti umani per i successivi tre anni (l'Italia è stata eletta per il periodo 2007-2010) si è formalmente impegnato di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite *"... a creare la Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali..."*. Tuttavia, pur avendo disatteso questo impegno ufficiale, nuovamente nel 2011, nel ripresentare per la seconda volta la propria candidatura al Consiglio ONU per i diritti umani ha ancora promesso formalmente con impegno volontario di creare *"la Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani in conformità con i Principi di Parigi..."* da realizzare durante il suo secondo mandato 2011-2014 (l'Italia è stata eletta il 20 maggio, con decorrenza formale dal 19 giugno 2011).

Nello stesso anno, dopo oltre un decennio tentativi da parte di vari parlamentari, un nuovo progetto di legge TU n. 4534: *"Istituzione della Commissione nazionale per la promozione dei diritti umani e protezione"*, preparato dal Governo senza alcun coinvolgimento della società civile, presentato da 27 parlamentari, è stato approvato in Senato nel mese di luglio 2011 e presentato alla Camera dei Deputati, dove è stato sottoposto a modifiche. Il nuovo testo, che non è stato ancora ufficialmente reso noto e che quindi non rende possibile analizzare gli ultimi cambiamenti effettuati, è ancora fermo in Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei

Deputati in attesa di approvazione per poi essere restituito al Senato per l'approvazione finale.

Per quanto concerne l'iter per la discussione parlamentare si può notare che, a prescindere dalla consapevolezza di alcuni parlamentari, in questi anni, dal 2004 al 2012 non si è avuta alcuna procedura consultiva, inclusiva, trasparente e partecipativa, tenendo conto che la partecipazione della società civile in tutte le varie fasi che portano alla creazione di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani è uno dei requisiti fondamentali dei Principi di Parigi e degli standard internazionali. Questo fatto contrasta anche con le raccomandazioni delle Nazioni Unite formalmente espresse dall'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Ufficio Istituzioni Nazionali.

I Principi di Parigi espressamente raccomandano che la creazione di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani sia realizzata attraverso un processo trasparente, partecipativo e inclusivo di tutte le forze sociali della società civile considerata nella sua accezione più generale (art. 1 della Sezione Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo) con la sua partecipazione attiva almeno in tre fasi vitali della istituzione: creazione, composizione/nomina dei membri della Commissione e meccanismi e metodi di cooperazione tra l'istituzione nazionale per i diritti umani e la società civile.

## **Educazione Ai Diritti Umani, Racc. 30,31,32**

Il 10 dicembre 2004 il generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 59/113, ha stabilito - come uscita del Decennio delle Nazioni Unite per l'Educazione ai Diritti Umani lanciata nel 1993 a Vienna Conferenza mondiale - il Programma Mondiale per l'Educazione ai Diritti Umani. Il programma, suddiviso in varie fasi e attualmente nella sua seconda fase (2010-2014), si concentra su educazione ai diritti umani per l'istruzione superiore e sui programmi di formazione sui diritti umani per insegnanti e educatori, funzionari pubblici, ufficiali di polizia e militari. L'attenzione è stata definita sulla base di una consultazione del Commissario per i diritti umani a cui anche l'Italia ha partecipato e contribuito. Le indicazioni per la seconda fase sono contenute nel "Piano d'azione per la seconda fase (2010-2014) del Programma Mondiale per l'Educazione ai Diritti Umani" (A/HRC/15/28) in cui l'azione specifica diretta verso le varie componenti del percorso formativo: adeguate politiche nazionali, la cooperazione internazionale, coordinamento e valutazione.

Uno dei punti di forza del Programma Mondiale per l'educazione ai diritti umani è l'accento posto sull'importanza dell'educazione come **life long learning** inteso come apprendimento che dura tutta la vita. Un'educazione che supera i confini del didattico per entrare in un contesto educativo più ampio in cui l'educazione non formale e informale divengono elementi complementari all'educazione definita tradizionale.

L'introduzione della riforma del sistema scolastico italiano attraverso l'attuazione della legge del 30 ottobre 2008, n. 169 ha portato all'introduzione nel nostro sistema scolastico di un nuovo tema: "Cittadinanza e Costituzione", per diventare in vigore a partire dall'anno scolastico 2009-2010 per un importo di 33 ore all'anno.

La promozione della cittadinanza attiva - attraverso la diffusione dei principi costituzionali e dell'educazione al rispetto dei diritti umani e dei doveri da chiunque detenuti - prevede l'acquisizione di conoscenze e competenze che partono dalla prima infanzia, per coinvolgere tutti i livelli di istruzione.

Solo l'implementazione del livello di connessione tra le discipline scolastiche può favorire il superamento della frammentazione didattica e l'esaltazione del valore civico, culturale, economico, politico e sociale dell'educazione: il tema della legalità e della coesione sociale, della cittadinanza nazionale ed europea, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto della diversità, del dialogo interculturale, dell'etica, della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale.

Lo scorso 19 dicembre 2011 a New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione sull'Educazione e la Formazione ai Diritti Umani.

Una Dichiarazione che afferma con forza: *"L'educazione e la formazione ai diritti umani interessa tutte le parti della società, ad ogni livello compresa l'educazione materna, primaria, secondaria e universitaria, tenendo in considerazione la libertà accademica ove necessario, e tutte le forme di educazione, formazione e apprendimento, nel contesto sia pubblico e privato, formale, informale e non formale. Essa comprende, tra l'altro, la formazione professionale, in particolare la formazione dei formatori, degli insegnanti e del personale dello Stato, l'educazione permanente, l'educazione popolare nonché le attività di pubblica informazione e coscientizzazione"*, Art. 3 comma 2.

L'adozione della Dichiarazione offre alla classe politica italiana un'occasione per ricalibrare le politiche nazionali e le priorità alla luce dei nuovi standard internazionali. Se, come afferma la Dichiarazione, **"l'educazione e la formazione ai diritti umani è essenziale per la promozione del rispetto universale e dell'osservanza di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti"**, allora l'educazione ai diritti umani non è solo un diritto di ogni essere umano, ma anche una necessità per una cittadinanza globale responsabile.

## **5. Migranti e richiedenti asilo**

**Diritti dei migranti e legislazione nazionale. Racc. 2, 9, 10, 27, 28, 63, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82**

Vedi paragrafo *"1.2 Legislazione Nazionale"*

**Evizioni forzate. Racc. 61, 62**

Vedi paragrafo *"1.2 Legislazione Nazionale"*

**Diritto dei rifugiati e richiedenti asilo. Racc. 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78**

Vedi paragrafo *"1.2 Legislazione Nazionale"*

## **Razzismo E Xenofobia**

Ufficio Nazionale Anti - Discriminazione Razziale. Racc. 16 (vedi piano d'azione nazionale integrato): si raccomanda di potenziare tale ufficio nazionale. Comportamenti di discriminazione razziale e xenofobia. Racc. 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33: si raccomanda di mettere in atto misure di contrasto più efficaci.

## **Diritti delle donne Racc. 24, 34, 35, 36, 42, 43, 44**

Sotto il profilo della proclamazione del principio è evidente che in Italia le Pari Opportunità trovano piena legittimazione a livello istituzionale, ma nell'ambito del mercato del lavoro persistono *forti discriminazioni* e, ciò che più preoccupa, non sempre la direzione in cui procede il Governo è quella di una loro concreta attuazione.

Per quanto riguarda le pari opportunità nell'ambito lavorativo risultano alcuni provvedimenti migliorativi annunciati dal nuovo Governo ma non ancora varati.

**Il ddl di "Riforma del mercato del lavoro"** presentato in Consiglio dei Ministri nel mese di aprile 2012, all'art.55 prevede il superamento delle "dimissioni in bianco" (che nel 2009 - dopo la legge Brunetta - riguardò (fonte ISTAT) ben 800.000 donne.

Secondo il ministro Fornero non è necessario - mediante l'abrogazione della Legge Brunetta del 2008 - far rivivere la legge 188/2007, che andrebbe comunque riformulata trattandosi di una legge abrogata. Questa posizione è stata ritenuta debole da sindacati e movimenti delle donne.

Il ministro del Lavoro, oltre ad avere più volte ribadito di volersi impegnare per l'eliminazione di questa prassi legalizzata, che ha definito "vergognosa", si è impegnata a prevedere nel ddl cit. disposizioni che rendano più compatibili il lavoro femminile con gli impegni familiari, compreso il coinvolgimento di entrambi i genitori nei congedi parentali. Tali misure, incentrate principalmente sulla considerazione della famiglia come ammortizzatore sociale, anche da parte del ministro per la Cooperazione Sociale e per l'Integrazione, non si configurano come garanzia per un maggiore accesso delle donne al lavoro.

Si tratta peraltro di misure non ancora entrate a regime poiché il nuovo testo normativo non è ancora stato varato.

Attualmente **il tasso di disoccupazione femminile** si attesta al 9,9 per cento con un incremento pari allo 0,3 per cento: rispetto all'anno precedente, un aumento dello 0,6 (inferiore al tasso di disoccupazione maschile). Le inattive si attestano intorno al 37,1 per cento, con un lieve decremento rispetto al dato dello scorso anno. Sempre rispetto all'anno precedente, si rileva un tasso di occupazione femminile pari al 46,9 per cento con un lieve incremento rispetto al 46,1 dell'anno precedente, incremento che si verifica anche nel tasso di occupazione maschile (la ragione potrebbe essere l'impossibilità di uscita per pensionamento). Ma per quanto

riguarda l'occupazione femminile, la realtà - pur non facilmente codificabile data la natura di contratti atipici e l'entità (discordante) delle retribuzioni - non sembra affatto improntata alle "pari opportunità". Si tratta di un panorama disomogeneo che sfugge ai controlli e su cui è difficile operare statistiche che non siano quelle rilevate empiricamente e che dimostrano retribuzioni inferiori a qualsiasi normativa nazionale sotto il ricatto della perdita del posto di lavoro.

La crisi economico-finanziaria ancor più che nell'anno passato non ha di fatto consentito alcun miglioramento rispetto alla condizione riscontrata nel precedente monitoraggio.

L'assenza di investimenti su Asili Nido e Scuole dell'Infanzia, sia nel meridione che nel Nord Italia, come i tagli al welfare operati da Enti locali e Regioni, continua a far ricadere sulle donne il lavoro di "cura".

Si rimanda alle osservazioni già espresse lo scorso anno in merito al "Piano Italia 2020" non essendosi registrati mutamenti.

In merito alla Racc.35, l'anno in corso ha visto un raccapricciante numero di donne vittime di violenza. In Italia sono state 59 le donne uccise fino a questo punto dell'anno, numero mai prima raggiunto. L'associazione *Donne in rete contro la violenza* che si propone di sostenere i 60 Centri Antiviolenza, certamente insufficienti, su tutto il territorio italiano ha recentemente richiamato "le istituzioni a un atto di responsabilità politica nei confronti dei "femminicidi", fenomeno della violenza maschile sulle donne nel nostro Paese, chiedendo ancora una volta che la lotta alla violenza sulle donne sia una priorità strategica". Lo ha fatto il 29 maggio u.s. con una plateale iniziativa: "Un calcio alla violenza, per la libertà delle donne", una partita di calcio giocata dalla nazionale di calcio.

Nel 2010 156 donne sono state uccise da uomini (mariti, ex mariti o ex compagni, parenti o sconosciuti), nel 2009 172, 15 in più del 2008 e 20 in più del 2007. Nel 70 per cento dei casi la donna viene uccisa in casa e nel 79 per cento dei casi il femminicidio viene commesso da un italiano (fonti: ISTAT, Rapporto annuale sulla condizione del Paese; Casa delle Donne, 2010).

### **Iniziativa legislative in corso in materia di violenza sessuale**

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura, nella seduta del 14 luglio 2009, un testo unificato di numerosi progetti di legge (uno dei quali del Governo), che reca un organico intervento in materia di violenza sessuale. Tale testo, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1675), prevede tra l'altro l'inasprimento delle sanzioni per i reati in materia di violenza sessuale, ulteriori circostanze aggravanti, l'introduzione del reato di molestie sessuali (definito nella condotta di chi arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale), la possibilità di intervento in giudizio degli enti locali, dei centri antiviolenza e della Presidenza del Consiglio (nel caso di delitti in danno di minori o nell'ambito familiare), misure per l'informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza, iniziative scolastiche contro la violenza e la discriminazione sessuale.

Presso la Commissione Giustizia della Camera è inoltre iniziato l'esame di una proposta di legge volta ad estendere l'accesso al gratuito patrocinio anche per le spese relative a processi celebrati all'estero per violenze sessuali commesse all'estero ai danni di cittadini italiani.

Lunedì 25 giugno 2012, Rashida Manjoo, la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, ha presentato a Ginevra, al Consiglio Diritti Umani, il rapporto pubblicato a seguito della sua missione in Italia

lo scorso gennaio 2012.

Rashida Manjoo, nel suo rapporto, esamina la situazione di violenza contro le donne nel nostro paese, analizzandone le cause e le conseguenze, dibattendo della "risposta dello Stato" nella prevenzione del fenomeno, protezione delle vittime e individuazione dei rimedi necessari per contrastare il fenomeno e perseguire e punire i colpevoli.

È possibile consultare il documento linkando a: [http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add2\\_en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add2_en.pdf)

### **Il Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking**

La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio, per la realizzazione di un piano contro la violenza alle donne stanziando a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Tali somme non sono state mai impegnate nel corso degli anni, fino al 2011 quando, dopo il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2010, la Corte dei Conti ha dato il via libera (17 febbraio 2011) al primo Piano nazionale.

### **Le mutilazioni genitali femminili**

La legge n. 7 del 2006 detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine (art. 1).

Tale legge in particolare ha introdotto nel codice penale un'autonoma fattispecie di reato (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, art. 583-bis) che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione ed altre analoghe pratiche).

## **Discriminazione**

### **Discriminazione in base all'orientamento sessuale**

Dal punto di vista del recepimento delle norme contenute nella raccomandazione n. 36 evidenziamo come in questo paese l'approvazione di una norma contro gli atti di discriminazione, aggressione e violenza verso le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, nonché un adeguamento legislativo che assicuri la parità di accesso ai diritti per tutti i cittadini e per tutte le cittadine incontrino una sistematica e ferrea opposizione da parte del Governo e del Parlamento nazionale.

Nel nostro paese esistono in particolare due norme. La prima relativamente alla protezione umanitaria per i cittadini stranieri discriminati o perseguitati in patria in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere contenuta nella legge Bossi Fini.

La seconda di recepimento della direttiva europea 2000/78 contro la discriminazione sui luoghi di lavoro, attuata in modo insufficiente e problematico con il dl 216/2003, che risulta pertanto di difficile e di scarsa applicazione.

È di recente istituzione un osservatorio della polizia di stato, l'OSCAD, volto a monitorare e tutelare le vittime di reati di discriminazione, incluse quelle di omofobia e di transfobia. Il Ministero delle Pari Opportunità ha avviato nel corso dello scorso anno una campagna di sensibilizzazione contro l'omofobia e la transfobia.

Dopo l'approvazione di una pregiudiziale di incostituzionalità passata l'anno scorso su una legge anti omofobia, abbiamo assistito ad un analogo posizionamento delle forze politiche di centro-destra e non solo su un nuovo provvedimento presentato dall'onorevole Concia (PD) relativo all'istituzione di un'aggravante per i reati commessi in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

Le più importanti associazioni di interesse nonché la Cgil individuano nell'estensione della legge Mancino lo strumento più idoneo non solo a sanzionare ma anche a prevenire dal punto di vista culturale il fenomeno omofobico e transfobico presente nel nostro Paese in misura e proporzione sempre più preoccupante.

In Europa leggi di tutela e protezione dall'omofobia sono presenti in Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia, Ungheria, Inghilterra, Serbia e Montenegro e Repubblica Ceca.

L'approvazione di una direttiva orizzontale sulle discriminazioni presentata al Parlamento europeo renderà ancor più urgente agli stati membri legiferare in tal senso.

L'Italia ha urgente bisogno di recuperare un ritardo colpevole e di adeguare la propria legislazione a tutela di una fascia di popolazione particolarmente esposta a discriminazione e violenza. Ogni ritardo in tal senso è un atto di complicità morale.

### **Discriminazione dei gruppi vulnerabili**

Pur se non richiamate esplicitamente nelle raccomandazioni del Consiglio Diritti Umani, le popolazioni che vivono nella precarietà economica e sociale (miseria), rappresentano oggi uno tra i gruppi di persone classificati come «vulnerabili». L'accumulo di precarietà conduce le donne e gli uomini che ne sono vittime all'esclusione sociale.

Nonostante più testi internazionali facciano esplicitamente riferimento alla discriminazione basata sull'origine sociale o sulla fortuna, questo tipo di discriminazione non è in realtà trattata con la dovuta attenzione nel nostro paese. Molto interessante è l'allargamento del concetto di discriminazione che, recentemente, si è manifestato sia in Francia - attraverso i lavori della Halde, che ha accettato di intraprendere uno studio sulla povertà come fattore discriminante - sia in Gran Bretagna, dove si è sviluppato e affermato il concetto di «Povertyism», per denunciare i comportamenti anti-poveri che tendono a moltiplicarsi e ad accentuare il fenomeno discriminatorio.

### **Diritti dei Minori. Racc. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44**

Nell'ambito dell'Universal Periodic Review (UPR) sono state rivolte specifiche raccomandazioni all'Italia in merito ai diritti delle persone minori di età che vivono nel nostro Paese.

L'universo dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è un ambito rispetto al quale il Consiglio ONU per i Diritti Umani si è espresso, rivolgendo due anni fa all'Italia numerose Raccomandazioni, precisamente dalla 37 alla 44 e 84, 85, 86.

Sono molte le raccomandazioni in cui la questione minorile è richiamata più o meno indirettamente.

I principi richiamati nelle Raccomandazioni riguardano:

prevenzione di tutte le forme di discriminazione nei confronti dei minori; tutela di tutti i bambini nati e presenti in Italia (diritto alla cittadinanza).

Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Diritto all'istruzione per tutti i bambini e adolescenti.

Rafforzamento delle misure di contrasto riguardo crimini specifici a danno dei minori, quali la tratta, il recupero delle vittime e la questione dell'accoglienza dei minori stranieri e il contrasto di qualsiasi forma di violenza nei confronti dei bambini.

Oltre al monitoraggio compiuto dal Consiglio ONU per i Diritti Umani, anche il **Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD)** ha manifestato attenzione riguardo alcune questioni attinenti particolari gruppi di minori, tra i cui si segnalano i minori Rom, Sinti e Camminanti. Il CERD nel documento pubblicato il 9 marzo 2012 ha raccomandato all'Italia di intensificare gli sforzi per garantire l'effettivo accesso all'istruzione da parte dei bambini Rom e Sinti e altri gruppi vulnerabili, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie per facilitare l'inclusione di tutti i bambini Rom e Sinti nel sistema scolastico (punto 20); di assicurare che il provvedimento amministrativo che limita al 30 per cento il numero dei bambini/e con nazionalità non italiana in ciascuna classe non influisca negativamente sull'iscrizione dei figli da parte dei gruppi più vulnerabili (punto 20); di adottare misure per facilitare l'accesso alla cittadinanza per gli apolidi Rom, Sinti e per i non cittadini che risiedono in Italia da molti anni e di adottare misure per ridurre l'apolidia. Infine ha espresso particolare preoccupazione per il sistema fortemente decentrato dell'Italia che può portare diversità delle politiche e delle decisioni a livello regionale e provinciale (punto 27).

Per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e la scolarizzazione dei bambini Rom e Sinti restano ancora irrisolti i problemi legati alla frequenza e all'abbandono scolastico. Sarebbero almeno 20 mila i Rom sotto i dodici anni, in grandissima parte rumeni e dell'ex Jugoslavia, che evadono l'obbligo scolastico in Italia e si stima che *«i restanti coetanei Rom e Sinti siano in un generalizzato ritardo didattico di non meno di tre anni»*. Inoltre, le condizioni abitative, il minor tasso di scolarità, le difficoltà di accesso ai servizi sanitari sono tra i fattori di rischio per la salute delle persone di origine Rom, in particolar modo per i minori. Infine, la mancanza di un alloggio stabile può anche comportare il mancato riconoscimento della cittadinanza italiana, per l'impossibilità di dimostrare la residenza legale ininterrottamente dalla nascita sino al compimento dei 18 anni.

Si segnala inoltre che nel 2011 si è svolto a Ginevra, presso le Nazioni Unite, l'esame sull'attuazione della **Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) in Italia**, a seguito del quale, il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha pubblicato le proprie Osservazioni Conclusive (ottobre 2011).

Molte delle questioni sollevate nell'ambito dell'UPR che riguardano specificatamente l'infanzia sono state riprese e ribadite anche dai succitati organismi internazionali.

### **Risorse finanziarie**

In generale, l'Italia si dimostra ancora poco attenta all'infanzia; continuano, infatti, a diminuire i fondi ad essa dedicati, e di contro aumenta il numero dei minori poveri, soprattutto nelle regioni del Sud Italia.

Il taglio delle risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza e la mancanza di strumenti perequativi a livello nazionale, come i livelli essenziali delle prestazioni sociali, aumentano la discriminazione a livello regionale e non garantiscono a tutti i bambini uguale accesso ai propri diritti. Si esprime forte preoccupazione per la cancellazione del Fondo Nazionale Straordinario per i Servizi Socio educativi per la prima infanzia e per la mancata previsione delle allocazioni delle risorse per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Inoltre, il Piano Nazionale Infanzia e Adolescenza 2010/2011, promulgato dopo sette anni di attesa nel gennaio 2011, non prevede alcuna copertura finanziaria. Si evidenzia inoltre la difficoltà in Italia di riuscire a capire come e dove vengono allocate le risorse dedicate ai minori e agli adolescenti e quali saranno gli effetti delle leggi e delle manovre economiche nazionali e degli interventi a livello regionale e degli Enti Locali.

### **Riforma minorile**

Così come avvenuto nel precedente Rapporto di monitoraggio, si evidenzia anche quest'anno la **mancata riforma della Giustizia Minorile**. Non è, infatti, ancora stata adottata una legge di ordinamento penitenziario minorile, atta a ripensare la funzione della pena con riferimento al minore e finalizzata a ridurre il ricorso alla carcerazione e a trasformare il ruolo e il funzionamento degli IPM.

### **Raccolta dati**

In Italia continua a mancare **un sistema di raccolta dati** centrato sui minorenni che sia rappresentativo ed uniforme tra le varie Regioni in modo che i dati possano essere comparabili e aggiornati puntualmente. In particolare, si segnala la mancanza di dati certi su alcune questioni specifiche: per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile (Legge 38/2006), i minori adottabili (avvio dell'operatività della «*Banca Dati dei Minori Adottabili e dei Genitori in attesa di adozione*», ex. art. 40 Legge 149/01 e la raccolta dei dati disaggregati in riferimento alle diverse tipologie di adozioni in casi particolari ex. art. 44;) e per i minori fuori dalla famiglia, la cui modalità di raccolta dati – frammentaria e disomogenea – rende difficile la costruzione di un sistema informativo nazionale. Non esiste infine un sistema nazionale di raccolta e analisi dei dati sulla violenza e maltrattamento dei minori e sui bambini con disabilità, inclusi quelli di età compresa dai 0 ai 6 anni.

### **Violenza sui minori**

Per quanto riguarda il **contrasto alla violenza nei confronti dei minori**, si evidenzia che oltre alla forte mancanza di dati permane la lacuna relativa ad un sistema informativo di monitoraggio sul maltrattamento dei bambini in Italia, così come non si riscontra nessun miglioramento degli interventi a largo raggio per la prevenzione, la rilevazione e la cura della violenza assistita e l'introduzione del divieto di punizioni fisiche e umilianti nei confronti dei minori in ambito familiare (raccomandazione reiterata anche dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel 2011 e non accolta dal nostro Governo nell'ambito dell'UPR. In Europa sono 22 i paesi che hanno introdotto un divieto esplicito all'uso di punizioni fisiche in ambito familiare).

### **Minori stranieri non accompagnati**

Per quanto riguarda la raccomandazione UPR numero 34 relativa **all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** si segnala che rimane ancora aperta la questione del diritto alla protezione e all'accoglienza. Al 31 dicembre 2011 risultano essere 7.750, di cui 1.791 risultano irreperibili. La maggior parte dei MNA segnalati

al Comitato Minori Stranieri (7.333) sono ragazzi di età compresa tra i 16 (2.006) ed i 17 anni (4.207) e sono stati collocati in strutture per minori (6.844). A livello legislativo manca un unico testo legislativo di riferimento per la protezione e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Un punto critico è rappresentato anche dalle inadeguate condizioni di prima accoglienza e dalla mancanza di un sistema nazionale di accoglienza. I luoghi in cui i minori vengono accolti al loro arrivo o rintraccio sul territorio sono inadeguati, soprattutto per un periodo prolungato e manca un sistema nazionale di accoglienza che consenta di individuare in tempi rapidi se e in quali Comuni ci sono posti disponibili in comunità per minori e che chiarisca la competenza e la responsabilità, anche economica, ad effettuare il collocamento del minore.

Tra le questioni più critiche rispetto alla protezione e all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, resta quella dall'accertamento dell'età. Nel tentativo di accertare l'età dichiarata dai migranti si dovrebbe, infatti, ricorrere ad esami medici soltanto come *extrema ratio*, ovvero solo qualora emergano dubbi palesi e fondati rispetto alla dichiarazione resa e non sia possibile stabilire l'età in altro modo, ad esempio tramite la richiesta dei documenti alle Autorità consolari del paese di origine. Nella prassi, accade che si utilizzino esami medici prima e/o in luogo di altri strumenti e, perlopiù, anche quando non sussistono dubbi fondati, essendo la maggiore o la minore età palese.

La raccomandazione numero 40 sul **diritto di cittadinanza**, accolta dal nostro Governo, rimane a nostro avviso ancora disattesa. Si ritiene necessario provvedere quanto prima a riformare la Legge 91/1992 al fine di garantire percorsi agevolati di acquisizione della cittadinanza italiana per i minori stranieri nati in Italia e per i minori arrivati nel nostro Paese in tenera età. Secondo i più recenti dati ISTAT, la popolazione straniera residente in Italia al 31 dicembre 2010 contava 4.570.317 persone, di cui circa il 22 per cento (993.238 unità) minorenni. Tra questi circa 650.000 sono nati in Italia (le c.d. seconde generazioni); nel 2010 sono nati da entrambi i genitori stranieri (comunitari e non comunitari) circa 78.000 bambini. Nell'anno scolastico 2010-2011, infine, sono stati 711.046 gli alunni di cittadinanza non italiana iscritti nel sistema scolastico nazionale, il che equivale al 7,9 per cento del totale della popolazione scolastica. Se si confrontano questi dati con quelli relativi alle acquisizioni di cittadinanza, in particolare per i neo diciottenni di origine straniera nati in Italia, risulta evidente lo scarto tra la presenza sempre più significativa delle seconde generazioni e il numero relativamente modesto di acquisizioni di cittadinanza. Nel 2010, infatti, secondo il Ministero dell'Interno le cittadinanze concesse a seguito di residenza o matrimonio sono state 40.084, mentre quelle concesse dai Comuni sono state 25.854.

Nell'anno scolastico 2010-2011 gli studenti di cittadinanza straniera sono stati 709.826: il 37,1 per cento nel Nord Ovest, il 28,4 per cento nel Nord Est, il 23,3 per cento nel Centro, il 7,9 nel Sud e il 3,4 nelle Isole. Le cittadinanze rappresentate nella scuola italiana sono 188, portatrici di differenze che si configurano da un lato come apporti innovativi al contesto socio-scolastico, e dall'altro come specifiche esigenze poste all'organizzazione scolastica. Oltre alla dimensione quantitativa e al ritmo di aumento, un altro fattore di rilevante importanza è il legame territoriale, tramite la nascita in Italia, di quelli che continuano a essere chiamati minori stranieri. Al 1° gennaio 2011, tra i 4.570.317 stranieri residenti, i minori sono stati 993.238 e i nati in Italia quasi 650.000, pari al 13 per cento degli immigrati residenti (1 ogni 8). La nascita in Italia è la condizione del 78,4 per cento degli iscritti stranieri della scuola dell'infanzia (3 su 4) e del 53,1 per cento di quelli frequentanti la scuola primaria (circa 2 su 4). La scuola quindi va sollecitata a maturare un'acquisizione più piena della dimensione strutturale dell'immigrazione, ormai fondamentale nella società italiana di oggi e del futuro.

### **Garante Nazione per l'Infanzia**

Il 2011 è stato un anno fondamentale: a giugno è stata approvata la Legge per **l'istituzione del Garante nazionale** e, a novembre, è stato nominato il primo Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Legge istitutiva prevede che il Garante venga nominato d'intesa tra i Presidenti di Camera e Senato, e che tale impegno sia incompatibile con qualsiasi altra carica o attività nel settore sia pubblico che privato. Tra le competenze, in particolare, va evidenziata quella dell'ascolto, *in primis* dei bambini e degli adolescenti, ma anche attraverso la consultazione, delle associazioni e delle organizzazioni; la segnalazione di casi di emergenza, ma anche delle iniziative opportune da adottare alle istituzioni competenti. Si segnala però che al momento non è stato ancora approvato il regolamento che deve essere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, questo ritardo sta influenzando il lavoro e le attività dell'ufficio dell'autorità Garante. Al momento, sono attivi nove **Garanti regionali** e di questi tre non hanno un mandato esclusivo. Spesso le leggi istitutive differiscono in mandato, competenze e risorse a disposizioni, provocando un'ulteriore differenziazione nell'accesso ai diritti.

In particolare con riferimento all'attuale disegno di legge in discussione in Parlamento per **l'istituzione di una Istituzione nazionale indipendente sui diritti umani** occorrerà, nella definizione finale della legge in materia, accordare particolare attenzione al raccordo con il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, per dare attuazione ad un approccio che inserisca i diritti dei bambini e degli adolescenti a pieno titolo all'interno di un rafforzato quadro di riferimento nazionale sui diritti umani.

### **Sovraffollamento nelle carceri, Racc. 45, 46**

Le raccomandazioni 45 e 46, entrambe accettate, reclamano iniziative per ridurre il sovraffollamento delle carceri italiane suggerendo l'adozione di misure alternative alla reclusione e la possibilità di reintegrazione dei detenuti stranieri. Con l'insediamento del Governo tecnico a guida Mario Monti nel novembre 2011, lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale è stato nuovamente prorogato in data 23 dicembre 2011. Successivamente, il nuovo esecutivo ha disposto la separazione della carica di Commissario delegato per la situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti da quella di Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attualmente ricoperta da Giovanni Tamburino in sostituzione dell'uscente Franco Ionta.

Il Piano di edilizia penitenziaria, introdotto nel 2010, ha avuto nell'anno successivo parziale attuazione, ma si è ancora lontani dal veder realizzati i 20 padiglioni e gli undici nuovi istituti pensati per decongestionare il sistema. A febbraio 2011 erano iniziati i lavori previsti dal piano carceri di ampliamento di un padiglione di 200 posti presso l'Istituto di Piacenza, mentre a fine 2011 sono stati pubblicati i primi tre bandi per la realizzazione dei lavori di ampliamento degli Istituti di Lecce, Taranto e Trapani per un totale complessivo di 600 posti, quindi una percentuale irrisoria rispetto al numero di detenuti in eccesso. Occorre sottolineare, inoltre, che il dato sul sovraffollamento delle carceri italiane che vede l'Italia in cima alla graduatoria dei paesi europei con un tasso di affollamento del 145,8 per cento (ovvero oltre 145 reclusi ogni cento posti letto), è fuorviante. Il calcolo avviene mettendo in relazione la popolazione detenuta con la capienza degli istituti che, apparentemente, è cresciuta. Dal 2007 a oggi sembra che l'Italia abbia aumentato la capacità delle sue

carceri di 2.557 posti. A ben vedere, non si tratta dei primi effetti del Piano carceri; stiamo assistendo, invece, a una maggiore concentrazione di detenuti negli spazi disponibili e alla conversione in celle di locali originariamente deputati ad altre attività indispensabili per la vivibilità degli istituti. Al 31 maggio 2012, secondo le statistiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si contano 66.487 detenuti su 45.558 posti regolamentari.

Riguardo al personale si registrano i seguenti dati: i magistrati di sorveglianza sono 193 anziché 208 e l'organico della Polizia Penitenziaria dovrebbe essere di 45.109 unità, ma sono attive solo 39.232 unità. L'implementazione dell'organico della polizia penitenziaria che era stata prevista dal Governo con l'assunzione di 2000 nuovi agenti non è stata attuata. Il personale è quindi ancora carente e si trova, oltre a far fronte a questa già di per sé difficile gestione, a dover trattare con un numero di detenuti superiore alla capienza regolamentare in una sproporzione che va a scapito sia del personale stesso sia dei detenuti.

È evidente infatti una relazione sempre più stretta tra il sovraffollamento e la frequenza dei suicidi in carcere, causati quindi sia dalla privazione della libertà sia dalle pessime condizioni di vivibilità delle strutture. Dall'inizio del 2012 circa 16 per cento dei decessi di detenuti avvenuti in carcere sono stati causati da suicidi e anche tra il personale è aumentato il numero dei suicidi. Consideriamo anche che operano in carcere 1.331 educatori e 1.507 assistenti sociali: cifre abbastanza esigue. Il sovraffollamento è anche una questione dei costi sociali: dal 2001 ad 31 dicembre 2010 il costo medio giornaliero di ogni singolo detenuto è pari a 138,7 Euro e consideriamo che dal 2007 i detenuti sono aumentati del 50 per cento e le risorse del D.A.P. sono diminuite del 10 per cento.

**La raccomandazione 46** suggeriva "l'adozione di misure alternative alla privazione della libertà personale ... e la possibilità di reintegrazione dei detenuti stranieri." Riguardo la possibilità di integrare professionalmente i detenuti, al 30 giugno 2011 lavoravano in carcere 13.765 persone, cioè il 20,4 per cento della popolazione detenuta, di cui 11.508 lavoravano alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria e 2.257 per datori di lavoro esterni, ma dal 2006 al 2011 il budget assegnato per la remunerazione dei detenuti lavoratori è diminuito di circa 21.735.793 euro, arrivando a 49.664.207 euro a fine 2011, nonostante i detenuti siano aumentati di oltre 15.000 unità. Inoltre alla fine di giugno 2011 gli incentivi alle assunzioni di detenuti, da parte di cooperative sociali e imprese, previsti dalla legge 22.6.2000, n. 193, c.d. "Smuraglia", per l'anno in corso, non sono stati più operativi essendo esaurito il budget a disposizione per la copertura dei benefici fiscali, previsti dal D.M. 25 febbraio 2002, n.87. A febbraio 2012, inoltre, è stata bloccata dalla Commissione Bilancio della Camera, per mancanza di copertura finanziaria, la proposta di legge 937 *Norme per favorire il lavoro dei detenuti*, presentata nell'ottobre 2011 e che puntava all'inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro, in esecuzione della pena o in misura alternativa, attraverso sgravi fiscali alle imprese che li avessero assunti.

Per quanto riguarda la rieducazione dei detenuti, per l'assistenza psicologica vengono investiti 2,6 euro al mese, quindi 8 centesimi di euro al giorno. Per le "attività scolastiche, culturali, ricreative, sportive" invece 3,5 euro al mese, cioè 11 centesimi di euro al giorno per ogni detenuto.

Gli stranieri erano 24.954 il 31 dicembre del 2011 e sono diventati 24.016 il 31 maggio 2012. Rappresentano il 36 per cento della popolazione carceraria. In realtà, la lieve flessione registrata nell'ultimo anno (881 detenuti stranieri in meno, quasi la totalità della decrescita complessiva dell'ultimo anno) si deve all'impatto significativo della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che nell'aprile del 2011 ha sancito il dovere dei giudici italiani di disapplicare le norme presenti

nella legge Bossi-Fini che prevedevano l'arresto per l'inottemperanza all'obbligo di allontanamento del Questore per l'extracomunitario non in regola coi documenti. Molti stranieri detenuti hanno compiuto reati legati all'uso o alla detenzione di sostanze stupefacenti. Ben il 36% della popolazione carceraria è dentro per avere violato la legge Fini-Giovanardi sulle droghe. Le misure alternative alla detenzione, quando applicate, hanno avuto buon esito con una recidiva dello 0,46 per cento. Sarebbe utile quindi una rivalutazione delle pene, delle misure alternative alla detenzione e della loro applicabilità, soprattutto nel caso degli stranieri.

### **Tortura, Racc. 4, 6, 8**

Vedi paragrafo su "*Diritti Civili e Politici e strumenti internazionali*"

### **Tratta. Racc. 83, 84, 85, 86, 87, 88**

La manovra di bilancio per il 2011 ha segnato un drastico taglio ai fondi statali per le politiche sociali, abbassando gli stanziamenti di bilancio da 1472 milioni di euro del 2010 a 349,4 milioni di euro (2520 nel 2008, e 271,6 previsti per il 2013). Fra le diverse conseguenze, il 1 agosto 2010, per ridurre i costi del servizio, sono stati chiusi i 14 uffici territoriali del numero verde *salva-prostitute* per sostituirli con un'unica postazione centrale.

Il complesso delle misure introdotte con la Convenzione di Palermo (2000) e con i relativi Protocolli risulta assai ampio e costruttivo nel definire la vastità, la gravità e la pervasività del crimine della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo, proprio in questa direzione. Viene previsto l'obbligo per ogni Stato di adottare misure che consentano alle vittime della tratta di restare nello Stato di accoglienza e viceversa è prescritto allo Stato di cui la vittima sia cittadina, nel caso in cui la stessa decida volontariamente di rimpatriare, di favorire il suo rientro.

In Italia, il nostro legislatore è stato precursore in ambito internazionale nell'affermare normativamente questo principio con l'introduzione dell'art. 18 del Dlgs. 286/1998. Questo strumento prevede la possibilità del rilascio da parte del Questore di uno speciale permesso di soggiorno per le donne e gli uomini sottoposti a violenza o a grave sfruttamento, quando vi sia pericolo per la loro incolumità, per il tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale o in seguito a dichiarazioni rese in un procedimento penale. Il permesso è rilasciato per consentire di sottrarsi alla violenza ed allo sfruttamento e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, su richiesta o previo parere del Procuratore della Repubblica. Il permesso, che ha la durata di sei mesi, può essere rinnovato, per gli stessi motivi, per un anno o per un periodo maggiore. Dopo tale scadenza, il permesso di soggiorno può essere rinnovato per motivi di lavoro o convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio.

Lo strumento in questione evidenzia un doppio binario di tutela: 1) la possibilità di integrazione sociale della donna (o dell'uomo) che, attraverso un programma di assistenza e l'ottenimento di un permesso di soggiorno, ha la possibilità di rompere con il passato e fuoriuscire dallo sfruttamento costruendo un nuovo progetto di vita. Con questo strumento la vittima di tratta recupera una dignità annichilita dall'esperienza del traffico; 2) la possibilità per la vittima di tratta di rivolgersi inizialmente ai servizi sociali o ad enti ed organizzazioni non governative, con un approccio certamente più agevole e meno traumatico di quello legato ad una denuncia alla polizia giudiziaria (percorso giudiziario). Questa possibilità, di un

percorso sociale, costituisce l'aspetto più significativo della norma, perché seppur il percorso sociale sia comunque destinato a sfociare nel percorso giudiziario, esso rappresenta un'azione di sostegno nei confronti della vittima volta a creare un rapporto di fiducia tra la stessa e le associazioni che se ne fanno carico, diventando, quindi, anche un incentivo per la successiva collaborazione giudiziaria.

Questo percorso virtuoso è tuttavia reso meno efficace da alcune altre leggi subentrate successivamente e da una certa noncuranza del problema che inficia le politiche attive.

In virtù del pacchetto sicurezza Legge 15.07.2009 n° 94 che introduce il reato di clandestinità come reato penale, la politica migratoria italiana si è orientata fortemente verso la repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, e questa fattispecie si è sovrapposta alla necessità di individuare e sostenere le vittime della tratta.

Essendo le persone trafficate di norma prive di documenti e permesso di soggiorno, esse sono regolarmente condotte nei C.I.E. ed espulse dal Paese, senza che ci siano metodologie efficaci per favorirne l'emersione e l'identificazione.

Con l'introduzione del reato di immigrazione illegale si rende molto più difficile il già arduo compito di identificazione delle vittime di tratta e di altre forme di grave sfruttamento, poiché alle riserve, paure, intimidazioni si aggiunge il rischio di criminalizzazione. Evidentemente, le nuove previsioni normative non escludono affatto che le vittime di reati di sfruttamento possano usufruire degli adeguati trattamenti umanitari, ma il problema di fondo è dato dal fatto che trattandosi di fenomeni criminali estremamente sommersi, la criminalizzazione del migrante irregolare e la sua successiva immediata espulsione impediscono l'attivarsi dei meccanismi virtuosi di emersione e di identificazione della condizione di vittima o quanto meno li compromettono seriamente.

In conclusione, l'inasprimento delle politiche migratorie, il clima generale di "caccia al clandestino" portato avanti anche grazie alla complicità dei media mainstreaming, le ordinanze anti prostituzione messe in piedi da molti sindaci italiani nel corso degli ultimi due anni, hanno di fatto relegato il problema del traffico di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione in secondo piano, tanto che attualmente il perseguimento del reato di clandestinità o la necessità di rendere invisibile la prostituzione su strada appaiono prioritari rispetto alla tutela dei diritti umani delle donne vittime di tratta, che spesso non vengono informate della possibilità di essere inserite in programmi di protezione sociale, cadendo quindi nelle maglie della detenzione amministrativa, e rischiando di essere deportate nei loro paesi d'origine.

Questo persistente meccanismo di sfilacciamento dei diritti appare evidente nella sempre più restrittiva, e a tratti claustrofobica, applicazione dell'articolo 18: se da un lato si tratta di una legge ormai datata, che non riesce a dare conto delle continue evoluzioni con cui il fenomeno del traffico degli esseri umani è riuscito a rinnovarsi anche alla luce delle nuove politiche migratorie di stampo repressivo, dall'altro lato si assiste a una interpretazione sempre più limitata di questo dispositivo legislativo, in cui il perseguimento del crimine è ritenuto prevalente, a discapito delle esigenze di reale tutela delle donne che ne sono vittime: sta diventando sempre più frequente incontrare donne, all'interno dei CIE, che hanno da sole avuto il coraggio di denunciare i propri sfruttatori, e che sono state comunque tradotte nel centro, in quanto colpite precedentemente da decreto di espulsione. Sempre più raro è inoltre l'utilizzo del binario sociale, pur contemplato dalla legge, a vantaggio del binario giudiziario, che prevede l'incardinamento di un procedimento penale come passo propedeutico al rilascio del permesso di soggiorno.

L'omessa valutazione delle vittime quali soggetti di diritti, oltre ad essere per principio inaccettabile, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi delle legislazioni contro la tratta

Il 28 marzo 2011 il procuratore nazionale Antimafia, Piero Grasso, ha denunciato che: "*Quattrocento minori sbarcati a Lampedusa sono scomparsi. Alcuni di loro sono stati trovati con dei bigliettini sui quali c'era scritto il numero di un referente al quale collegarsi e che, probabilmente, fa capo a qualche organizzazione criminale*".

### **Indipendenza della Informazione. Racc. 50, 51, 52, 53, 54 (Informazione e conflitto d'interessi)**

Tra giugno 2011 e giugno 2012 non ci sono state novità legislative per quanto riguarda la libertà e il pluralismo dei media. Pertanto il Governo italiano, stante la sua risposta scritta alle Racc. 50 - 54, continua ad opporre la legislazione vigente ("Legge Gasparri" N.112 2004 e "Legge Frattini" N.215 2004) alle osservazioni sollevate dalle raccomandazioni per quanto riguarda la concentrazione dei media, la mancanza di indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo e il conflitto d'interessi. Come già segnalato, la risposta evita di tenere in alcun conto le osservazioni contrarie e le raccomandazioni degli organismi internazionali, a cominciare dal Rapporto sulla visita in Italia del *Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression* della Commissione Diritti Umani, il quale si riferisce alle precedenti valutazioni negative della legislazione italiana (Osce, Consiglio d'Europa) per raccomandare la revisione della normativa vigente. L'attuale *Special Rapporteur*, Frank La Rue, è in attesa di un nuovo invito da parte del Governo italiano.

### **Lo Stato dell'aiuto pubblico allo sviluppo Racc. 90, 91**

Pur riconoscendolo sforzo che il Governo Monti ha intrapreso per la valorizzazione delle politiche di cooperazione, ed in particolare la nomina di un Ministro dedicato alla Cooperazione allo Sviluppo e all'Integrazione (senza portafoglio), senza un impegno molto più deciso e significativo sul fronte finanziario, qualsiasi passo avanti dal punto di vista dell'architettura istituzionale e qualsiasi misura per restituire credibilità alla cooperazione italiana saranno purtroppo vani.

Il Documento di Economia e Finanza 2012 conferma l'intenzione da parte del Governo di valorizzare la cooperazione allo sviluppo del nostro paese. Il Documento afferma, infatti, la necessità di agire concretamente per un riallineamento graduale anche quantitativo dell'Italia rispetto agli obiettivi internazionali in materia di Aiuto Pubblico allo Sviluppo.

Tuttavia il testo non è sufficientemente coraggioso sulla definizione delle tappe per il riallineamento quantitativo, sebbene suggerisca un progressivo incremento su base annuale pari ad almeno il 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla legge sulla cooperazione. Sulla base di recenti simulazioni la Commissione Europea stima che nel 2012 l'aiuto dell'Italia sarà pari allo 0,12 per cento del PIL - rispetto allo 0,19 per cento del 2011 - con una contrazione di circa 1,2 miliardi di euro. La Commissione stima inoltre che risalirà allo 0,17 per cento nel 2013 per attestarsi allo 0,16 per cento nel 2015. Queste proiezioni sono molto lontane dal raggiungimento degli obiettivi intermedi dello 0,51 per cento stabiliti a livello europeo e ancora di più dallo 0,7 per cento stabilito a livello internazionale.

È necessario dunque continuare a sostenere l'azione di valorizzazione della

cooperazione allo sviluppo intrapresa dal nostro paese e stanziare più risorse per rendere più concreta e visibile tale azione sul piano internazionale.

## **TRADUZIONI OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEI COMITATI DELLE NAZIONI UNITE:**

**CEDAW**

**CERD**

**CRC**

**TRADUZIONE NON UFFICIALE A CURA DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE E  
PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI**

United Nations  
CO/6

CEDAW/C/ITA/

---

**Convention on the Elimination of All Forms  
of Discrimination against Women**

Distr.: General 2  
August 2011

Original: English

---

**Committee on the Elimination of Discrimination  
against Women  
Forty-ninth session  
11-29 July 2011**

**Osservazioni conclusive del Comitato per la  
Eliminazione della Discriminazione contro le Donne**

**Repubblica Italiana**

1. Il Comitato nel corso delle sue 982ma e 983ma sessione il 14 luglio (CEDAW/C/SR.982 e 983) ha considerato il VI Rapporto periodico dell'Italia (CEDAW/C/ITA/6). La lista delle questioni e delle domande è contenuta in CEDAW/C/ITA/Q/6, e le risposte fornite dall'Italia sono contenute in CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1.

**Introduzione**

2. Il Comitato esprime il proprio apprezzamento allo Stato parte per il suo VI Rapporto Periodico che ha tenuto conto, in generale, delle linee guida del Comitato per la preparazione dei rapporti, anche se ha superato il limite di parole previsto. Il Comitato lamenta la natura descrittiva della informazione fornita, l'informazione irregolare data sulla situazione delle donne e delle bambine sul territorio italiano e i riferimenti sporadici alle Osservazioni Conclusive adottate dal Comitato nel

considerare il rapporto dello Stato parte precedente.

3. Il Comitato esprime il proprio apprezzamento allo Stato parte per la relazione orale, le risposte scritte alla lista di questioni e domande critiche sollevate dal Gruppo di Lavoro del Comitato prima della Sessione e per l'ulteriore chiarificazione alle questioni poste oralmente dal Comitato. Esprime altresì il proprio apprezzamento per l'informazione supplementare scritta fornita al Comitato dopo gli incontri in cui è stato considerato il VI Rapporto periodico, ma nota che alcune domande allo sollevate dal Comitato non hanno sempre ricevuto una risposta chiara e precisa.

4. Il Comitato elogia lo Stato parte per la sua delegazione guidata dal Presidente del CIDU e che comprendeva rappresentanti governativi dei vari ministeri e delle istituzioni nazionali, alcuni dei quali hanno partecipato al dialogo costruttivo attraverso la videoconferenza. Il Comitato ha apprezzato il dialogo costruttivo che si è tenuto fra la delegazione ed i membri del Comitato.

### **Aspetti positivi**

5. Il Comitato incoraggia l'adozione, fin dalla considerazione del rapporto precedente, di una serie di nuove leggi ed emendamenti che mirano ad eliminare la discriminazione e la violenza contro le donne, incluso:

Legge n. 7/2006 contenente provvedimenti per la prevenzione e proibizione della pratica delle mutilazioni dei genitali femminili;

Legge n. 11/2009, che ha introdotto il crimine di stalking e l'obbligo di detenzione per chi commette atti di violenza sessuale;

Decreto legislativo n. 198/2006 con il quale il codice di pari opportunità fra uomini e donne è stato adottato e il Decreto legislativo n.5/2010 attraverso il quale il codice è stato ulteriormente integrato e emendato;

T.U. che incorpora l'atto della Camera 2426 e l'atto della Camera 2956 B del 28 giugno 2011 con lo scopo di aumentare la partecipazione delle donne nei consigli delle società quotate in borsa o di quelle a partecipazione statale.

6. Il Comitato nota con apprezzamento l'adozione da parte dello Stato parte di vari piani di azione e programmi per accelerare l'eliminazione della discriminazione contro le donne e promuovere la parità di genere, incluso:

Il Piano di Azione su Donne, Pace e Sicurezza adottato a dicembre 2010;

Il Piano di azione nazionale di lotta contro la violenza alle donne e lo stalking adottato a ottobre 2010.

7. Il Comitato plaude le iniziative e l'impegno dello Stato parte per progredire verso l'empowerment delle donne e l'uguaglianza di genere dentro al quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali, specificatamente prendendo nota delle iniziative per operare verso un divieto globale delle mutilazioni dei genitali femminili e riconosce la leadership assunta dal Ministero per le Pari Opportunità per porre fine a livello globale alla violenza contro le donne.

8. Il Comitato anche plaude lo Stato parte per aver integrato la dimensione di genere nei suoi programmi di cooperazione allo sviluppo e nel intraprendere attività

di empowerment delle donne e di uguaglianza di genere, incluso per gli Stati fragili e per le situazioni di conflitto.

9. Il Comitato prende nota con soddisfazione della ratifica da parte dello Stato parte:

Del Protocollo per prevenire, sopprimere e punire il traffico di esseri umani, in modo speciale di donne e bambini, che integra la Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, nel 2006;  
Della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità, nel 2009;  
Della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla azione contro il traffico di esseri umani nel 2010.

#### Principali aree critiche e raccomandazioni

10. Il Comitato ricorda l'obbligo dello Stato parte di implementare sistematicamente e continuamente tutti gli adempimenti della Convenzione e ritiene di attenzione prioritaria, da ora fino al prossimo rapporto periodico, per lo Stato parte, le preoccupazioni e raccomandazioni identificate nelle presenti Osservazioni conclusive. Di conseguenza, il Comitato sollecita lo Stato parte a focalizzare la sua attenzione su quelle aree nelle sue attività di implementazione e di riportare le azioni intraprese e i risultati ottenuti nel prossimo suo rapporto periodico. Il Comitato invita lo Stato parte a sottoporre le presenti Osservazioni conclusive ai competenti uffici governativi, al Parlamento e al potere giudiziario in modo da garantire il loro pieno adempimento.

#### Parlamento

11. Ne riaffermare che il Governo ha la responsabilità primaria ed è responsabile in modo particolare dell'adempimento completo degli obblighi derivanti allo Stato parte in base alla presente Convenzione, il Comitato sottolinea che la Convenzione è vincolante per tutte le branche del Governo e invita lo Stato parte di incoraggiare il suo Parlamento, in linea con le sue procedure, quando appropriato, di prendere tutte le misure necessarie per l'implementazione delle presenti Osservazioni conclusive e per il prossimo procedimento di relazione da parte dello Stato parte sotto in base agli obblighi derivanti dalla Convenzione.

#### Osservazioni conclusive precedenti

12. Il Comitato si dispiace che molte preoccupazioni espresse e raccomandazioni fatte nel considerare il IV e V Rapporto Periodico dello Stato parte (CEDAW/C/ITA/4-5) sono state trattate in maniera insufficiente, ad esempio quelle riguardanti la situazione delle donne nel mercato del lavoro, la discriminazione che le donne devono affrontare in termini di salari e la mancanza di una chiara comprensione delle "misure speciali temporanee", come pure la diffusione ampia delle Osservazioni conclusive.

13. Il Comitato sollecita lo Stato parte a fare ogni sforzo per soddisfare le raccomandazioni precedenti che non sono state ancora implementate ed anche le criticità contenute nelle presenti Osservazioni conclusive.

#### Visibilità della Convenzione e del Protocollo Opzionale

14. Nel riconoscere che lo Stato parte ha reso disponibili sul sito del Dipartimento

per le Pari Opportunità la Convenzione, il suo Protocollo Opzionale e le precedenti Osservazioni Conclusive, il Comitato è preoccupato che i provvedimenti in questi due strumenti, come anche le Raccomandazioni Generali del Comitato, non sono tradotte in italiano e non sono sufficientemente conosciute nelle varie branche del Governo, nella società in generale e fra le stesse donne. Il Comitato è inoltre preoccupato che la Convenzione non abbia ricevuto lo stesso grado di visibilità ed importanza come gli strumenti legali regionali, in particolare le direttive della Unione Europea e quindi non viene regolarmente utilizzata come base legale per le misure, inclusa la legislazione, che mirano alla eliminazione della discriminazione contro le donne e alla promozione dell'uguaglianza di genere nello Stato parte.

**15. Il Comitato sollecita lo Stato parte a:**

**porre maggiore enfasi, nei suoi sforzi per eliminare la discriminazione contro le donne, sulla Convenzione come strumento legale vincolante e direttamente applicabile per i diritti umani;**

**intensificare gli sforzi per aumentare la consapevolezza fra le donne dei loro diritti in base alla Convenzione e la comunicazione e procedure di inchiesta fornite tramite il suo Protocollo Opzionale;**

**intraprendere misure proattive per rafforzare la consapevolezza della Convenzione e del suo Protocollo Opzionale a tutti i livelli. Nazionale, regionale, provinciale e municipale ed in particolare fra i professionisti del mondo giudiziario e legale, i partiti politici, i funzionari del Parlamento e del Governo e anche il pubblico in generale, per rafforzare l'uso della Convenzione nello sviluppo e implementazione di tutta la legislazione, delle politiche e dei programmi che mirano alla realizzazione pratica del principio di uguaglianza fra donne e uomini;**

**assicurare che la Convenzione e il suo Protocollo Opzionale come anche le Raccomandazioni Generali del Comitato e le opinion adottate con le comunicazioni individuali e le inchieste, siano rese parte integrale dei programmi educative, inclusi l'educazione legale e la formazione del potere giudiziario in modo da creare solidamente una cultura legale della non-discriminazione verso le donne e di uguaglianza di genere.**

**Responsabilità e accountability del Governo nazionale**

16. Il Comitato reitera la sua preoccupazione, espressa già nelle Osservazione Conclusive precedenti, che la devoluzione e delega dei poteri di governo ai governi regionali e locali possa creare difficoltà nel rispetto della implementazione della Convenzione nel Paese.

**17. Il Comitato reitera la sua raccomandazione allo Stato parte di garantire attraverso un effettivo coordinamento e monitoraggio delle strutture e dei meccanismi, l'efficace e consistente applicazione della Convenzione da parte di tutte le autorità regionali e locali in modo che uniformità di risultati di**

**implementazione della Convenzione sia ottenuta su tutto il territorio dello Stato parte.**

### **Meccanismo nazionale**

18. Il Comitato ha notato che è stata fornita informazione sull'espansione del mandato e delle funzioni del Dipartimento Pari Opportunità da parte dello Stato parte, sui fondi allocati al Dipartimento Pari Opportunità e a molti altri meccanismi e rete della Presidenza e del Consiglio dei Ministri e di vari dipartimenti governativi durante il periodo considerato, destinati allo scopo di eliminare la discriminazione contro le donne. Il Comitato reitera l'importante ruolo ricoperto dalle organizzazioni non governative per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere, che deve essere riconosciuto e incoraggiato dallo Stato parte.

19. Il Comitato raccomanda lo Stato parte di:

**(a) assicurare che il gender mainstreaming del genere sia consistentemente effettuato nella formulazione e implementazione di tutte le leggi, regolamenti e programmi in tutti i ministeri e nelle strutture decentralizzate di governo;**

**(b) garantire risorse adeguate e sostenibili dal bilancio dello Stato per il lavoro del Ministero per le Pari Opportunità e il Dipartimento Pari Opportunità, con particolare attenzione all'uguaglianza di genere**

**(c) istituire consultazioni trasparenti e regolari, con rapporti formali e informali con le organizzazioni non governative, in particolare le associazioni di donne e gli attivisti per i diritti umani delle donne in modo da promuovere un dialogo partecipativo e costruttivo con loro per perseguimento della uguaglianza di genere.**

### **Misure speciali temporanee**

20. Il Comitato è preoccupato lo Stato parte non abbia inteso il concetto di misure speciali temporanee, da come espresso nel suo rapporto, allo stesso modo in cui il Comitato interpreta queste misure come indicato nelle sue Raccomandazioni Generali n. 25 (2004), e che tali misure non siano sistematicamente applicate come una strategia necessaria per accelerare il conseguimento de facto o la uguaglianza sostanziale fra donne e uomini in tutte le aree della Convenzione.

21. **Il Comitato esorta lo Stato parte a:**

**familiarizzare tutti i funzionari competenti con il concetto di misure speciali temporanee come da articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e come interpretato dalla Raccomandazione Generale del Comitato n. 25;**

**considerare il fatto che misure a lungo termine e definitive da sole potrebbero essere insufficienti per adempiere con l'obbligo generale dello Stato parte di soddisfare il diritto delle donne alla non discriminazione e al godimento dell'uguaglianza con gli uomini e che le misure speciali temporanee sono "mezzi appropriati" per raggiungere la uguaglianza di genere in particolare sul lavoro;**

**adottare le misure speciali temporanee in varie forme in aree dove le donne sono sottorappresentate, come negli enti legislative, esecutivi, amministrativi e politici o sono svantaggiate, in particolare con l'obiettivo di migliorare la situazione delle donne rurali, migranti, più anziane, Rom e Sinti e diversamente abili e allocare risorse laddove necessarie per accelerare il loro avanzamento.**

### **Stereotipi e pratiche nocive**

22. Nell'apprezzare gli sforzi effettuati nel sistema scolastico, come la "*settimana contro la violenza*" annuale organizzata nelle scuole del Paese, il Comitato lamenta il fatto che lo Stato parte non abbia sviluppato un programma comprensivo e coordinato per combattere la diffusa accettazione di ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne, come raccomandato nelle precedenti Osservazioni conclusive del Comitato. Il Comitato rimane profondamente preoccupato per il ritratto delle donne come oggetti sessuali e i ruoli stereotipati e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società. Tali stereotipi, incluse le dichiarazioni pubbliche fatte dai politici, minano lo status sociale delle donne come si riflette nella posizione svantaggiata delle donne in un numero di aree, compreso il mercato del lavoro e l'accesso alla vita politica e alle posizioni decisionali, e incidono sulle scelte delle donne negli studi e nelle professioni e generano risultati ineguali e impattano sulle politiche e le strategie sulle donne e sugli uomini.

### **23. Il Comitato esorta lo Stato parte a:**

**porre in essere una politica comprensiva, sostenuta e coordinate, mirata agli uomini e alle donne, ai ragazzi e alle ragazze, per superare il fatto di ritrarre le donne come oggetti sessuali e gli stereotipi che concernono i loro ruoli nella società e nella famiglia, in linea con l'articolo 2 (f) della Convenzione. Tale politica dovrebbe includere misure legali, amministrative e di sensibilizzazione, coinvolgere i funzionari pubblici e la società civile e essere diretta all'intera popolazione;**

**mainstream l'uguaglianza di genere ed eliminare gli stereotipi patriarcali nel sistema educativo;**

**fare in modo che le questioni relative all'uguaglianza di genere e l'addestramento alla sensibilità siano componenti integrali, sostanziali e obbligatori della formazione di tutti gli insegnanti a tutti i livelli.**

24. Mentre lo Stato parte recentemente ha adottato misure per controbattere comportamenti stereotipati e sessisti sui media e nell'industria della pubblicità, dove prevalgono in maniera particolare e dove le donne e gli uomini sono spesso dipinti in un modo stereotipato, il Comitato è preoccupato per la mancanza di informazione sull'impatto di tali misure.

**25. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di fornire informazioni sulla esistenza di stereotipi sessisti nei media e nella pubblicità, attraverso misure di autodisciplina come codici di condotta e meccanismi posti in essere per monitorare e accogliere ricorsi su elementi sessisti nei media e dei loro risultati nel suo prossimo Rapporto Periodico.**

#### **Violenza contro le donne**

26. Il Comitato accoglie positivamente l'adozione della Legge n. 11/2009, che introduce il crimine di stalking e l'arresto obbligatorio di chi effettua atti di violenza sessuale, il piano di azione nazionale per combattere la violenza contro le donne e lo stalking e la prima ricerca esaustiva sulla violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, effettuata dall'ISTAT. Comunque rimane preoccupato per l'alta prevalenza di violenza contro le donne e le ragazze e la persistenza di comportamenti socioculturali che giustificano la violenza domestica, e la mancanza di dati sulla violenza contro le donne e le bambine immigrate, Rom e Sinti. Il Comitato è anche preoccupato per l'alto numero di donne uccise dal proprio partner o ex-partner (femminicidio), che può indicare il fallimento da parte delle autorità dello Stato parte di proteggere adeguatamente le donne vittime dei loro partners o ex-partners.

**27. In accordo con la sua Raccomandazione Generale n. 19 (1992) sulla violenza contro le donne e l'atteggiamento adottato dal Comitato in base alle procedure del Protocollo Opzionale, il Comitato sollecita lo Stato parte a:**

**mettere enfasi su misure globali per affrontare la violenza contro le donne in famiglia e nella società, incluso considerando bisogni specifici delle donne rese vulnerabili da circostanze particolari, come le donne Rom e Sinti, migranti e più anziane e diversamente abili;**

**assicurare che le vittime femminili della violenza abbiano immediate protezione, inclusa l'espulsione di colui che ha effettuato l'azione dalla casa, la garanzia che possano stare in ricoveri sicuri e forniti adeguatamente delle risorse necessarie, in tutte le parti del Paese e che abbiano accesso a gratuito patrocinio, l'assistenza psicologica e l'adeguato risarcimento inclusa la compensazione;**

**assicurare che i funzionari pubblici, in modo particolare i funzionari preposti all'applicazione della legge e i professionisti del settore giudiziario, sanitario, gli assistenti sociali e gli insegnanti siano sistematicamente e pienamente sensibilizzati su tutte le forme di violenza contro le donne e le bambine;**

**rafforzare il sistema per la raccolta di dati appropriate su tutte le forme di violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, le misure di protezione, procedimenti giudiziari e condanne degli autori e la conduzione di indagini appropriate per valutare la prevalenza di violenza sperimentata da donne appartenenti ai gruppi vulnerabili come Rom e Sinti, migranti e donne anziane e diversamente abili;**

**continuare ulteriormente in collaborazione con un ampio raggio di stakeholders, incluse le donne e le altre organizzazioni della società civile, campagne di sensibilizzazione attraverso i media e programmi di educazione pubblica per rendere la violenza contro le donne socialmente inaccettabile e diffondere informazione sulle misure a disposizione per prevenire atti di violenza contro le donne fra il pubblico in generale;**

**ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica in maniera rapida.**

### **Tratta e sfruttamento della prostituzione**

28. Il Comitato esorta lo Stato parte la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'Azione contro la Tratta degli Esseri Umani, la ratifica del Protocollo per Prevenire, Sopprimere e Punire la Tratta delle Persone, in modo speciale di Donne e Bambini, che integra la Convenzione ONU contro il Crimine Organizzato Transnazionale e gli sforzi intrapresi per fornire assistenza sociale alle vittime di tratta e perseguire i trasgressori.

Comunque il Comitato è preoccupato che l'applicazione dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998, che fornisce un permesso di soggiorno speciale per le vittime di tratta e sfruttamento per scopi di protezione sociale, possa, se interpretato in maniera restrittiva, privare le donne, che sono prima portate in un altro paese per poi passare in Italia a scopo di tratta, della protezione adeguata. Il Comitato è in aggiunta preoccupato che un "pacchetto sicurezza" adottato dal Governo nel 2010 abbia seriamente impedito alle autorità preposte all'applicazione della legge di identificare adeguatamente le vittime di tratta potenziali.

### **29. Il Comitato esorta lo Stato parte a:**

**prendere in considerazione la dimensione transnazionale del crimine di tratta di esseri umani come riconosciuto dal Protocollo per Prevenire, Sopprimere e Punire la Tratta di Persone, in modo speciale di Donne e Bambini a integrazione della Convenzione ONU contro il Crimine Organizzato Transnazionale e standardizzare l'identificazione e le procedure di rinvio delle potenziali vittime;**

**accelerare il procedimento di adozione di un piano nazionale d'azione contro la tratta;**

**assicurare che l'interpretazione dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998 non privi le donne di essere portate illegalmente in un altro paese senza una adeguata protezione.**

30. Il Comitato nota che varie leggi (inclusa la AS 1079 del 2008), che criminalizzano la prostituzione in luoghi pubblici), come parte di un pacchetto più generale di misure per sradicare la prostituzione e lo sfruttamento sessuale, sono in discussione da parte dello Stato parte. Comunque, il Comitato è preoccupato dal riconoscimento da parte dello Stato parte che uno degli scopi di tale proposta di criminalizzare la prostituzione nei luoghi pubblici è di assicurare la sicurezza pubblica e il decoro urbano e che apparentemente i diritti delle donne coinvolte nella prostituzione sulle strade, di cui la vasta maggioranza sono donne migranti, non sono state prese in considerazione nella formulazione di tali misure. Il Comitato inoltre osserva che lo Stato parte considera prostituzione un fenomeno nascosto e sconosciuto che tende ad essere praticato nei luoghi chiusi. Il Comitato è preoccupato per l'assenza di programmi di assistenza e di supporto per le donne che desiderano lasciare la prostituzione e che non erano state vittime di sfruttamento.

**31. Lo Stato parte è incoraggiato a:**

**intraprendere una valutazione dell'impatto delle misure proposte che criminalizzano la prostituzione sulle strade con l'obiettivo di identificare i rischi potenziali per lo sfruttamento delle donne che può spostarsi dai circuiti della prostituzione fatta all'esterno alla prostituzione all'interno, dove, come riconosciuto dallo Stato parte, la prostituzione rimane un fenomeno nascosto e ignoto;**

**continuare a formulare strategie e programmi per prevenire le donne dall'entrare nella prostituzione e di istituire programmi di supporto e riabilitazione delle donne che desiderano lasciare la prostituzione, incluso fornire informazione su e assistenza in relazione ad opzioni di vita alternative.**

**Partecipazione nella vita pubblica e politica**

32. Il Comitato nota un aumento limitato della rappresentanza delle donne in Senato e nella Camera dei Deputati, ma si preoccupa fortemente che le donne italiane sono ancora sottorappresentate nel Parlamento nazionale, ai livelli regionali nel giudiziario, nelle posizioni senior dentro l'amministrazione pubblica e nel servizio diplomatico come anche nei ruoli decisionali del settore private, limitando così la partecipazione delle donne nel processo decisionale in tutte le aree. Il Comitato esprime anche preoccupazione sulla mancanza di informazione sulla presenza di donne migranti nelle posizioni decisionali, in un paese in cui i migranti costituiscono una larga percentuale della popolazione.

**33. Il Comitato sollecita lo Stato parte a:**

**(a) intensificare i suoi sforzi per rafforzare la rappresentanza delle donne nei ruoli dirigenziali e nelle posizioni dirigenziali degli enti politici, incluso il Parlamento e i Consigli Regionali, nell'amministrazione pubblica, incluso il servizio diplomatico e nel settore private, e a tale fine porre in atto le adeguate misure speciali temporanee;**

**adottare misure aggiuntive per accelerare il raggiungimento della piena e pari partecipazione delle donne nel processo decisionale a**

**tutti i livelli e in tutte le aree;**

**considerare l'adozione di misure legislative aggiuntive in base all'articolo 51 della Costituzione per aumentare il numero delle donne in posizioni politiche e pubbliche, incluso l'uso delle quote rosa e garantire una rappresentazione adeguata in tali posizioni alle donne Rom e migranti e alle donne del Sud del Paese.**

### **Educazione**

34. Il Comitato è preoccupato per l'alto numero di abbandoni dalla scuola di bambine e donne Rom e Sinti e che queste rimangano in una situazione di vulnerabilità e marginalizzazione rispetto all'accesso all'istruzione.

**35. Il Comitato esorta lo Stato parte a:**

**implementare misure per diminuire la percentuale di abbandoni da parte delle ragazze Rom e Sinti e al loro reinserimento nel sistema educativo;**

**fornire informazione nel suo prossimo rapporto su progetti concreti mirati alla educazione delle ragazze e delle donne Rom come previsto sotto il Decennio per l'inclusione dei Rom 2005-2015.**

### **Occupazione**

36. Il Comitato nota l'adozione di varie misure da parte dello Stato parte a sostegno della partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e a favore della conciliazione fra la vita lavorativa e la famiglia, come il piano "Italia 2020" e la direttiva sulle misure per implementare il principio di uguaglianza e pari opportunità fra uomini e donne nella amministrazione pubblica. Continua ad essere preoccupato per la situazione delle donne nel mercato del lavoro che è caratterizzata, nonostante l'alto livello educativo delle donne, dalla persistente alta percentuale di disoccupazione femminile. Il Comitato spera di attirare l'attenzione dello Stato parte sulla situazione svantaggiata delle donne che interrompono la propria carriera per ragioni di famiglia e le conseguenze derivanti per la pensione e le pensioni di anzianità, la concentrazione di donne nei settori di impiego a basso reddito, del disequilibrio salariale fra donne e uomini e il fatto che un numero significativo di donne lasciano il mondo del lavoro dopo il parto e che solo il 10 per cento del congedo parentale viene preso dai padri. Il Comitato nota l'intenzione dello Stato parte di adottare un piano di riforma nazionale che prevede per il 2020 un 12 per cento di aumento dell'occupazione delle donne e introduce incentivi per il lavoro stabile. A tale riguardo il Comitato porta all'attenzione dello Stato parte il suo obbligo a garantire risultati uniformi di tale riforma su tutto il territorio del paese.

**37. Il Comitato sollecita lo Stato parte a:**

**continuare ad adottare misure concrete per garantire pari opportunità de facto per donne e uomini sul mercato del lavoro, incluso per mezzo di misure speciali temporanee in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e la Raccomandazione Generale del Comitato n. 25;**

**adottare misure concrete e proattive per eliminare la segregazione occupazionale, sia orizzontale che verticale, incluso attraverso l'educazione, la formazione e la riqualificazione e meccanismi effettivi di rafforzamento della legge;**

**sviluppare e applicare sistemi di valutazione professionale basati su criteri sensibili al genere e raccogliere dati disaggregate per genere sui tipi e il grado dei differenziali salariali, in modo da eliminare la pratica delle donne che ricevono una paga disuguale per un lavoro di uguale valore;**

**monitorare l'impatto dell'uso di contratti a termine e altri contratti flessibili e aumentare gli incentivi per i datori di lavoro, quando del caso, per contrastare possibili conseguenze negative di tali contratti per le donne specialmente riguardo alla loro sicurezza sul lavoro, i livelli salariali, la pensione e le prestazioni pensionistiche;**

**aumentare i suoi sforzi per assicurare la riconciliazione della famiglia, le responsabilità private e professionali e per la promozione di una condivisione pari dei compiti domestici e familiari fra donne e uomini, incluso l'aumento di incentivi per gli uomini ad usare il loro diritto al congedo parentale e ad assumere sforzi concertati per fornire strutture addizionali per l'assistenza all'infanzia per i bambini di diversi gruppi di età, in particolare nelle regioni dove esistono poche strutture di assistenza.**

38. Il Comitato prende nota dei passi intrapresi dal Governo dello Stato parte per facilitare ispezioni del lavoro per controllare l'uso errato delle "dimissioni in bianco" (lettere di dimissioni senza data) in base alle quali le dipendenti donna incinte sono forzate a lasciare l'impiego. Comunque lamenta il fatto che la Legge 188/2007 è stata abrogata.

**39. Il Comitato sollecita lo Stato parte a prendere tutte le misure appropriate per abolire la pratica della cosiddetta "dimissioni in bianco".**

40. Il Comitato è anche preoccupato per le difficoltà incontrate dalle donne migranti e diversamente abili circa la loro integrazione e partecipazione al mercato del lavoro.

**41. Il Comitato esorta lo Stato parte a mainstream le questioni delle donne migranti e diversamente abili, che possono essere vittime di forme multiple di discriminazione, nelle sue politiche e programmi per l'impiego e di intensificare i suoi sforzi, inclusa l'adozione di misure speciali temporanee in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e con la Raccomandazione Generale del Comitato n. 25, che mira ad ottenere pari opportunità de facto per le donne migranti e per le donne diversamente abili nel mercato del lavoro.**

## Salute

42. Il Comitato accoglie con piacere i risultati conseguiti attraverso il piano nazionale 2010-2012 per la prevenzione e l'organizzazione di programmi di screening per prevenire il cancro al seno, ma nota con preoccupazione che il cancro al seno è il cancro più comune e causa di morte fra le donne in Italia. Mentre il Comitato riconosce i risultati ottenuti con l'organizzazione di programmi di screening su tutto il territorio dello Stato parte, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che più del 60 per cento delle donne del Sud Italia non hanno accesso alla mammografia nell'ambito dei programmi organizzati.

**43. Il Comitato sollecita lo Stato parte ad adottare misure per garantire la parità di accesso a e la disponibilità di mammografie e servizi di screening alle donne su tutto il territorio incluse le regioni del Sud.**

44. Mentre prende nota degli sforzi che sono stati fatti con lo scopo di registrare i nuovi casi di infezioni HIV e di stabilire delle linee guida per la terapia e la diagnosi per il territorio dello Stato parte, incluse le donne, il Comitato è preoccupato che nessun dato sistematico e comparabile sia disponibile sulla prevalenza del HIV fra le donne che fanno uso di droga nelle prigioni. Inoltre il Comitato è preoccupato che le donne migranti siano sempre più contagiate da HIV/AIDS.

**45. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

**(a) includere nel suo prossimo Rapporto Periodico informazione circa le misure adottate per assicurare l'offerta di servizi sanitari sensibili al genere e la prevenzione per le donne detenute contagiate da HIV/AIDS;**

**(b) adottare misure preventive e fornire servizi sanitari specializzati e la cura alle donne migranti contagiate da HIV/AIDS.**

### **Donne delle aree rurali**

46. Il Comitato accoglie con favore la informazione dettagliata offerta dallo Stato parte sulle donne delle aree rurali. Il Comitato però lamenta il fatto che le donne delle aree rurali affrontino impedimenti specifici al godimento pieno e paritario e all'esercizio del loro diritti in base alla Convenzione. Il Comitato è anche preoccupato per la mancanza di dati affidabili sulla situazione economica e sociale delle donne delle aree rurali, in particolare delle donne migranti, del loro coinvolgimento imprenditoriale e della insufficienti informazione disponibile sull'accesso ai servizi sociali e sanitari da parte delle donne delle aree rurali, del gratuito patrocinio alle donne vittime di discriminazione e se le misure speciali siano state adottate per assicurare la partecipazione delle donne delle aree rurali nello sviluppo di politiche che hanno effetto su di loro.

**47. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare misure mirate per garantire alle donne che lavorano nelle aree rurali di avere reali possibilità di beneficiare dall'empowerment economico e dalle pari opportunità con gli uomini, incluso l'accesso ai servizi sociali e sanitari, al counselling e all'assistenza in caso di violenza e di assicurare la partecipazione delle donne delle aree rurali nello sviluppo delle politiche che hanno impatto su di esse.**

## **Relazioni familiari e conseguenze economiche derivanti dal divorzio**

48. Il Comitato accoglie con piacere la legge approvata dal Parlamento nel giugno 2011 che riconosce ai bambini nati fuori matrimonio gli stessi diritti di quelli nati da coppie sposate. Il Comitato prende nota del fatto che la mediazione obbligatoria nelle procedure di divorzio non si applica nei casi di violenza intra-familiare ma rimane comunque preoccupato dalla durata dei procedimenti di divorzio, che può aumentare il rischio di violenza contro le donne. Il Comitato inoltre prende nota del fatto che i diritti ereditari e di proprietà sono estesi alle coppie di fatto (sulla base dei verdetti della Corte Costituzionale) che in passato erano esclusivamente riconosciuti per le mogli e i mariti.

### **49. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

**(a) ridurre i tempi delle procedure di divorzio ad un anno, come è attualmente in discussione alle Camere;**

**(b) continuare a proteggere e sostenere i diritti, in particolare quelli economici, delle donne che vivono in una situazione di coppia di fatto.**

50. Il Comitato ha preso nota del fatto che la Legge n. 54/2006 ha introdotto la custodia (fisica) congiunta dei minori come scelta preferita nei casi di separazione o di divorzio. Comunque il Comitato esprime preoccupazione per la mancanza di studi sugli effetti di questo cambio legale specialmente alla luce della ricerca comparativa che indica effetti negativi sui bambini (in particolare sui bambini piccoli) della custodia condivisa forzata. E' inoltre preoccupato per le denunce per sospetto di abuso su minore in casi di affidamento, sulla base della teoria dubbia della "sindrome di alienazione genitoriale".

**51. Il Comitato invita lo Stato parte a valutare il mutamento legislative in materia di custodia del minore attraverso gli studi scientifici, in modo da valutare i suoi effetti a lungo termine sulle donne e sui bambini, tenendo a mente l'esperienza maturate in altri paesi in materia.**

### **Gruppi svantaggiati di donne**

52. Mentre prende nota del fatto che sono state adottate misure con lo scopo di aumentare l'integrazione delle donne migranti, Rom e Sinti nella società italiana, il Comitato è profondamente preoccupato che esse siano soggette a forme multiple di discriminazione rispetto all'accesso all'istruzione, la salute e l'occupazione. Il Comitato rimane anche molto preoccupato per la violenza e discriminazione in base al sesso che tali donne devono affrontare presso le loro stesse comunità, come il matrimonio in età precoce. Nota anche il prevalere delle mutilazioni dei genitali femminili fra le donne migranti. Il Comitato è inoltre preoccupato che il rapporto dello Stato parte contenga informazione insufficiente sulle misure adottate per migliorare la situazione delle donne anziane e che esse possano essere marginalizzate, in particolare le donne anziane migranti.

### **53. The Committee urges the State party to:**

**(a) intensificare i suoi sforzi per eliminare la discriminazione contro le donne Rom, Sinti, migranti, rifugiate e anziane rispetto all'accesso alla**

**istruzione, alla salute e all'occupazione;**

**(b) raccogliere dati statistici sui matrimoni precoci per le ragazze Rom e Sinti;**

**adottare misure per prevenire la discriminazione contro le donne che appartengono ai gruppi svantaggiati sia dentro le loro comunità che nella società in generale, combattere la violenza contro di loro e aumentare la loro consapevolezza sulla disponibilità di servizi sociali e rimedi legali come anche renderle familiari con il loro diritto alla uguaglianza di genere e la non discriminazione;**

**progettare programmi di sensibilizzazione che coinvolgano gli operatori dei servizi sanitari, la comunità, i capi religiosi e le organizzazioni di donne e lanciare campagne di informazione specifiche sensibili culturalmente per prevenire la discriminazione contro le donne Rom, Sinti e migranti.**

**Garantire l'implementazione piena della legislazione che proibisce le mutilazioni dei genitali femminili inclusa l'azione giudiziaria contro i colpevoli, con l'obiettivo di eliminare questa pratica nociva;**

**Condurre studi regolari e comprensivi sulla discriminazione contro le donne migranti, rifugiate, richiedenti asilo e anziane, per raccogliere dati statistici sulla loro occupazione, istruzione, situazione della salute e su tutte le forme di violenza che possono sperimentare e di presentare tale informazione nel suo prossimo Rapporto Periodico.**

#### **Donne rifugiate e richiedenti asilo**

54. Il Comitato rimane preoccupato che un approccio sensibile al genere non sia stato mainstreamed nel procedimento per garantire lo status di richiedente asilo/rifugiato e dall'assenza di leggi e politiche concernenti le donne richiedenti asilo e rifugiate, inclusa la mancanza del riconoscimento di forme di persecuzione connesse con il genere nella determinazione dello status di rifugiato.

**55. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di integrare pienamente un approccio sensibile al genere nel procedimento per garantire lo status di richiedente asilo/rifugiato, includendo nella fase della compilazione della richiesta e di riconoscere la persecuzione di genere come una base per richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato, secondo la Convenzione relativa allo Status di Rifugiati, adottata nel 1951.**

#### **Dichiarazione di Pechino e Piano d'Azione**

**56. Il Comitato sollecita lo Stato parte a utilizzare a pieno nell'implementazione dei suoi obblighi sotto la Convenzione per l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d' Azione che rinforzano i**

**provvedimenti della Convenzione e richiede allo Stato parte di includere l'informazione relativa nel suo prossimo Rapporto Periodico**

#### **Obiettivi di Sviluppo del Millennio**

**57. Il Comitato sottolinea che l'implementazione piena ed efficace della Convenzione è indispensabile per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Chiede l'integrazione della prospettiva di genere e una riflessione esplicita dei provvedimenti della Convenzione in tutti gli sforzi che mirano al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e richiede allo Stato parte di includere l'informazione relativa nel suo prossimo Rapporto Periodico.**

#### **Ratifica di altri trattati**

**58. Il Comitato prende nota che l'adesione dello Stato ai nove maggiori strumenti internazionali per i diritti umani evidenziano il soddisfacimento da parte delle donne dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti gli aspetti della vita. Il Comitato incoraggia il Governo italiano a considerare di ratificare i trattati dei quali non è ancora parte, e più precisamente la Convenzione internazionale dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate.**

#### **Diffusione**

**59. Il Comitato richiede la traduzione in italiano e la diffusione ampia nello Stato parte delle presenti Osservazioni Conclusive in modo da rendere consapevoli le persone, inclusi i funzionali governativi, i politici, i parlamentari e le organizzazioni di donne e di diritti umani, dei passi che sono stati fatti per garantire de jure e de facto l'uguaglianza fra donne e uomini e i successivi passi che sono richiesti a tale riguardo.**

**Il Comitato richiede allo Stato parte di rafforzare la diffusione, in particolare alle organizzazioni di donne e per i diritti umani, della Convenzione, del suo Protocollo Opzionale, delle Raccomandazioni Generali del Comitato, della Dichiarazione di Pechino e del Piano d'Azione e dei risultati della XXIII Sessione Speciale dell'Assemblea Generale intitolata "*Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century*".**

#### **Follow-up alle Osservazioni Conclusive**

**60. Il Comitato richiede allo Stato parte di fornire, entro due anni, informazione scritta circa i passi intrapresi per implementare le Raccomandazioni contenute nei paragrafi 23 e 27 di cui sopra.**

#### **Preparazione del prossimo rapporto**

**61. Il Comitato richiede allo Stato parte di assicurare ampia partecipazione a tutti i ministeri e gli enti pubblici nella preparazione del suo prossimo rapporto e di consultare un numero variato di organizzazioni di donne e che**

**si occupano di diritti umani nel corso di quella fase.**

**62. Il Comitato richiede allo Stato parte di rispondere alle criticità espresse nelle presenti Osservazioni Conclusive nel suo prossimo Rapporto Periodico in base all'articolo 18 della Convenzione. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare il suo VII Rapporto Periodico a luglio 2015.**

**63. Il Comitato invita lo Stato parte a seguire le linee guida armonizzate su come relazionare in base ai trattati internazionali sui diritti umani approvate nel corso del V Inter-Committee Meeting of the Human Rights Treaty Bodies, di giugno 2006 (HRI/MC/2006/3 e Corr.1). Queste linee guida adottate dal Comitato nella sua XL Sessione a gennaio 2008 devono essere applicate in armonia con le linee guida per relazionare applicate ad un unico documento comune. Insieme, costituiscono le linee guida armonizzate per relazionare in base alla Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Il documento specifico dovrebbe essere limitato a 40 pagine mentre il documento comune aggiornato non dovrebbe superare le 80 pagine.**

**TRADUZIONE NON UFFICIALE A CURA DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE E  
PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI**

CERD/C/ITA/  
16-18

Generale

Distr. :

9 marzo 2012

Inglese

Originale:

**Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale  
Ottantesimo della Sessione  
13 febbraio - 9 marzo 2012**

**Esame dei rapporti presentati dagli Stati Parte ai sensi  
dell'articolo 9  
della Convenzione**

**Osservazioni conclusive**  
del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale  
**Italia**

1. Il Comitato ha esaminato i Rapporti periodici dell'Italia dal XVI al XVIII (CERD/C/ITA/16-18), presentati in un unico documento, nel corso delle sue sessioni 2156ma e 2157ma (CERD/C/SR.56 e CERD / C /SR.57), tenutesi il 5 marzo 2012. E nella sua 2164ma sessione (CERD / C / SR.64), tenutasi il 9 marzo 2012, ha approvato le seguenti osservazioni conclusive.

*A. Introduzione*

2. Il Comitato accoglie con favore il rapporto e loda la regolarità con quale lo Stato Parte ha interagito con il Comitato. Esprime apprezzamento per il dialogo tenuto con la ampia delegazione dello Stato Parte e ringrazia per le informazioni fornite oralmente ad integrazione del rapporto. Il Comitato accoglie con favore il dialogo positivo e costruttivo con la delegazione dello Stato Parte come pure i suoi sforzi per rispondere ai quesiti posti dai membri del Comitato.

## *B. Aspetti positivi*

3. Il Comitato prende atto con interesse della prossima revisione della legge n.482/1999 per consentire il riconoscimento delle comunità dei Rom, Sinti e Camminanti quali minoranze.

4. Il Comitato rileva inoltre il rafforzamento dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e le attività rilevanti intraprese dall' UNAR durante il periodo in esame.

5. Il Comitato accoglie con favore le misure legislative di inversione del onere della prova al convenuto per le cause civili di discriminazione razziale.

6. Il Comitato accoglie con favore la ratifica avvenuta il 5 giugno 2008 della Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa e la dichiarazione dello Stato Parte relativa all'imminente emendamento al Codice Penale per fronteggiare i discorsi di incitamento all'odio su Internet.

7. Il Comitato accoglie con favore la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di predisporre entro settembre 2012 un nuovo Piano nazionale d'azione contro tutte le forme di discriminazione razziale e di implementare a livello nazionale la Dichiarazione di Durban e il Programma d'azione.

8. Il Comitato accoglie con favore l'adozione il 24 febbraio 2012 della Strategia nazionale per l'inclusione delle comunità dei Rom, Sinti e Camminanti nel Quadro dell'Unione Europea che copre settori chiave rilevanti quali l'istruzione, l'occupazione, la salute e l'alloggio.

9. Il Comitato nota con particolare interesse le informazioni fornite dallo Stato Parte sulla creazione di un nuovo Ministero per Cooperazione e integrazione, responsabile, tra l'altro, delle relazioni interetniche.

10. Il Comitato accoglie con favore l'informazione che lo Stato Parte sta considerando di ritirare la sua dichiarazione circa l'articolo 4 della Convenzione.

## *C. Preoccupazioni e raccomandazioni*

11. Il Comitato prende atto dei dati statistici forniti sugli stranieri e sulle attività dell'UNAR, ma si rammarica per l'assenza nel Rapporto di dati sulla composizione etnica della popolazione. È altresì estremamente preoccupato per il censimento che ha avuto luogo a seguito dello stato di emergenza imposto nel maggio 2008 e il "Decreto per l'emergenza nomadi" (NED) circa gli insediamenti di comunità nomadi in Italia. È preoccupato per la informazione che nel corso di tale censimento siano state prese le impronte digitali e le fotografie dei residenti dei campi Rom e Sinti inclusi i bambini. Il Comitato prende atto della dichiarazione resa dallo Stato Parte che tali dati siano stati all'epoca distrutti.

Il Comitato invita lo Stato Parte a compilare dati disaggregati su la composizione etnica della sua popolazione. In considerazione della sua Raccomandazione Generale n.° 8 (1990) sulla identificazione rispetto ad una determinato gruppo etnico o razziale, il Comitato desidera ricordare che i modi in cui gli individui sono identificati come membri di gruppi razziali o etnici dovrebbero essere istituiti su base volontaria e anonima, e sulla base di auto-identificazione da parte delle persone interessate. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato Parte si astenga dal condurre censimenti di emergenza mirati a gruppi minoritari.

Il Comitato raccomanda fortemente che lo Stato Parte informi le comunità interessate che i dati del precedente censimento di emergenza sono stati distrutti.

12. Il Comitato si rammarica che le disposizioni di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione italiana non includano i non cittadini né è chiaro al Comitato che il reato di discriminazione razziale nella legislazione dello Stato Parte includa sia la finalità che l'effetto di atti vietati (art. 1). In considerazione della sua Raccomandazione Generale n° 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini, il Comitato esorta lo Stato Parte ad garantire che i non-cittadini godano di pari protezione e riconoscimento davanti alla legge. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di garantire che la sua legislazione e politiche non discriminino, in finalità o effetti, sulla base della razza, colore, ascendenza o l'origine nazionale o etnica. Il Comitato richiama l'attenzione dello Stato Parte sull'importanza di assicurare che le garanzie legislative contro la discriminazione razziale si applichino ai non cittadini indipendentemente dal loro status di immigrazione.

13. Il Comitato è preoccupato che, nonostante l'impegno dello Stato Parte alla sua creazione, non è stata ancora istituita una commissione nazionale per i diritti umani. In base alle informazioni ricevute dal Comitato, il disegno di legge pertinente, attualmente nella Seconda Camera (Camera dei Deputati), è stato finalizzato senza un'adeguata consultazione degli attori della società civile (art. 2).

Il Comitato prende atto dell'impegno assunto dallo Stato Parte di concludere al più presto il lungo processo volto a creare una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in linea con i Principi di Parigi (Allegato alla Risoluzione dell'Assemblea Generale 48/134 del 20 dicembre 1993).

Il Comitato esorta lo Stato Parte a coinvolgere attivamente gli attori della società civile in questo processo e di emendare il disegno di legge n. 4534 per garantire che l'istituzione sia pienamente conforme con i Principi di Parigi. Il Comitato invita lo Stato Parte a richiedere l'assistenza tecnica da parte dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani.

14. Il Comitato nota preoccupazioni sollevate in merito alla necessità di aumentare l'indipendenza dell'UNAR come unico organo di uguaglianza istituito in conformità con le Direttive dell'Unione Europea (art. 2).

Rilevando l'impegno dello Stato Parte a migliorare l'indipendenza funzionale, amministrativa e di gestione dell'UNAR, il Comitato raccomanda che lo Stato Parte adotti le misure necessarie per garantire l'indipendenza di UNAR in modo che possa implementare le sue attività in maniera più efficiente.

15. Il Comitato deplora gli sgombri mirati delle comunità di Rom e Sinti avvenute dal 2008 nel contesto del NED e prende atto con preoccupazione della mancanza di rimedi forniti loro nonostante la sentenza di annullamento il NED da parte del Consiglio di Stato nel novembre 2011. Teme che gli sgomberi forzati abbiano reso alcune famiglie di Rom e Sinti dei senza fissa dimora e si rammarica per i modi in cui il personale di sicurezza e gli accessi video-controllati ad alcuni di questi campi vengano utilizzati. Come indicato nelle sue Osservazioni Conclusive precedenti, il Comitato è preoccupato che le popolazioni Rom, Sinti e Camminanti, sia cittadini che non cittadini (stranieri), vivano in una situazione di segregazione de facto dal resto della popolazione in campi, che spesso mancano dei servizi più basilari. Il Comitato prende atto della dichiarazione della delegazione sull'intenzione di adottare una nuova politica della casa a favore di Rom e Sinti (art. 3).

Il Comitato invita lo Stato Parte ad adottare le misure necessarie per evitare gli sgomberi forzati e fornire un'alternativa adeguata in materia di casa per queste comunità. Sollecita inoltre lo Stato Parte ad astenersi dal sistemare i Rom in campi

fuori dalle aree popolate, senza servizi base quali i servizi sanitari e l'istruzione. Tenendo conto delle sue Raccomandazioni Generali n. 27 (2000) in materia di discriminazione nei confronti dei Rom e il n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini, così come del Piano Nazionale per l'inclusione delle comunità di Rom, Sinti e Camminanti, il Comitato incoraggia lo Stato Parte di intensificare gli sforzi per evitare la segregazione residenziale delle comunità di Rom e Sinti comunità, cittadini e non cittadini(stranieri), e di sviluppare programmi di edilizia popolare per loro.

Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, il Comitato raccomanda allo Stato Parte di adottare misure appropriate per fornire rimedi efficaci ai membri delle comunità Rom e Sinti per tutti gli effetti negativi che hanno seguito l'attuazione del NED, anche fornendo loro alloggi adeguati e garantendo che campi di segregazione non siano l'unica soluzione abitativa a loro disposizione.

16. Pur rilevando che la legge n 654/1975 punisce la discriminazione razziale e che la Legge 205/1993 (Legge Mancino), prevede circostanze aggravanti per i reati comuni commessi con motivazioni razziali, il Comitato è preoccupato che la disposizione delle circostanze aggravanti venga utilizzata quando un movente razzista sembra essere l'unica motivazione, ma non quando ci sono motivazioni miste. Il Comitato si rammarica anche per la mancanza di informazioni sulle decisioni adottate in applicazione della presente disposizione e le sanzioni per la propaganda di superiorità razziale o etnica (art. 4).

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di modificare l'articolo 61 del Codice Penale in modo da stabilire che un reato con motivazione razzista costituisce una circostanza aggravante, anche nei casi dove ci sono motivazioni miste. Raccomanda inoltre che lo Stato Parte adotti le misure necessarie per perseguire e punire i casi di diffusione di idee di superiorità razziale e di incitamento alla violenza o al crimine di matrice razzista, in conformità alle disposizioni di legge e con l'articolo 4 della Convenzione.

17. Il Comitato è estremamente preoccupato per la prevalenza di discorsi razzisti, la stigmatizzazione e gli stereotipi nei confronti di Rom, Sinti, Camminanti e non cittadini(stranieri). Il Comitato è preoccupato che nei pochi casi in cui i politici sono stati perseguiti per affermazioni discriminatorie, le sospensioni dell'esecuzione hanno permesso ai perseguiti di proseguire le loro attività politiche e di eleggibilità alle elezioni. Il Comitato rileva che il diritto fondamentale alla libertà di espressione non protegge la diffusione di idee di superiorità razziale o di incitamento all'odio razziale. Il Comitato è anche preoccupato del fatto che la discriminazione razziale sia in aumento nei media e su Internet, in particolare sui social network (artt. 2 e 4).

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di:

Adottare misure appropriate per perseguire gli individui, compresi i politici, per gli atti di cui all'articolo 4, e per garantire che il principio giuridico della sospensione dell'esecuzione non impedisce alla giustizia di prevalere. Il Comitato desidera sottolineare che il fondamentale diritto alla libertà di espressione non deve sottrarre ai principi di uguaglianza e di non discriminazione in quanto l'esercizio del diritto della libertà di espressione porta con sé responsabilità speciali, tra cui l'obbligo di non diffondere idee sulla superiorità razziale o di odio.

Rafforzare il mandato dell'Autorità che controlla i media per assicurare che le affermazioni razziste siano perseguite e alle vittime concesse le riparazioni. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di assicurarsi che i media non

stigmatizzano, stereotipino o bersagliano in maniera negativa i non cittadini e le minoranze etniche. Incoraggia lo Stato Parte a invitare i media a rispettare rigorosamente la Carta di Roma, al fine di evitare un linguaggio razzista, discriminatorio o preconcetto. Incoraggia inoltre lo Stato Parte a considerare di ratificare il Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea sulla criminalità informatica relativa alla criminalizzazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi tramite i sistemi computerizzati.

Sensibilizzare i giornalisti e operatori dei media sulla loro responsabilità a non diffondere pregiudizi e ad evitare di riportare incidenti che coinvolgano non cittadini (stranieri), membri di comunità Rom e Sinti in un modo che stigmatizzi tali comunità nel loro complesso, tenendo conto delle sue Raccomandazioni Generali n. 27 (2000) in materia di discriminazione nei confronti dei Rom e il n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini (stranieri).

18. Il Comitato è profondamente preoccupato per diversi casi di violenza razzista e gli omicidi di un numero di migranti, comprese le persone di discendenza africana e membri delle comunità Rom e Sinti. È altresì preoccupato per la violenza razzista manifestata nei confronti di membri di questi gruppi, compresa la distruzione dei loro beni (artt. 2, 4 e 6).

Tenendo conto della sua Raccomandazione Generale n° 31 (2005) sulla prevenzione della discriminazione razziale nell'amministrazione e nel funzionamento del sistema di giustizia penale, il Comitato raccomanda che lo Stato Parte garantisca la sicurezza e l'integrità dei non-cittadini (stranieri), e di Rom e Sinti, senza alcuna discriminazione, adottando misure per prevenire atti di violenza razzista contro di loro, e di assicurare un'azione pronta da parte della polizia, dei pubblici ministeri e dei giudici e assicurarsi che gli autori, incluse le autorità politiche, non godano di impunità de iure o de facto. Raccomanda anche che lo Stato Parte raccolga sistematicamente dati sui crimini d'odio razziale.

19. Il Comitato si rammarica che le comunità Rom, Sinti e Camminanti continuino a subire una grave emarginazione e discriminazione. Esprime rammarico che misure come il NED abbiano favorito stereotipi, pregiudizi e atteggiamenti negativi verso queste comunità. Il Comitato deplora la persistenza di stereotipi che associano le minoranze etniche e non cittadini (stranieri) con la criminalità, e l'Islam con il terrorismo (artt. 3 e 5).

In vista del Piano nazionale per l'inclusione delle comunità di Rom, Sinti e Camminanti, il Comitato raccomanda che lo Stato Parte avvii consultazioni con queste comunità e le organizzazioni che li rappresentano per l'attuazione, monitoraggio e valutazione di tale questa strategia. Particolare attenzione dovrebbe essere data al godimento dei loro diritti economici, sociali e culturali, nonché attività di sensibilizzazione sulla tolleranza, il rispetto della diversità, la coesione sociale e la non discriminazione nella società italiana. Il Comitato, tenendo conto delle sue Raccomandazioni Generali n. 27 (2000) discriminazione contro i Rom e n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini (stranieri), invita lo Stato Parte a tenerlo informato per quanto riguarda l'attuazione e l'impatto delle azioni previste dal summenzionato Piano.

Tenendo conto dell'intersezione esistente fra discriminazione razziale e religiosa, il Comitato raccomanda che lo Stato Parte aumenti i suoi sforzi per prevenire e combattere la discriminazione razziale contro i Musulmani e favorisca il dialogo con le comunità musulmane.

20. Il Comitato esprime la sua preoccupazione che i minori delle comunità Rom e Sinti continuino a subire discriminazioni in materia di accesso all'istruzione. È preoccupato per le informazioni che gli sgombri forzati e le condizioni di alloggio inadeguate abbiano influenzato negativamente l'iscrizione scolastica e la frequenza dei bambini di queste comunità.

Il Comitato è inoltre preoccupato per il tasso di abbandono della scuola superiore e il basso numero di bambini Rom e Sinti iscritti alle scuole secondarie oltre al fatto che pochissimi di loro proseguono nella istruzione superiore (art. 5).

Il Comitato esorta lo Stato Parte ad intensificare gli sforzi per assicurare l'effettivo accesso all'istruzione da parte dei bambini Rom e Sinti e di altri gruppi vulnerabili. Il Comitato raccomanda che lo Stato Parte adotti tutte le misure necessarie per facilitare l'inclusione di tutti i bambini Rom e Sinti nel sistema scolastico. A questo proposito, il Comitato incoraggia lo Stato Parte al fine di evitare attuare politiche che possano indirettamente discriminare nei confronti di questi gruppi o influenzare la loro frequenza scolastica. Si raccomanda allo Stato Parte di assicurarsi che il provvedimento amministrativo che limita al 30% il numero di bambini con nazionalità non italiana in ciascuna classe non influisca negativamente sull'iscrizione scolastica di minori provenienti da gruppi più vulnerabili.

Il Comitato esorta lo Stato Parte a reclutare personale scolastico tra i membri delle comunità Rom e Sinti, per promuovere una educazione interculturale nelle scuole e per fornire formazione al personale scolastico e attività di sensibilizzazione per i genitori Rom e Sinti.

21. Il Comitato lamenta la mancanza di informazioni sulla situazione delle donne migranti e donne appartenenti alle comunità Rom e Sinti. Teme che la situazione già deplorabile di questi gruppi per quanto riguarda il godimento dei diritti umani in Italia possa essere peggiore per le donne appartenenti a queste comunità (art. 5).

Tenendo conto della sua Raccomandazione Generale n. 25 (2000) sulla discriminazione razziale connessa con la dimensione di genere, il Comitato raccomanda che lo Stato Parte fornisca dati sulle difficoltà incontrate dalle donne Sinti e Rom come pure le donne migranti, e che fornisca informazioni sulle misure adottate per garantire a tali donne l'uguale godimento dei loro diritti sanciti dalla Convenzione.

22. Il Comitato è preoccupato che, nonostante le sue precedenti raccomandazioni, le precarie condizioni nei centri di assistenza, accoglienza e identificazione siano peggiorate con l'arrivo di migranti dal Nord Africa, soprattutto negli ultimi anni. Il Comitato è preoccupato per le informazioni secondo cui i migranti hanno più probabilità di essere arrestati e spesso ricevono pene più severe rispetto Italiani. Questa situazione può anche essere stata aggravata dalla legge n.94/2009, che criminalizza l'ingresso e la permanenza irregolare in Italia, e la legge n. 129/2011 che consente la detenzione dei migranti irregolari per un massimo di 18 mesi. Il Comitato è preoccupato dalle violazioni alle norme internazionali in materia di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo come dimostrato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 23 febbraio 2012 contro lo Stato Parte per l'espulsione collettiva di 24 somali ed eritrei (artt. 2 e 5).

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di:

Adottare le misure necessarie per garantire che le condizioni nei centri per i rifugiati e richiedenti asilo siano conformi agli standard internazionali. Il Comitato prende atto della dichiarazione dello Stato Parte che si stanno intraprendendo i passi preliminari per attuare la decisione della Corte Europea

dei diritti dell'uomo inclusi accordi bilaterali con i paesi del Nord Africa al fine di evitare simili violazioni dei diritti umani in futuro. Il Comitato desidera ribadire che lo Stato Parte ha l'obbligo sotto il suo diritto internazionale per i diritti umani a rispettare il principio di non-refoulement e di garantire che i migranti non siano soggetti a espulsioni collettive.

Cercare di eliminare gli effetti discriminatori di alcune parti della sua legislazione e prevenire arresti e condanne più severe basate esclusivamente sull'origine o status degli individui sul suo territorio e monitorare e punire la discriminazione razziale da parte delle forze dell'ordine.

Adottare una strategia globale a lungo termine per la protezione dei rifugiati e richiedenti asilo in aggiunta a qualsiasi misura di emergenza in conformità con la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 in materia di status di rifugiato.

23. Il Comitato prende atto delle difficoltà incontrate da parte di non-cittadini(stranieri) nell'accedere ad alcuni servizi sociali forniti in particolare dalle autorità locali. Ad esempio, secondo la legge 133/2008 non possono accedere rimborsi d'affitto offerti dallo Stato Parte senza fornire un certificato di residenza per un minimo di dieci anni. Il Comitato esprime la propria preoccupazione che la discriminazione contro i non-cittadini(stranieri) nel mercato del lavoro persiste. E' anche preoccupato per la mancanza di una protezione legale appropriata per i migranti, in particolare contro condizioni di lavoro di sfruttamento e abuso.

In linea con la sua Raccomandazione Generale n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini (stranieri), il Comitato raccomanda che lo Stato Parte rimuova gli ostacoli che impediscono il godimento dei diritti economici, sociali e culturali da parte di non-cittadini (stranieri), in particolare il loro diritto alla educazione, ad un alloggio adeguato, al lavoro e alla salute. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di emendare la sua legislazione per consentire i migranti privi di documenti di rivendicare diritti derivanti dalla precedente occupazione e di presentare denunce, indipendentemente dallo stato di immigrazione.

Raccomanda inoltre che lo Stato Parte prenda tutte le altre misure per eliminare la discriminazione contro i non-cittadini (stranieri) in relazione ai requisiti e le condizioni di lavoro.

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di rivedere alcune delle sue politiche amministrative e di organizzare attività di sensibilizzazione per le autorità regionali e locali sul divieto di discriminazione razziale, compreso l'accesso non discriminatorio ai servizi sociali servizi.

24. Il Comitato rileva che un certo numero di Rom che è giunto in Italia dopo lo smantellamento dell'ex Jugoslavia ha vissuto in Italia per molti anni senza la cittadinanza, una situazione che colpisce anche i loro figli Il Comitato rileva che la cittadinanza per i bambini nati in Italia i cui genitori sono stranieri deve essere ancora concessa (art. 5).

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di adottare misure per facilitare l'accesso alla cittadinanza per apolidi Rom, Sinti e non cittadini (stranieri) che hanno vissuto in Italia da molti anni, e fare particolare attenzione e rimuovere gli ostacoli esistenti. Tenendo conto della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi e alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia, il Comitato

raccomanda anche allo Stato Parte di adottare misure per ridurre l'apolidia, in particolare l'apolidia tra i minori Rom e Sinti e i bambini nati in Italia.

25. Il Comitato prende atto del numero persistentemente basso di procedimenti e condanne per discriminazione razziale, nonostante molte manifestazioni di discriminazione razziale o etnica e gli stereotipi. Pur rilevando che una revisione della Legge n. 654 è in elaborazione per aumentare rimedi efficaci per le vittime di discriminazione razziale, teme che lo Stato Parte non abbia adottato misure efficaci per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rimedi giuridici a disposizione delle vittime nonché di ridurre i costi dei procedimenti giudiziari (artt. 2 e 6).

Il Comitato chiede allo Stato Parte di fornire dati statistici sulle denunce, sui procedimenti giudiziari e le condanne relative ad atti di razzismo e xenofobia, nonché della compensazione data alle vittime di tali atti. Il Comitato raccomanda inoltre che UNAR continui la sua collaborazione con le organizzazioni non governative nella assistenza alle vittime di razzismo e incoraggia lo Stato Parte a rivedere il sistema di registrazione in modo da facilitare l'inserimento delle organizzazioni non governative sulla "lista", consentendo loro di avviare l'azione legale per conto delle vittime.

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di sensibilizzare la popolazione, compresi i gruppi sociali più vulnerabili, circa i rimedi giuridici e amministrativi e aumentare i servizi legali gratuiti per tali gruppi. Chiede che lo Stato Parte includa ulteriori informazioni sulle misure adottate per migliorare il risarcimento delle vittime di discriminazione razziale nel suo prossimo rapporto periodico.

26. Il Comitato è preoccupato per la mancanza di formazione sistematica specializzata per funzionari delle forze dell'ordine sugli obblighi internazionali dello Stato Parte ai sensi della Convenzione, che può spiegare l'esiguo numero di procedimenti giudiziari e condanne per discriminazione razziale, nonostante l'elevato numero di crimini e violenza per odio (Artt. 2, 6 e 7).

Il Comitato desidera ricordare che, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, gli Stati Parte devono assicurare che tutte le autorità pubbliche nazionali e locali non praticino discriminazione razziale. Il Comitato raccomanda vivamente che i funzionari delle forze dell'ordine ricevano una formazione intensiva per garantire che, nello svolgimento delle loro funzioni, rispettino e sostengano tutti i diritti umani per tutti, senza discriminazione. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di assicurare che le rivendicazioni di discriminazione razziale siano studiate a fondo e siano assoggettate ad un controllo indipendente. Invita inoltre lo Stato Parte a favorire l'assunzione di persone appartenenti a gruppi etnici nella polizia o altre forze dell'ordine.

27. Il Comitato è preoccupato che il sistema fortemente decentrato d'Italia possa portare a diversità di politiche e decisioni a livello di regioni e province in materia di discriminazione fondata sulla origine razziale o etnica. Il Comitato rileva inoltre la necessità di adottare un piano di azione globale e comprensivo sui diritti umani alla luce della frammentarietà delle misure sui diritti umani adottate dalle autorità regionali (artt. 2 e 5).

28. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di istituire un meccanismo di consultazione e coordinamento con le autorità locali, in modo da evitare politiche e decisioni contrarie agli articoli 2 e 5 della Convenzione. Incoraggia lo Stato Parte ad adottare un piano d'azione in materia di diritti umani globale e comprensivo.

29. Tenendo presente l'indivisibilità di tutti i diritti umani, il Comitato esorta lo Stato Parte a considerare la ratifica quei trattati internazionali sui diritti umani che

non ha ancora ratificato, in particolare i trattati le cui disposizioni hanno un impatto diretto sulla materia della discriminazione razziale, come la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie (1990).

30. Alla luce della sua Raccomandazione Generale n. 33 (2009) sul follow-up alla Conferenza di revisione di Durban, il Comitato si compiace che lo Stato Parte abbia dato attuazione alla Dichiarazione di Durban e il programma d'azione, adottato nel settembre 2001 dalla Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza, adottando un piano d'azione nazionale contro il razzismo nel 2006 e attualmente stendendo un nuovo piano. Il Comitato chiede che lo Stato Parte includa nel suo prossimo rapporto periodico informazioni specifiche sull'implementazione di tale piano d'azione.

31. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di consultarsi e ampliare il dialogo con le organizzazioni della società civile che operano nel settore tutela dei diritti umani, in particolare nella lotta contro la discriminazione razziale e in connessione con la preparazione del prossimo rapporto periodico.

32. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di ratificare gli emendamenti all'articolo 8, comma 6, della Convenzione, adottata il 15 gennaio 1992 al quattordicesimo incontro degli Stati Parte alla Convenzione e approvata dall'Assemblea Generale nella sua Risoluzione 47/111 del 16 dicembre 1992. A questo proposito, il Comitato cita la Risoluzione dell'Assemblea Generale 61/148, 63/243 e 65/200, in cui l'Assemblea Generale invita caldamente gli Stati Parte ad accelerare le loro procedure di ratifica nazionali per quanto riguarda l'emendamento della Convenzione concernente il finanziamento del Comitato e di notificare al Segretario Generale prontamente per iscritto il loro accordo all'emendamento.

33. Il Comitato raccomanda che i rapporti dello Stato Parte siano resi prontamente disponibili e accessibili al pubblico al momento della loro presentazione, e che le Osservazioni del Comitato per quanto riguarda questi rapporti vengano ugualmente rese pubbliche nelle lingue ufficiali e le altre lingue comunemente usate, a seconda dei casi.

34. Notando che lo Stato Parte non ha presentato un documento di base (Core Document), il Comitato esorta lo Stato Parte a presentare un documento di base secondo le linee guida armonizzate in materia di relazione di cui ai trattati internazionali sui diritti umani, in particolare quelli sul documento base comune, adottato dal quinto inter-Committee sulle convenzioni internazionali in materia di diritti umani (human rights treaty bodies) a tenutasi nel giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).

35. In conformità con l'articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione e articolo 65 del suo regolamento interno modificato, il Comitato chiede allo Stato Parte di fornire informazioni, entro un anno dall'adozione delle presenti Conclusioni, al seguito alle raccomandazioni contenute nei paragrafi 13 e 15 di cui sopra.

36. Il Comitato desidera inoltre attirare l'attenzione dello Stato Parte sulla particolare importanza delle Raccomandazioni di cui ai paragrafi 12, 18 e 25 e sollecita lo Stato Parte a fornire informazioni dettagliate nel suo prossimo rapporto periodico sulle misure concrete adottate per attuare questi Raccomandazioni.

37. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di presentare il suo XIX e XX rapporto

periodico in un unico documento, il 4 febbraio 2015, tenendo conto delle linee guida per il CERD documento specifico adottato dal Comitato durante la sua settantunesima sessione (CERD / C /2007/1), e che affronti tutti i punti sollevati nelle presenti Osservazioni Conclusive. Il Comitato invita inoltre lo Stato Parte a rispettare il limite di 40 pagine per i rapporti per le convenzioni specifiche (treaty-specific reports) e 60-80 pagine per il documento comune di base comune (vedi linee guida armonizzate per li rapporti contenute nel documento HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).

CRC/C/ITA/  
CO/3-4

Nazioni Unite

CRC/C/ITA/CO/3-4

## Convenzione sui diritti del fanciullo

Distr.:  
generale  
31 ottobre  
2011

Originale:  
inglese **Comitato  
sui diritti  
dell'infanzia  
Cinquantottesima  
sessione**

19 settembre - 7 ottobre 2011

**Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi  
dell'articolo 44 della**

**Convenzione Osservazioni conclusive: Italia**

1. Il Comitato ha esaminato il terzo e quarto rapporto periodico consolidato dell'Italia (CRC/C/ITA/3-4) durante le riunioni 1642 e 1643 (vedere CRC/C/SR.1642 e 1643) tenutesi il 20 settembre 2011 e ha formulato, durante la riunione 1668 tenutasi il 7 ottobre 2011, le seguenti osservazioni conclusive.

## I. Introduzione

2. Il Comitato ha accolto con favore la presentazione da parte dello Stato parte del rapporto periodico (CRC/C/ITA/3-4) e della risposta scritta al proprio elenco di problematiche (CRC/C/ITA/Q/3-4/Add.1), che forniscono chiarimenti in merito alla situazione dello Stato stesso. Esprime inoltre il proprio apprezzamento per il dialogo aperto e costruttivo avuto con la delegazione interistituzionale di alto livello dello Stato parte.

## II. Misure di follow-up adottate e progressi ottenuti dallo Stato parte

3. Il Comitato accoglie come positiva l'adozione delle seguenti misure legislative:

- (a) legge n. 62/2011 sulla tutela del rapporto tra le madri in carcere e i figli minori, aprile 2011;
- (b) legge 112/2011 sulla costituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, luglio 2011;
- (c) legge 38/2006 sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pedopornografia anche su Internet, febbraio 2006;
- (d) legge n. 54/2006 sulle disposizioni riguardanti la separazione dei genitori e la custodia condivisa dei minori, febbraio 2006;
- (e) legge n. 296/2006 sull'obbligo scolastico della durata di almeno 10 anni e sull'aumento dell'età minima per il lavoro da 15 a 16 anni, dicembre 2006;
- (f) legge n. 7/2006 sulle disposizioni riguardanti la prevenzione e il divieto della pratica della mutilazione genitale femminile, gennaio 2006.

4. Il Comitato accoglie inoltre con favore la ratifica o l'adesione a quanto segue:

- (a) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, 2010;
- (b) Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità e relativo protocollo opzionale, 2009;
- (c) Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, 2006;
- (d) Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, 2007.

5. Il Comitato accoglie con favore anche le seguenti misure istituzionali e di indirizzo:

- (a) il rinnovo del mandato dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel 2010,;
- (b) piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei

soggetti in età evolutiva (2010-2011);

(c) piano straordinario di intervento per lo sviluppo di un sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia (2007-2009);

(d) istituzione del Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007;

(e) istituzione del Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta di esseri umani(2007), della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (2007) e dell'Osservatorio nazionale sulla tratta di esseri umani (2007);

(f) piano di azione nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale (2006-2008).

Principali aree di preoccupazione e raccomandazioni

Misure generali di implementazione (artt. 4, 42 e 44, par. 6 della Convenzione)Raccomandazioni precedenti del Comitato

6. Il Comitato accoglie con favore l'impegno dello Stato parte per l'implementazione delle osservazioni conclusive espresse in merito al precedente rapporto dello Stato parte (CRC/C/15/Add.198, 2003) e sui rapporti iniziali, come previsto dal Protocollo Opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori (CRC/C/OPSC/ITA/CO/1, 2006) e dal Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1 e Corr 1, 2006). Il Comitato, tuttavia, si rammarica che molte delle sue preoccupazioni e raccomandazioni non siano state affrontate o siano state affrontate in modo insufficiente.

7. Il Comitato invita lo Stato parte ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare le raccomandazioni non ancora implementate o implementate in modo insufficiente, comprese quelle riguardanti il coordinamento, l'assegnazione delle risorse, la formazione sistematica sulla Convenzione, la non discriminazione, gli interessi dei minori, il diritto all'identità, l'adozione, la giustizia minorile e i minori rifugiati e richiedenti asilo, nonché a fornire un follow-up adeguato alle raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive.

#### Coordinamento

8. Il Comitato è preoccupato che il trasferimento dei poteri dagli enti di governo centrali a quelli regionali, fino agli organi più decentrati, possa portare a un'applicazione non uniforme della Convenzione a livello locale. In questo contesto, infatti, teme che si trovino a coesistere diversi meccanismi di coordinamento, tra cui l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che potrebbe non disporre del mandato appropriato per coordinare in modo efficace gli indirizzi e i programmi dei molti organismi che operano per l'applicazione dei diritti dei minori. Il Comitato è preoccupato inoltre per la mancanza presso la Conferenza stato-regioni di un gruppo di lavoro per il coordinamento della pianificazione e dell'applicazione delle politiche riguardanti i diritti dei minori.

9. Nel ribadire che il Governo centrale è responsabile dell'applicazione della Convenzione, dell'esercizio di una funzione guida e del supporto necessario ai governi regionali in questa materia, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:

(a) Riveda e chiarisca il ruolo dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di coordinare l'applicazione degli indirizzi e dei programmi riguardanti i diritti dei minori tra tutti i ministeri e le istituzioni interessate e a ogni livello. Nel far ciò, lo Stato parte è invitato a rafforzare e ad assicurarsi tutte le

risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per implementare politiche riguardanti i diritti dei minori che siano complete, coerenti e uniformi a livello nazionale, regionale e locale.

(b) Sviluppi meccanismi efficaci per garantire un'applicazione coerente della Convenzione in tutte le regioni, rafforzando il coordinamento tra il livello nazionale e regionale e adottando standard nazionali quali ad esempio i livelli essenziali per l'erogazione dei servizi sociali (*Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali LIVEAS*).

#### Piano di azione nazionale

10. Pur prendendo atto dell'adozione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2010-2011, il Comitato esprime preoccupazione rispetto alla mancata implementazione del Piano, non essendo state assegnate risorse, oltre al fatto che il processo di assegnazione dei fondi a livello regionale può ritardare ulteriormente la sua attuazione. Il Comitato è inoltre preoccupato perché il Piano di azione non prevede un sistema specifico di monitoraggio e valutazione.

11. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di assegnare senza ulteriori ritardi i fondi necessari per la realizzazione del Piano di azione a livello nazionale e di incoraggiare il più possibile le regioni a stanziare le somme necessarie per le attività previste a livello regionale. Il Comitato chiede che lo Stato parte riesamini il Piano di azione nazionale, includendovi un sistema specifico di monitoraggio e valutazione. Raccomanda inoltre che lo Stato parte si faccia carico dell'integrazione, nel Piano di azione nazionale attuale e in quelli successivi, delle misure di follow-up contenute nelle presenti osservazioni conclusive.

#### Monitoraggio indipendente

12. Il Comitato apprezza l'istituzione, con legge del luglio 2011, del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Pur accogliendo con favore l'istituzione del Garante per l'infanzia in molte regioni, teme tuttavia che queste istituzioni differiscano considerevolmente in termini di mandato, composizione, struttura, risorse e nomina e che non tutti i Garanti regionali ricevano il mandato necessario per accogliere ed esaminare le istanze individuali. Il Comitato si rammarica inoltre che la creazione di un organismo indipendente nazionale per i diritti umani abbia richiesto tanto tempo.

13. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di istituire rapidamente il nuovo ufficio del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dotandolo di risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti per assicurarne l'indipendenza e l'efficacia, come previsto dal commento generale del Comitato n. 2 (2002) sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani per la promozione e la tutela dei diritti dei minori. Raccomanda inoltre che lo Stato parte garantisca la protezione e la promozione uniformi ed efficienti dei diritti dei minori in tutte le regioni, compresa l'assistenza e il coordinamento degli esistenti Garanti regionali per i minori da parte del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Il Comitato esorta lo Stato parte ad accelerare il processo di creazione e attivazione di un meccanismo nazionale indipendente per i diritti umani pienamente conforme a quanto previsto dai Principi di Parigi, al fine di garantire un monitoraggio completo e sistematico dei diritti umani, compresi quelli dei minori.

## Assegnazione delle risorse

14. Il Comitato lamenta, nel Rapporto presentato dallo stato parte, la mancanza di informazioni relative all'implementazione della sua precedente raccomandazione (CRC/C/15/add.198, par. 9), concernente la richiesta di una analisi specifica di tutti i fondi statali e regionali destinati all'infanzia.. In particolare, il Comitato teme i recenti tagli di bilancio che hanno interessato il settore dell'istruzione e il mancato finanziamento del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi 2010, nonché la riduzione dei fondi per la Politica per la famiglia, per il Fondo nazionale per le politiche sociali e per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Il Comitato esprime la sua preoccupazione per le disparità a livello regionale nell'assegnazione e nella spesa dei fondi destinati ai minori, compresi i settori della prima infanzia, istruzione e salute. Teme inoltre per il recente deterioramento della valutazione dello Stato parte nelle classifiche internazionali riguardanti la corruzione e per le eventuali conseguenze sui diritti dei minori. Alla luce della situazione finanziaria in cui si trova attualmente l'Italia, il Comitato sottolinea il rischio che i servizi destinati ai minori possano mancare della tutela e del sostegno necessari.

15. Il Comitato ribadisce la sua precedente raccomandazione (CRC/C/15/add.198, par.9) al fine di effettuare un'analisi completa sull'allocatione delle risorse per le politiche a favore dei minori a livello nazionale e regionale. Sulla base dei risultati di tale analisi, lo Stato parte dovrà assicurare stanziamenti di bilancio equi per i minori in tutte le 20 regioni, con particolare attenzione alla prima infanzia, ai servizi sociali, all'istruzione ed ai programmi di integrazione per i figli dei migranti e delle altre comunità straniere. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte affronti con efficacia il problema della corruzione e garantisca che, pur nell'attuale situazione finanziaria, tutti i servizi per i minori siano protetti dai tagli.

## Raccolta dei dati

16. Il Comitato prende atto della creazione di un sistema informativo nazionale sull'assistenza e la tutela dei minori e delle loro famiglie che sarà completato nel 2012. Nonostante ciò, conferma i propri timori per la scarsità dei dati disponibili sul rispetto dei diritti dei minori, in particolare le statistiche sui bambini vittime di violenza, privati dell'ambiente familiare (compresi i minori in affidamento), vittime di sfruttamento economico, affetti da disabilità, adottati, rifugiati e richiedenti asilo. Esprime inoltre preoccupazione per le notevoli differenze esistenti nella capacità e nell'efficacia dei meccanismi di raccolta dei dati a livello regionale.

17. Il Comitato sollecita lo Stato parte a garantire che il sistema informativo nazionale sull'assistenza e la tutela dei minori e delle loro famiglie raggiunga la piena operatività e disponga delle necessarie risorse umane, tecniche e finanziarie per essere efficace nella raccolta delle informazioni pertinenti in tutto il paese, rafforzando così la capacità dello Stato parte di promuovere e tutelare i diritti dei minori. In particolare, raccomanda allo Stato parte l'adozione di un approccio pienamente coerente in tutte le regioni, per misurare e affrontare efficacemente le disparità regionali.

## Formazione

18. Nonostante le informazioni riguardanti alcuni corsi di formazione offerti ai

funzionari di polizia e dei Carabinieri, il Comitato lamenta che lo Stato parte non abbia ancora applicato la raccomandazione precedente(CRC/C/15/Add.198, par. 19 (d) e 31) sulla formazione sistematica relativa ai diritti dei minori e alla Convenzione rivolta a tutti i gruppi professionali che lavorano con i bambini, compresi funzionari di polizia, Carabinieri, inquirenti, giudici, avvocati, custodi legali dei minori (curatori), funzionari pubblici, operatori sociali e assistenziali, funzionari degli enti pubblici locali, insegnanti e personale sanitario.

19. Il Comitato ribadisce la sua raccomandazione di istituire un sistema di formazione regolare, obbligatorio e continuo sui diritti dei minori per tutte le figure professionali che lavorano con i minori, in particolare funzionari di polizia, carabinieri, giudici e personale penitenziario.

#### Diritti dei minori e aziende

20. Il Comitato sottolinea con favore l'obbligo generale per le aziende di rispettare i principi costituzionali e nota come la responsabilità sociale aziendale venga promossa, regolata e applicata nell'ambito di iniziative decise autonomamente dalle società. Rileva inoltre che ulteriori misure legislative sulla responsabilità sociale aziendale, comprese le esenzioni fiscali per le società che soddisfano determinati parametri, è attualmente alla discussione del Senato e della Camera dei deputati (rispettivamente legge n. 386 e legge n. 59). Il Comitato ribadisce tuttavia il suo timore che tale legislazione non abbia sufficientemente considerato i diritti dei minori. Esprime inoltre la sua preoccupazione per i sospetti sul ricorso al lavoro minorile forzato nella raccolta di cotone importato dai paesi europei, tra cui l'Italia, che in tal modo potrebbe favorire lo sfruttamento dei minori nei paesi esportatori. Il Comitato sottolinea che questo aspetto è attualmente oggetto di indagini da parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e che il Parlamento Europeo sta discutendo una bozza di risoluzione che richiede, tra l'altro, al Consiglio e alla Commissione la creazione di un Comitato di indagine e il ritiro temporaneo del sistema di preferenze generalizzato del settore cotoniero, finché l'ILO non presenterà le sue conclusioni.

21. Considerato che la responsabilità primaria di protezione e di rispetto dei diritti dei minori da parte degli operatori pubblici e privati è riconducibile agli Stati, il Comitato raccomanda l'inclusione di misure specifiche sui diritti dei minori nella legislazione attualmente all'esame del Senato e della Camera dei deputati, al fine di introdurre parametri di responsabilità aziendale anche in relazione ai diritti umani, con specifico riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Sarebbe inoltre importante per la legge prevedere la possibilità, da parte degli organismi di supervisione, di rivolgersi all'autorità giudiziaria per i casi di abuso dei diritti umani e dei minori, comprese le attività delle aziende con sede legale in Italia e società partner all'estero. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte assuma le sue responsabilità nell'Unione Europea per fare in modo che il cotone ottenuto con lavoro minorile (prodotto in Europa o altrove) non possa avere accesso al mercato europeo, avvalendosi della propria influenza per garantire che gli accordi commerciali europei rispettino i diritti dei minori. Lo Stato parte potrebbe inoltre elaborare una struttura chiara riconducibile alla legislazione proposta per implementare un monitoraggio efficace che assicuri che le aziende con sede legale in Italia non si avvalgano di manodopera minorile nemmeno tramite i fornitori o i partner aziendali stranieri.

#### Cooperazione internazionale

22. Il Comitato prende atto che nel 2006 lo Stato parte ha destinato circa lo 0,20% del reddito nazionale lordo (RNL) all'assistenza internazionale e che si è impegnata a raggiungere l'obiettivo concordato a livello internazionale dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2015. Nota tuttavia con preoccupazione che i livelli degli aiuti pubblici allo sviluppo, compreso il contributo a favore del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), dopo il picco del 2006 sono diminuiti costantemente, giungendo a meno della metà di tale importo nel 2010.

23. Alla luce dei vincoli finanziari imposti a molti paesi, il Comitato incoraggia lo Stato parte ad adoperarsi per correggere il calo degli aiuti pubblici allo sviluppo e a riconfermare una tendenza alla crescita, al fine di raggiungere l'obiettivo concordato internazionalmente dello 0,7 per cento del PIL entro il 2015. Incoraggia inoltre lo Stato parte a fare del rispetto dei diritti dei minori una priorità di primo piano per gli accordi di cooperazione internazionale sottoscritti con i paesi in via di sviluppo e a impegnarsi per aumentare il supporto fornito alle organizzazioni internazionali che li tutelano, in particolare l'UNICEF. A questo scopo, il Comitato invita a tenere presente le Osservazioni conclusive del Comitato sui diritti dell'infanzia per il paese destinatario.

#### B. Principi generali (artt. 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

##### Divieto di discriminazione

24. Il Comitato nutre serie preoccupazioni per gli indirizzi, le leggi e le prassi che discriminano i minori in situazioni di vulnerabilità nello Stato parte. In particolare, le aree di preoccupazione sono quelle indicate di seguito:

- (a) Discriminazione contro minori di etnia Rom, Sinti e Camminanti (di seguito denominati minori Rom) in relazione all'assolvimento, tra l'altro, degli obblighi riguardanti salute, istruzione, adeguatezza delle condizioni di vita, sicurezza sociale.
- (b) Emendamenti del codice penale che riducono le pene previste per i reati di propaganda a favore della superiorità razziale o etnica, in violazione della precedente raccomandazione del Comitato (CRC/C/15/Add.198.par.21(b)).
- (c) Residue disparità di trattamento tra minori legittimi, legittimati, figli biologici e nati al di fuori del matrimonio. A questo proposito, il Comitato lamenta che lo Stato parte non ha ancora ratificato la Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio. Prende atto e accoglie con favore le informazioni fornite durante l'incontro sulle proposte di legge a questo proposito.

25. Alla luce dell'articolo 2 della Convenzione, il Comitato esorta lo Stato parte a garantire che tutti i minori godano di pari diritti come previsto dalla Convenzione, senza discriminazione di alcun tipo e in quest'ottica lo invita a:

- (a) adottare rapidamente tutte le misure necessarie per assicurare l'eliminazione effettiva di qualsiasi forma di discriminazione dei minori di origine Rom, in particolare nel sistema educativo e nell'erogazione dei servizi essenziali, in linea con le raccomandazioni del Comitato sull'Eliminazione della discriminazione razziale (CERD/C/ITA/CO/15, par 20);
- (b) elaborare un efficace piano di azione nazionale per la prevenzione di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, accogliendo pienamente tutte le disposizioni in materia della Dichiarazione e del Programma di azione di Durban, con particolare attenzione all'articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo;
- (c) rafforzare il mandato dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, in particolare per quanto riguarda la raccolta sistematica dei dati sugli atti razzisti e

xenofobi contro i bambini;

(d) includere le circostanze aggravanti della motivazione di odio nell'articolo 61 del Codice penale;

(e) Adottare misure legislative appropriate per eliminare qualsiasi residua discriminazione tra i figli nati all'interno e i figli nati al di fuori del matrimonio;

(f) accelerare la ratifica della Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio.

Rispetto per le opinioni dei minori

26. Il Comitato accoglie con favore la dichiarazione della Corte Costituzionale sull'articolo 12 della Convenzione che conferma la sua applicabilità diretta nel sistema giuridico nazionale e la considerazione dei minori come parti interessate nei procedimenti giudiziari. Nota inoltre con favore la legge n. 54/2006, che stabilisce di ascoltare i minori nei casi di separazione dei genitori, divorzio e custodia, prevede norme sull'obbligo di nominare un curatore del minore nelle procedure di adozione e nella determinazione dei diritti genitoriali e il Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, che riconosce il diritto dei minori non accompagnati di essere ascoltati. Il Comitato, tuttavia, conferma i suoi timori in merito a:

(a) l'assenza di un diritto esplicito dei minori di essere ascoltati in tutti i procedimenti civili, penali e amministrativi;

(b) l'assenza di direttive per l'implementazione della legge n. 149/2001 riguardante la nomina di curatori speciali per i minori nei casi di adozione;

(c) la mancanza di una consultazione sistematica dei minori durante la procedura di formazione delle leggi e delle decisioni che li riguardano, a livello nazionale, regionale o locale e l'assenza di direttive più specifiche sulla partecipazione dei minori allo sviluppo dei futuri piani di azione che li riguardano.

27. Alla luce dell'articolo 12 della Convenzione e del Commento generale del Comitato n. 12 (2009) sul diritto dei minori di essere ascoltati, il Comitato raccomanda che lo Stato parte esegua quanto indicato di seguito:

(a) adotti una normativa organica che stabilisca il diritto dei minori di essere ascoltati nelle questioni che li riguardano, applicabile in tutti i tribunali, enti amministrativi, istituzioni, scuole, enti di assistenza all'infanzia e famiglie, adottando le misure necessarie per consentire l'ascolto diretto delle opinioni dei minori e, contemporaneamente, prevedendo tutele e meccanismi adeguati per garantire che tale partecipazione possa svolgersi in modo efficace e in assenza di manipolazioni o intimidazioni, con il supporto di opinioni di esperti dei servizi interessati nei casi opportuni;

(b) formuli direttive per la nomina di curatori speciali dei minori nei casi di adozione;

(c) implementi misure atte a garantire che i minori partecipino alla formazione delle leggi e delle decisioni politiche che li riguardano, compreso il rafforzamento dei Consigli dei ragazzi, mediante strutture di supporto regionali o nazionali;

C. Diritti civili e libertà (artt. 7, 8, 13-17, 19 e 37 (a) della Convenzione)

Registrazione e nazionalità

Il Comitato è preoccupato per le limitazioni legali e pratiche che riguardano il diritto dei bambini di origine straniera di essere registrati. In particolare, il Comitato teme che la legge n. 94/2009 sulla pubblica sicurezza renda obbligatorio per tutti i non italiani l'esibizione del permesso di soggiorno per ottenere documenti sullo

stato civile. È preoccupato inoltre per la situazione "de facto" dei minori senza cittadinanza, compresi, secondo i dati, alcune centinaia di bambini Rom.

Il Comitato, alla luce dell'accettazione dello Stato parte della Raccomandazione n. 40 della Universal Periodic Review di implementare la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza italiana in modo da tutelare i diritti di tutti i minori che vivono in Italia (A/HRC/14/4/Add.1, p. 5), raccomanda che lo Stato parte:

- (a) garantisca per legge l'obbligo e agevoli nella pratica la registrazione alla nascita di tutti i bambini che nascono e vivono in Italia;
- (b) intraprenda campagne per accrescere la consapevolezza sul diritto di tutti i bambini di essere registrati alla nascita, indipendentemente dall'origine sociale ed etnica e dallo stato di residenza dei genitori;
- (c) agevoli l'accesso alla cittadinanza per i minori che diversamente ne sarebbero privi.

Libertà di pensiero, coscienza e religione

30. Il Comitato teme che la libertà dei minori di ricevere o meno un'istruzione religiosa nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie possa essere compromessa nella pratica dalla mancanza di valide alternative di insegnamento e dall'assenza di informazioni sulla disponibilità e la diffusione del modulo di scelta per gli allievi che decidono di non frequentare l'istruzione religiosa cattolica.

31. Il Comitato chiede allo Stato parte di intensificare gli sforzi per garantire nella pratica l'effettivo carattere facoltativo dell'istruzione religiosa e:

- (a) di garantire che tutti i genitori degli allievi che frequentano le scuole pubbliche siano pienamente consapevoli della natura facoltativa dell'istruzione religiosa, rendendo disponibili le informazioni nelle lingue straniere più diffuse;
- (b) di studiare, identificare e documentare le prassi ottimali riguardanti le alternative all'istruzione religiosa cattolica e, in base ai risultati ottenuti, di esaminare le alternative didattiche da offrire nell'ambito dei curricula nazionali.

Accesso alle informazioni appropriate 32. Pur notando con favore i vari codici di autoregolamentazione che regolano le trasmissioni e i mezzi di comunicazione diffusi a mezzo stampa, nonché l'istituzione del Comitato Media e Minori, il Comitato teme la mancanza di un quadro giuridico ed educativo completo che favorisca la tutela dei diritti dei minori ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione. Il Comitato condivide le preoccupazioni del Comitato sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne in merito al ruolo dei media e della pubblicità italiani nella rappresentazione delle donne e delle ragazze come oggetti sessuali, che comporta una influenza negativa sullo sviluppo dei minori e dei rapporti con i loro pari. In particolare, il Comitato è preoccupato per quanto segue:

- (a) la natura volontaria del Codice di autoregolamentazione Internet e Minori e il fatto che il comitato istituito per monitorarne l'implementazione non sia ancora stato rinnovato dalla scadenza del mandato avvenuta nel 2007;
- (b) l'esigenza espressa dai minori di una maggiore protezione del loro diritto alla privacy e la necessità di informare sull'uso di Internet in un linguaggio e con un formato comprensibile ai bambini;
- (c) gli stereotipi di genere che possono influire sulle scelte delle bambine per quanto riguarda i loro studi e le loro aspirazioni e il ruolo dei media e della pubblicità italiana nel presentare le donne e le ragazze come oggetti sessuali;
- (d) la rappresentazione negativa degli immigrati e delle minoranze nei media, con conseguenze sulla integrazione sociale e sul reale godimento dei diritti dei minori di queste comunità;

(e) il contenuto della pubblicità che può indurre consumi potenzialmente dannosi per quanto riguarda cibo, medicinali, giocattoli e altri elementi.

33. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:

(a) promuova e supporti lo sviluppo di un Codice sui minori e i media che accolga pienamente le disposizioni e lo spirito dell'articolo 17 della Convenzione, compreso l'incoraggiamento alla diffusione di materiale positivo dal punto di vista sociale e culturale;

(b) ripristini il Comitato di monitoraggio sul "Codice di autoregolamentazione Internet e Minori" e garantisca che le violazioni al Codice siano sottoposte a sanzioni amministrative e legali efficaci;

(c) adotti le misure necessarie per avere media responsabili e proattivi, in grado di combattere razzismo e intolleranza, e implementi un sistema di monitoraggio che ne garantisca l'effettiva realizzazione.

#### Punizioni fisiche

34. Il Comitato è preoccupato per la prevalenza delle punizioni fisiche in ambito familiare, in particolare per il fatto che molti genitori continuano a ritenere appropriato schiaffeggiare i figli come strumento di disciplina. È inoltre preoccupato per il fatto che lo Stato parte non ha ancora approvato una legislazione che proibisca esplicitamente qualsiasi forma di punizione fisica in tutti gli ambienti, compresa l'abitazione (CRC/C/15/Add.41, para. 20) nonostante la Suprema corte abbia deliberato sulla proibizione di questi atti.

35. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte riformi la legislazione nazionale in modo da garantire la proibizione esplicita di tutte le forme di punizione fisica in tutti gli in tutti gli ambiti, anche domestici, sulla scorta del commento generale del Comitato n. 8 (2006) sul diritto dei minori alla protezione dalle punizioni fisiche e da altre forme di punizione crudeli o degradanti e del commento generale n. 13 (2011) sul diritto dei minori di non subire violenza sotto qualsiasi forma. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte diffonda la consapevolezza tra i genitori e il pubblico in generale sull'impatto delle punizioni fisiche sul benessere dei minori e sui validi metodi di disciplina alternativi, conformi ai diritti dei minori.

D. Ambiente familiare e assistenza alternativa (artt. 5, 18 (parr. 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (par. 4) e 39 della Convenzione)

#### Ambiente familiare

36. Pur accogliendo con favore i progressi compiuti nell'adozione del primo Piano nazionale di politiche per la famiglia e di varie misure, tra cui le deduzioni fiscali e gli assegni per i figli a carico previsti per le famiglie numerose e a basso reddito al fine di supportare, rispettivamente, i genitori e i tutori legali nelle loro responsabilità di cura, il Comitato teme che tali risultati siano di natura principalmente economica e non affrontino l'esigenza dei genitori di migliorare le proprie capacità genitoriali, attraverso la conoscenza delle esigenze di sviluppo dei figli e dei modi migliori per allevarli ed educarli. Il Comitato esprime particolare preoccupazione per le limitate opportunità di assistenza pubblica all'infanzia e per i costi elevati dell'assistenza privata.

37. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte garantisca un sostegno alle famiglie numerose e a basso reddito basato su un approccio olistico, che includa il sostegno

al reddito e una specifica attenzione al ruolo e alla formazione dei genitori. In particolare, il Comitato raccomanda che lo Stato parte migliori l'accesso, l'accessibilità economica e la qualità dei programmi didattici e di assistenza alla prima infanzia, come previsto dalla Strategia 2020 dell'Unione Europea e dalla Comunicazione del 2011 della Commissione Europea su "Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori", nonché le attività extra scolastiche.

#### Minori privati di un ambiente familiare

Il Comitato accoglie con favore i progressi compiuti nella direzione della de istituzionalizzazione dell'assistenza dei minori privati di un ambiente familiare in conformità con la legge n. 149/2001. Il Comitato, tuttavia, nutre preoccupazione in merito alla mancanza di standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti da comunità o istituzioni alternative di tipo familiare e dall'insoddisfacente applicazione della legge n. 149/2001 riguardante il monitoraggio indipendente e la registrazione di tali comunità. Il Comitato nutre, in particolare, preoccupazione in merito alla mancanza di valutazione della qualità dei servizi forniti e di responsabilità riguardo al finanziamento pubblico ricevuto per ospitare i bambini. Inoltre, constata con preoccupazione le disparità regionali nell'utilizzo dell'istituto dell'affidamento e la mancata adozione e osservanza di linee guida e di una legislazione comuni in merito all'affidamento.

Riguardo al diritto di ricongiungimento familiare dei bambini stranieri con le famiglie che risiedono in Italia, il Comitato nutre preoccupazione in merito alle lungaggini delle procedure e teme che la legislazione di recepimento della direttiva 2003/86/CE possa escludere le famiglie nucleari che risiedono nello Stato parte.

40. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte, nell'ambito delle sue competenze, garantisca un'applicazione efficace ed equa della legge n. 149/2001 in tutte le regioni e che:

- (a) adotti criteri e standard minimi concordati a livello nazionale per i servizi e l'assistenza relativi a tutte le istituzioni di assistenza alternative per i bambini privati di un ambiente familiare, incluse le "strutture residenziali" quali le comunità di tipo familiare;
- (b) garantisca il monitoraggio indipendente, a opera di istituzioni pertinenti, del collocamento di tutti i bambini privati di un ambiente familiare e definisca procedure di responsabilità per le persone che ricevono sovvenzioni pubbliche per ospitare tali bambini;
- (c) proceda a un'indagine generale su tutti i bambini privati di un ambiente familiare e crei un registro nazionale di tali bambini;
- (d) modifichi il Testo Unico sull'immigrazione per specificare esplicitamente il diritto al ricongiungimento familiare e la relativa applicazione a tutti gli stranieri aventi tale diritto, incluse le famiglie che si sono formate in Italia;
- (e) garantisca in maniera appropriata la scelta, la formazione e la supervisione delle famiglie affidatarie e fornisca loro sostegno e condizioni finanziarie adeguate;
- (f) tenga conto delle Linee Guida in materia di accoglienza etero-familiare allegate alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/142.

#### Adozione

41. Il Comitato accoglie con favore le disposizioni obbligatorie sulla necessità di ascoltare i punti di vista e le opinioni del bambino nelle adozioni nazionali e internazionali. Il Comitato, tuttavia, prendendo atto della prassi dell'adozione

aperta" attuata dal 2003, esprime preoccupazione in merito alla mancanza di una base giuridica stabile e coerente per tali adozioni e ai rischi di una collocazione a tempo indeterminato del minore presso le famiglie affidatarie. Il Comitato ribadisce, inoltre, la sua preoccupazione riguardo al fatto che le adozioni internazionali con Stati non parte della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale proseguano nonostante l'assenza di accordi bilaterali. Pur prendendo atto delle misure intraprese dalla Commissione in materia di adozione internazionale, il Comitato continua a esprimere preoccupazione in merito all'elevato numero di agenzie di adozione private, all'inadeguatezza del sistema di monitoraggio e alle denunce di proventi finanziari conseguiti da alcune parti nella procedura di adozione.

42. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:

- (a) introduca il principio dell'interesse superiore del bambino come considerazione essenziale nella legislazione, incluse la legge n. 184/1983 e la legge n. 149/2001, e nelle procedure che disciplinano l'adozione;
- (b) concluda accordi bilaterali con tutti i paesi di origine dei minori adottati che non hanno ancora ratificato la Convenzione dell'Aia del 1993;
- (c) in conformità con la Convenzione dell'Aia e con l'articolo 21(d) della Convenzione sui diritti del fanciullo, garantisca un monitoraggio efficace e sistematico di tutte le agenzie di adozione private, valuti la possibilità di gestire o limitare l'elevato numero di queste ultime e garantisca che le procedure di adozione non siano fonte di proventi finanziari per alcuna parte;
- (d) garantisca un follow-up sistematico sul benessere dei bambini adottati durante gli anni precedenti e sulle cause e le conseguenze dell'interruzione dell'adozione.

Violenza contro i bambini, inclusi l'abuso e l'incuria

43. Il Comitato nutre serie preoccupazioni per l'assenza di un sistema e di un quadro comuni sul piano nazionale per la protezione e la prevenzione di tutte le forme di violenza fisica e psicologica contro i bambini e di un corrispondente ente di monitoraggio e coordinamento per l'applicazione. A tale proposito, prende atto con notevole preoccupazione dei risultati di un sondaggio da cui emerge che la maggior parte dei minori di età compresa tra 14 e 17anni, residenti prevalentemente nelle regioni settentrionali e centrali dell'Italia, abbia subito in prima persona o assistito a maltrattamenti di bambini. In particolare, seppure incoraggiato dalle esperienze positive registrate in alcune regioni in relazione alla raccolta di dati (Piemonte e Veneto) e alla prevenzione (Emilia Romagna), il Comitato nutre preoccupazione in merito ai seguenti aspetti:

- (a) mancanza, a livello nazionale, di un sistema completo di raccolta dati e di rilevazione di tutte le forme di violenza contro i bambini;
- (b) disparità regionali in termini di esistenza e applicazione di linee guida sulla violenza contro i bambini nonché di prevenzione, cura ed eliminazione della violenza;
- (c) abbandono dei bambini da parte di madri che versano in situazioni di difficoltà.

44. Il Comitato ribadisce le sue precedenti preoccupazioni e le osservazioni conclusive (CRC/C/15/Add. 198, parr. 37 e 38) e, richiamando l'attenzione al Commento generale n. 13 (2011) , raccomanda che lo Stato parte:

- (a) consideri prioritaria l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro i bambini, anche attraverso l'applicazione delle raccomandazioni dello studio ONU sulla violenza contro i bambini (A/61/299),tenendo conto del risultato e delle raccomandazioni della Consultazione regionale per l'Europa e l'Asia Centrale(svoltasi a Lubiana, in

Slovenia, nei giorni 5-7 luglio 2005), e prestando particolare attenzione agli aspetti legati al genere;

(b) fornisca informazioni in merito all'applicazione da parte dello Stato parte delle raccomandazioni del succitato studio nel prossimo rapporto periodico, in particolare quelle messe in evidenza dal Rappresentante speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i bambini, nello specifico:

(i) lo sviluppo di una strategia generale nazionale per impedire e affrontare tutte le forme di violenza e di maltrattamento contro i bambini;

(ii) l'introduzione di un esplicito divieto giuridico nazionale di tutte le forme di violenza contro i bambini in tutte le situazioni;

(iii) il consolidamento di un sistema nazionale di raccolta, analisi e distribuzione dei dati e di un'agenda di ricerca sulla violenza e il maltrattamento contro i bambini.

E. Disabilità, requisiti essenziali di salute e benessere (artt. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (parr. 1-3) e 33 della Convenzione)

#### Bambini con disabilità

45. Il Comitato si rammarica della limitatezza delle informazioni fornite nel rapporto dello Stato parte sui bambini con disabilità. Pur apprezzando l'impegno volto a integrare i bambini con disabilità nel sistema scolastico, il Comitato teme che la disabilità sia ancora considerata in termini di "handicap" invece di essere affrontata con lo scopo di assicurare l'inclusione sociale dei bambini con disabilità, e che siano presenti disparità regionali nella presenza di insegnanti specializzati nella scuola. Il Comitato nutre, inoltre, preoccupazione in merito alle inadeguatezze e ai ritardi relativi all'assistenza speciale per i bambini con disabilità nella prima infanzia e alla mancanza di dati statistici per i bambini con disabilità nella fascia di età compresa tra 0 e 6 anni.

46. Il Comitato raccomanda che lo stato Parte riveda le politiche e i programmi esistenti per garantire un approccio basato sui diritti in relazione ai bambini con disabilità e valuti iniziative di informazione e formazione volte a garantire un'elevata sensibilizzazione dei funzionari governativi competenti e della collettività in merito a questo tema. Il Comitato raccomanda, anche, che lo Stato parte provveda a fornire un numero sufficiente di insegnanti specializzati a tutte le scuole affinché tutti i bambini con disabilità possano accedere a un'istruzione completa e di elevata qualità. Inoltre, il Comitato raccomanda che lo Stato parte effettui la raccolta di dati specifici e disaggregati sui bambini con disabilità, inclusi quelli di età compresa tra 0 e 6 anni, per adattare politiche e programmi in base a tali esigenze. A tale proposito, il Comitato invita lo Stato parte a tenere conto del Commento generale n. 9 (2006) del Comitato sui diritti dei bambini con disabilità.

#### Salute e servizi sanitari

47. Il Comitato constata con preoccupazione l'assenza di livelli essenziali di assistenza sanitaria definiti (*Livelli Essenziali di Assistenza* - LEA) congiuntamente alla devoluzione della competenza sanitaria alle regioni, che ha determinato discrepanze nella qualità e nell'efficienza del sistema sanitario tra regioni meridionali e regioni settentrionali dello Stato parte, con ripercussioni sul diritto dei bambini ai massimi livelli di salute possibili. Costituiscono fonte di preoccupazione per la Commissione anche il tasso elevato e crescente di obesità infantile nonché l'alto numero di bambini affetti da malattie allergiche e/o respiratorie. Il Comitato,

inoltre, è preoccupato del fatto che, rispetto alle omologhe italiane, tra le madri straniere siano presenti tassi di natimortalità e di mortalità perinatale più alti e sia frequente il ricorso alle cure di reparti od ospedali di emergenza: ciò è causato, in parte, dal fatto che le madri straniere senza documenti non si sottopongono alle necessarie cure ostetriche e ai test prima e durante la gravidanza in conseguenza della criminalizzazione degli stranieri senza documenti.

48. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda provvedimenti immediati per promuovere standard comuni nei servizi di assistenza sanitaria per tutti i bambini in tutte le regioni e che:

(a) proceda a un'analisi dell'applicazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008 con riferimento al diritto dei bambini alla salute e assegni pertanto un'adeguata spesa di assistenza sanitaria per i bambini;

(b) definisca senza indugio i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA);

(c) migliori i programmi di formazione per tutti i professionisti che operano in ambito sanitario in conformità con i diritti dell'infanzia;

(d) intraprenda programmi di difesa e sensibilizzazione destinati a scuole e famiglie, che sottolineino l'importanza dell'attività fisica, di abitudini alimentari e stili di vita sani, incluso il Piano di prevenzione nazionale 2010-2012, e aumenti il numero di ore e la qualità dell'educazione fisica nei curricula delle scuole primarie e secondarie;

(e) sviluppi e metta in atto una campagna di informazione e di sensibilizzazione sul diritto all'assistenza sanitaria di tutti i bambini, inclusi quelli di origine straniera, con particolare attenzione alle strutture di assistenza sanitaria utilizzate dalle comunità straniere; tale campagna deve includere la correzione degli elevati tassi di natimortalità e di mortalità prenatale tra le madri straniere.

#### Allattamento materno

49. Il Comitato nutre preoccupazione in merito al basso tasso di allattamento materno esclusivo per i primi sei mesi e alla prassi di somministrare ai bambini alimenti complementari dall'età di quattro mesi. Il Comitato nutre, inoltre, preoccupazione in merito alla commercializzazione non regolamentata di alimenti per l'infanzia, per i bambini e per gli adolescenti e alle inadeguatezze nel monitoraggio della commercializzazione dei sostituti del latte materno.

50. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda provvedimenti per migliorare le prassi dell'allattamento materno esclusivo per i primi sei mesi, attraverso misure di sensibilizzazione che includano campagne, informazioni e formazione per i funzionari governativi competenti e in particolare per il personale che opera nei reparti di maternità e per i genitori. Il Comitato raccomanda, inoltre, che lo Stato parte rafforzi il monitoraggio delle norme di commercializzazione esistenti correlate agli alimenti per i bambini e le norme correlate alla commercializzazione dei sostituti del latte materno, inclusi biberon e tettarelle, e garantisca il monitoraggio periodico di tali norme e l'azione nei confronti di coloro che violano il codice.

#### Salute mentale

51. Il Comitato nutre preoccupazione in merito all'assenza di una strategia o di un sistema nazionale generale per la valutazione e il monitoraggio della situazione della salute mentale tra i minori, in particolare gli adolescenti. A tale proposito, deplora il fatto che le Linee guida nazionali per la salute mentale del 2008 non abbiano ancora trovato applicazione. Il Comitato teme, inoltre, che l'inadeguatezza delle risorse

abbia impedito alle autorità sanitarie locali e ai servizi di neuropsichiatria infantile e adolescenziale di porre in essere team multidisciplinari per affrontare le problematiche di salute mentale tra i minori attraverso un approccio socio-psicologico. Costituisce fonte di preoccupazione per il Comitato anche il fatto che alcuni psicofarmaci usati dai minori presentino come effetto collaterale un aumento delle tendenze suicide. Il Comitato nutre, inoltre, preoccupazione in merito alla larga diffusione della depressione che può essere causa di suicidio tra i minori.

52. Il Comitato, riferendosi al proprio Commento generale n. 4 (2003) sulla salute e lo sviluppo degli adolescenti, raccomanda che lo Stato parte rafforzi servizi e programmi disponibili e di qualità per la salute mentale e in particolare che:

(a) applichi ed effettui il monitoraggio senza indugio delle Linee guida nazionali sulla salute mentale;

(b) sviluppi una politica generale nazionale sulla salute mentale chiaramente incentrata sulla salute mentale degli adolescenti e ne garantisca l'applicazione efficace attraverso l'attribuzione di finanziamenti, risorse pubbliche adeguate, sviluppo e applicazione di un sistema di monitoraggio;

(c) applichi un approccio multidisciplinare al trattamento dei disturbi psicologici e psico-sociali tra i minori attraverso la definizione di un sistema integrato di assistenza sanitaria per la salute mentale dei minori che coinvolga, a seconda dei casi, genitori, famiglia e scuola.

#### Abuso di droghe e sostanze psicotrope

53. Il Comitato nutre serie preoccupazioni in merito all'aumento dell'uso di droghe illecite, in particolare anfetamine, tra gli adolescenti nello Stato parte. Il Comitato constata con preoccupazione che tali droghe sono spesso usate per migliorare le prestazioni scolastiche e combattere la depressione. Inoltre, il Comitato è preoccupato dei livelli elevati di consumo di alcol e di uso di tabacco tra i minori e dell'influenza negativa della pubblicità, sia diretta sia veicolata dai mass media in generale.

54. Il Comitato, riferendosi al proprio Commento generale n. 4, raccomanda che lo Stato parte adotti le opportune misure per eliminare l'uso di droghe illecite da parte dei minori, attraverso programmi e campagne di comunicazione, attività didattiche sulle competenze esistenziali e la formazione di insegnanti, operatori sociali e altre figure rilevanti. Devono essere inclusi programmi sulla promozione di stili di vita sani tra gli adolescenti per impedire l'uso di alcol e tabacco e sull'applicazione di norme sulla pubblicizzazione di tali prodotti presso i minori. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare le informazioni su tali attività e dati sull'uso di droghe illecite da parte dei minori nel prossimo rapporto periodico al Comitato.

Figli di genitori detenuti 55. Il Comitato, pur accogliendo con favore l'adozione dell'atto n. 62/2011 sulla protezione della relazione tra madri detenute e i propri figli minori, nutre preoccupazioni in merito all'elevato numero di figli che sono separati da uno o da entrambi i genitori a causa dello stato di detenzione di questi ultimi e di neonati che vivono nelle carceri insieme alle proprie madri e che rischiano di venire separati dalle stesse salvo il caso in cui queste soddisfino i requisiti necessari per gli arresti domiciliari.

56. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte proceda a uno studio sulla situazione relativa ai diritti dei bambini con genitori detenuti a vivere in un ambiente familiare al fine di garantire relazioni personali, servizi adeguati e un

sostegno appropriato in armonia con quanto previsto all'articolo 9 della Convenzione.

#### Standard di vita

57. Il Comitato nutre profonde preoccupazioni in merito all'elevato numero di bambini che vivono in povertà nello Stato parte e alla concentrazione sproporzionata della povertà infantile nell'Italia meridionale. Prendendo atto del fatto che lo Stato parte è al secondo posto nell'Unione europea come tasso di occupazione femminile più basso (inferiore al 50%), il Comitato teme che la povertà infantile sia strettamente correlata alla disoccupazione femminile. Pur apprezzando i recenti interventi politici effettuati negli anni 2008-2009 a favore delle famiglie a basso reddito (*Bonus Famiglia* e *Social Card*), il Comitato teme che tali programmi riducano solo marginalmente le ineguaglianze e la povertà. Il Comitato osserva con preoccupazione che i programmi dello Stato parte sembrano concentrarsi sulle misure sul reddito e prendano in considerazione solo limitatamente i fattori sociali, culturali, geografici e altri fattori strutturali della riduzione della povertà.

58. Il Comitato sollecita lo Stato parte a intensificare gli sforzi per risolvere e sradicare la povertà e le ineguaglianze, in particolar modo dei bambini, e a:

(a) considerare la riforma sistematica delle politiche e dei programmi correnti per risolvere efficacemente la povertà infantile in modo sostenibile attraverso un approccio multidisciplinare che tenga conto dei fattori sociali, culturali e geografici della riduzione della povertà;

(b) valutare il risultato dei programmi correnti sulla lotta contro la povertà e garantire che le politiche e i piani successivi contengano indicatori rilevanti e un quadro di monitoraggio;

(c) aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro e promuovere modalità di lavoro flessibili per entrambi i genitori, anche attraverso l'aumento dei servizi di custodia dei bambini;

(d) aumentare e favorire il sostegno al reddito per le famiglie a basso reddito con figli e garantire che tale sostegno venga esteso alle famiglie di origine straniera.

F. Istruzione e attività ricreative e culturali (artt. 28, 29 e 31 della Convenzione) Istruzione, inclusa la formazione e l'orientamento professionale

59. Pur riconoscendo gli sforzi fatti per l'applicazione di precedenti raccomandazioni (CRC/C/15/Add. 198, par.43), il Comitato è preoccupato per quanto segue:

(a) il persistere di tassi di abbandono scolastico elevati, soprattutto al sud e tra i bambini di famiglie in difficoltà socio-economiche;

(b) le condizioni fatiscenti in cui versano gli edifici e le strutture delle scuole, che in alcune occasioni hanno causato morti accidentali dovute alla mancanza di sicurezza;

(c) l'ampia diffusione della violenza e del bullismo nelle scuole, combattuti principalmente con misure disciplinari anziché psico-sociali ed educative, e i bassi tassi di denuncia da parte delle vittime;

(d) la mancanza di omogeneità tra le regioni e il ritardo nell'adozione di una legislazione che differisca l'accesso alla formazione professionale;

(e) l'incapacità di assicurare la piena integrazione di bambini stranieri e di bambini appartenenti a minoranze nel sistema scolastico;

(f) la mancata partecipazione, o la partecipazione in misura minima, dei bambini ai processi decisionali che li concernono in merito al sistema di istruzione.

60. Inoltre, il Comitato nutre preoccupazione in merito alla sospensione del Decreto Legislativo n. 226 (2005) che regola i livelli essenziali di servizio nell'istruzione e

nella formazione professionale che le regioni devono garantire e all'assenza di un quadro standardizzato a livello nazionale per le misure di sostegno all'istruzione. Il Comitato constata con preoccupazione i tagli significativi al finanziamento pubblico nel settore dell'istruzione a seguito della riforma scolastica del 2009, che include una notevole riduzione del numero degli insegnanti, laddove i finanziamenti per le scuole private sono raddoppiati negli ultimi dieci anni. Il Comitato osserva, inoltre, la diversificazione delle fonti di finanziamento per l'istruzione, provenienti sia dall'Unione europea sia da fondazioni locali.

61. Il Comitato raccomanda vivamente che lo Stato parte:

- (a) si astenga dall'operare ulteriori tagli al settore della formazione e garantisca che alle scuole vengano fornite risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per fornire un'istruzione di qualità a tutti i bambini;
- (b) introduca meccanismi di sostegno all'istruzione per i bambini provenienti da famiglie economicamente svantaggiate;
- (c) affronti efficacemente la violenza e il bullismo nelle scuole attraverso misure socio-educative quali il counselling, la sensibilizzazione sulle regole scolastiche e lo statuto degli studenti, i forum per il dialogo e la possibilità per i bambini di denunciare tali incidenti, invece di limitare l'azione alle misure disciplinari e punitive;
- (d) trasponga in norme il Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro in relazione alle scuole;
- (e) intraprenda azioni volte all'adozione di una normativa sull'accesso alla formazione professionale;
- (f) sviluppi programmi per migliorare l'integrazione scolastica di stranieri e bambini appartenenti a minoranze.
- (g). Misure speciali di protezione (artt. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (b)-(d), 32-36 della Convenzione)Minori in contesti migratori

62. Il Comitato riconosce la particolare posizione geografica dello Stato parte e i vincoli ad essa associati ed esprime apprezzamento per gli sforzi e le misure recentemente adottate, in una situazione di emergenza e senza alcuna assistenza, al fine di far fronte all'arrivo massivo e inatteso di migliaia di rifugiati provenienti da paesi colpiti da guerre, instabilità politica e povertà. Manifesta tuttavia la propria preoccupazione in merito alle potenziali ripercussioni di tale situazione sui minori, siano essi rifugiati, minori non accompagnati o migranti, in considerazione dei diritti garantiti a tali soggetti ai sensi della Convenzione.

Minori richiedenti asilo e rifugiati

63. Il Comitato accoglie con favore il divieto di espulsione o rimpatrio di individui sotto i 18 anni di età e donne In gravidanza previsto ai sensi delle leggi in materia di immigrazione dello Stato parte. Tuttavia, prende atto con preoccupazione che i minori di origine straniera possono essere espulsi dal paese per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e che, nell'ambito dell'applicazione della politica per l'intercettazione dei migranti del 2009 (politica di "respingimento"), lo Stato parte ha proceduto al rimpatrio di minori, ivi compresi minori non accompagnati, senza esaminare la situazione individuale di ciascuno o fornire loro la possibilità di richiedere asilo. Il Comitato esprime profonda preoccupazione in merito al respingimento di alcuni migranti riconosciuti idonei a ricevere la Protezione internazionale, in violazione degli obblighi di non-refoulement cui è soggetto lo Stato parte. Si dichiara Inoltre seriamente preoccupato riguardo alla detenzione di alcuni minori e delle rispettive famiglie durante le operazioni di rimpatrio forzato dei migranti messe in atto dallo Stato parte senza aver prima fornito agli individui in

questione la possibilità di richiedere asilo.

64. Pur prendendo atto del Decreto Legislativo 25/2008, il Comitato esprime preoccupazione per l'assenza di una legge in materia di asilo politico. Si dichiara inoltre preoccupato in merito alla limitata capacità, al sovraffollamento e alle condizioni insufficienti dei centri di accoglienza per minori, da cui deriva il collocamento di questi ultimi presso centri di accoglienza non destinati a individui sotto i 18 anni di età. Rileva inoltre con particolare apprensione, condizioni di accoglienza e soggiorno dei migranti non conformi agli standard previsti, in particolare in relazione ai minori giunti a Lampedusa e presso altre località durante la primavera e l'estate del 2011.

65. Alla luce di quanto sopra, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:

(a) garantisca a ciascun minore che tenti di entrare in Italia e che si trovi sotto la propria giurisdizione, sia in alto mare che all'interno del territorio nazionale, il diritto a un esame del proprio caso individuale e l'accesso immediato alle procedure di asilo politico e ad altre procedure rilevanti di protezione, sia nazionali che internazionali;

(b) riveda le leggi nazionali e garantisca che, nel caso in cui sussistano motivi fondati per ritenere che il minore sia esposto a un rischio reale di danni irreparabili, tali leggi vietino l'espulsione di individui minori di 18 anni, anche qualora tale misura sia giustificata da motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

(c) ponga immediatamente in essere un sistema efficiente di raccolta dati e memorizzazione di informazioni di tutti i minori, inclusi i richiedenti asilo e i rifugiati bisognosi di protezione;

(d) faccia riferimento, nell'applicazione delle precedenti raccomandazioni, al commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati dalle loro famiglie al di fuori del paese di origine.

Minori non accompagnati

66. Il Comitato esprime preoccupazione per la mancanza, all'interno dello Stato parte, di un approccio comune e di natura olistica nei confronti dei minori non accompagnati, tra cui l'assenza di linee guida complete e di un quadro legislativo in materia. Teme inoltre che le misure di protezione legale esistenti e le procedure in materia di nomina di tutori e concessione di permessi di residenza per minori non accompagnati non siano applicate in maniera uniforme nelle diverse regioni dello Stato parte. Pur prendendo atto degli sforzi compiuti da parte del Comitato per i minori stranieri al fine di migliorare le condizioni dei minori temporaneamente ospitati in Italia, il Comitato rileva che la competenza di tale organo è limitata ai minori che non fanno richiesta di asilo. Ulteriore fonte di preoccupazione è il progressivo utilizzo dell'approccio medico per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati, il quale mette a rischio l'applicazione del principio del beneficio del dubbio.

67. Il Comitato raccomanda che, in riferimento al commento generale n. 6, lo Stato parte introduca una legislazione completa che garantisca assistenza e protezione a tali minori. In particolare, raccomanda che lo Stato parte istituisca un'autorità nazionale specifica e permanente per il monitoraggio delle condizioni dei minori non accompagnati, che ne identifichi le esigenze, faccia fronte ai problemi dell'attuale sistema ed elabori linee guida in materia, ivi comprese misure di accoglienza, identificazione, valutazione delle esigenze e strategia di protezione. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte adotti una procedura unificata per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati che si basi su un approccio multidisciplinare e che rispetti il principio del beneficio del dubbio.

## Minori appartenenti a famiglie migranti

68. Il Comitato esprime profonda preoccupazione in merito alle limitazioni in termini di accesso ai servizi di assistenza sanitaria e ad altri servizi sociali da parte dei minori figli di migranti irregolari, rilevando che le famiglie prive di permesso di residenza non hanno diritto a tali servizi. A tale proposito, si dichiara particolarmente preoccupato in merito alla promulgazione della legge n.94/2009 in materia di pubblica sicurezza, la quale persegue l'ingresso e il soggiorno illegale in Italia e che influisce in maniera estremamente negativa sul godimento di diritti economici e sociali da parte dei minori e delle famiglie residenti illegalmente presso lo Stato parte. In considerazione del notevole aumento del numero di minori appartenenti a famiglie migranti all'interno dello Stato parte, lamenta il taglio dei finanziamenti al "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati" nel 2008 e nel 2009. Il Comitato rileva inoltre con seria preoccupazione che i minori appartenenti a famiglie residenti illegalmente presso lo Stato parte possono essere trattenuti presso Centri di identificazione ed espulsione e che le leggi nazionali non disciplinano la presenza di minori all'interno di tali centri.

69. Il Comitato rammenta allo Stato parte che i diritti sanciti ai sensi della Convenzione non si limitano ai minori cittadini dello Stato in questione e che devono essere estesi a tutti i minori, indipendentemente dallo status d'immigrazione e raccomanda che lo Stato parte:

(a) riveda le proprie leggi in materia di immigrazione in modo da garantire ai minori migranti pari diritti in termini di istruzione, salute e accesso ad altri servizi sociali, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nel luglio del 2010;

(b) garantisca nella legislazione e nella pratica che le decisioni riguardanti la concessione di permessi di residenza ai cittadini stranieri considerino sempre di primaria importanza il superiore interesse del minore.

## Minori coinvolti in conflitti armati

Il Comitato esprime preoccupazione in merito alla mancata applicazione delle precedenti raccomandazioni che prevedevano: (a) l'esplicita persecuzione, ai sensi delle leggi nazionali, del reclutamento e dell'utilizzo di individui sotto i 15 anni di età da parte di forze e gruppi armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 12); e (b) la definizione del concetto di "partecipazione diretta" da parte delle leggi nazionali (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 11), in linea con gli articoli da 1 a 4 del Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Pur apprezzando l'allineamento con l'articolo 29 della Convenzione, il Comitato lamenta l'assenza, nei programmi delle quattro scuole militari operanti nello Stato parte, di materie specifiche che abbiano come oggetto i diritti umani, la Convenzione e il Protocollo opzionale. Lamenta inoltre la mancata applicazione della precedente raccomandazione relativa all'introduzione del divieto e della perseguibilità penale della vendita di armi di piccolo calibro e armi leggere a paesi in cui i minori sono coinvolti in conflitti armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 17). Il Comitato si rammarica inoltre per la mancanza, nel rapporto elaborato dallo Stato parte, di informazioni sulla riabilitazione e la reintegrazione sociale dei minori vittime dei crimini oggetto del Protocollo opzionale.

72. Ribadendo le proprie raccomandazioni precedenti, il Comitato sollecita lo Stato parte affinché intensifichi l'impegno nell'applicazione del Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e:

(a) emendi la propria dichiarazione ai sensi del Protocollo opzionale sull'età minima

per il reclutamento al fine di conformarsi alla legislazione nazionale che prevede un'età minima di 18 anni;

(b) emendi il Codice Penale vietando e perseguendo in maniera esplicita il reclutamento e l'utilizzo, da parte di forze e gruppi armati, di individui al di sotto di 18 anni di età in conflitti armati;

(c) vieti e persegua ai sensi della legislazione nazionale la vendita di armi di piccolo calibro e armi leggere a paesi in cui i minori sono coinvolti in conflitti armati;

(d) includa il reclutamento e l'utilizzo di minori in conflitti armati tra i motivi previsti dalla legislazione nazionale per la concessione dello status di rifugiato;

(e) ratifichi la Convenzione sulle munizioni a grappolo.

#### Sfruttamento sessuale

73. Il Comitato accoglie con favore la creazione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile, del Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet e dell'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi, nonché l'adozione della legge n.11/2009, che prevede quale aggravante i reati sessuali perpetrati contro i minori. Esprime tuttavia la propria preoccupazione in merito alla mancanza di risorse e piani di coordinamento e finanziamento di tali attività. A tale proposito e in considerazione dell'aumento della prostituzione sulle strade delle principali città dello Stato parte, il Comitato si dichiara particolarmente preoccupato per l'insufficienza dei dati riguardanti le attività volte a eliminare la prostituzione minorile. Nonostante accolga con favore il potenziamento della legislazione nazionale in materia di sfruttamento sessuale, pornografia e prostituzione minorile (legge n. 38/2006), il Comitato lamenta la mancata definizione del concetto di pornografia minorile secondo quanto richiesto ai sensi del Protocollo opzionale.

74. Il Comitato manifesta la propria preoccupazione in merito alla riduzione del 50%, rispetto al 2000, del finanziamento per l'implementazione del Protocollo opzionale e al fatto che l'accento sia posto principalmente sull'aspetto della tratta. Il Comitato si dichiara inoltre preoccupato per l'insufficienza dei programmi volti a prevenire gli abusi sessuali e lo sfruttamento di gruppi di minori particolarmente vulnerabili e per la difficoltà nell'identificazione delle vittime della pornografia e della prostituzione minorile.

75. Il Comitato raccomanda vivamente che lo Stato parte:

(a) armonizzi la legislazione nazionale con il Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, introducendo, in particolare, una definizione del concetto di pornografia minorile all'interno del proprio Codice Penale;

(b) elabori e implementi una strategia per la prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali, ponendo l'accento sui gruppi di minori più vulnerabili, tra cui i minori Rom;

(c) provveda all'identificazione e alla protezione delle vittime, anche attraverso la formazione specialistica e il potenziamento delle risorse assegnate all'Unità di analisi del materiale pedopornografico;

(d) garantisca il funzionamento efficace dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile nominando i rispettivi membri e rendendo funzionale il data base volto al monitoraggio di tali reati;

(e) riorganizzi l'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi o ne affidi il mandato e le attività ad un organismo esistente al fine di garantire il monitoraggio della prostituzione infantile e dell'abuso di minori.

## Amministrazione della giustizia minorile

1. Il Comitato accoglie in maniera positiva l'enfasi posta sulle misure alternative e la reintegrazione nel sistema di giustizia minorile dello Stato parte. Ciononostante, si dichiara preoccupato in merito alla mancata adozione del disegno di legge sul sistema carcerario minorile volto a diversificare ulteriormente la risposta da parte del sistema di giustizia minorile ai tagli di natura finanziaria che minacciano l'attuale sistema. A tale proposito, il Comitato esprime particolare preoccupazione in merito alle segnalazioni relative all'eccessivo ricorso a misure detentive, alla prolungata custodia cautelare di minori e all'accesso inadeguato a istruzione e formazione da parte dei minori detenuti presso gli Istituti Penali Minorili (IPM).

2. Il Comitato esprime inoltre profonda preoccupazione in merito alle segnalazioni riguardanti il collocamento di minori presso Istituti Penali Minorili e centri di accoglienza sulla sola base della mancanza di documenti. L'aumento del numero di minori stranieri e Rom fermati dalle autorità giudiziarie durante il periodo di riferimento costituisce un ulteriore motivo di preoccupazione, così come il fatto che tali minori godano delle pene sostitutive e delle misure alternative previste dalla legge in misura minore rispetto ai coetanei di nazionalità italiana.

78. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte conformi pienamente il proprio sistema di giustizia minorile a quanto stabilito dalla Convenzione e, in particolare, dagli articoli 37, 39 e 40 e ad altri standard rilevanti, ivi comprese le Regole sugli standard minimi per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh), le Regole per la protezione dei minori privati della loro libertà (Regole dell'Avana), le Linee guida per i bambini coinvolti nel sistema giudiziario penale e il commento generale n. 10 (2007) del Comitato sui diritti dell'infanzia in materia di giustizia minorile. In particolare, il Comitato sollecita lo Stato parte affinché:

- (a) adotti il disegno di legge sul sistema carcerario minorile senza ingiustificate proroghe;
- (b) destini al sistema di giustizia minorile risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di garantire pene sostitutive e altre misure alternative alla privazione della libertà, secondo quanto raccomandato dal Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (A/HRC/10/21/Add. 5, par. 116 e 122);
- (c) conduca un'analisi approfondita sulla numerosa presenza di minori stranieri e Rom nel sistema di giustizia minorile;
- (d) istituisca un sistema di monitoraggio indipendente al fine di effettuare visite regolari ai luoghi in cui i minori sono detenuti.

## Minori appartenenti a minoranze

79. Il Comitato nutre serie preoccupazioni in merito alle scarse condizioni di salute dei minori Rom, come dimostrato dall'alto tasso di mortalità infantile, dalla maggiore incidenza di malattie croniche ed infettive e dal basso tasso di vaccinazione e riguardo al fatto che illimitato accesso all'assistenza sanitaria e ad altri servizi sociali sia in parte considerato come un'auto imposizione. Il Comitato esprime inoltre la propria preoccupazione in merito al limitato numero di minori Rom che frequentano le scuole primarie e, in particolar modo, secondarie. In considerazione delle deplorabili condizioni economiche e dell'esclusione sociale della comunità Rom, il Comitato teme che lo Stato parte stia affrontando la questione dal punto di vista della sicurezza (Patti di sicurezza del 2006, decreto di emergenza del 2008) piuttosto che concentrarsi su misure di inclusione basate sulla partecipazione. A tale proposito, il Comitato esprime profonda preoccupazione per l'ulteriore peggioramento delle condizioni di vita della comunità Rom in seguito alle misure

adottate ai sensi dei decreti di emergenza, le quali hanno, di fatto, esacerbato la segregazione attraverso la costruzione di "container per l'alloggio temporaneo". Il Comitato rileva inoltre, con la massima preoccupazione, il decesso di sei bambini presso campi Rom "illegali" caratterizzati da condizioni estremamente disagiate, così come gli sgomberi, le espulsioni e gli sforzi, da parte del Governo, di separare i minori Rom dai rispettivi genitori a scopo di protezione. Si dichiara inoltre preoccupato in merito all'aumento dell'accattonaggio, in particolare tra i minori Rom, e al legame tra tale pratica e il crimine organizzato. Ulteriore motivo di preoccupazione da parte del Comitato sono le segnalazioni in merito alla maggiore incidenza di matrimoni precoci all'interno della comunità Rom residente in Italia e la mancanza di informazione e di interventi al riguardo da parte dello Stato.

80. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:

- (a) sospenda lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti delle comunità nomadi e le ordinanze del 30 maggio 2008;
- (b) elabori e adotti, con la partecipazione delle comunità interessate, un piano di azione a livello nazionale che promuova la reale integrazione sociale della comunità Rom in Italia, tenendo conto della delicata situazione dei minori, in particolare in termini di salute e istruzione;
- (c) destini risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di garantire il miglioramento sostenibile delle condizioni socio-economiche dei minori Rom;
- (d) adotti misure adeguate per contrastare pratiche dannose quali i matrimoni precoci;
- (e) elabori linee guida incisive e fornisca ai funzionari pubblici la formazione adeguata al fine di migliorare la comprensione della cultura Rom e prevenire una percezione stereotipata e discriminatoria dei minori appartenenti a tale etnia;
- (f) ratifichi la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.
- (h) Ratifica degli strumenti internazionale in materia di diritti umani

81. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte ratifichi i principali trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e i Protocolli opzionali di cui non è ancora membro, ossia la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, il Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia.

#### I. Cooperazione con organismi regionali e internazionali

82. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte collabori con il Consiglio d'Europa nell'applicazione della Convenzione e di altri strumenti in materia di diritti umani, sia all'interno del territorio nazionale che in altri Stati membri del Consiglio d'Europa.

#### Follow-up e distribuzione

83. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte adotti tutte le misure necessarie a garantire che le presenti raccomandazioni siano applicate, inter alia, attraverso la trasmissione al Capo dello Stato, al Parlamento, ai ministri competenti, alla Corte Suprema e alle autorità regionali e locali affinché possano prestarvi la giusta attenzione e intraprendere le azioni necessarie.

84. Il Comitato raccomanda inoltre che il terzo e quarto rapporto periodico e le risposte scritte dello Stato parte, così come le relative raccomandazioni (osservazioni conclusive) siano resi ampiamente disponibili nelle lingue del paese, attraverso Internet (ma non esclusivamente) e diffusi presso il grande pubblico, la società civile, le organizzazioni, i media, i gruppi giovanili e professionali e i minori, al fine di creare dibattiti e consapevolezza in merito alla Convenzione, ai rispettivi Protocolli opzionali e al loro monitoraggio e implementazione.

85. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare il quinto e il sesto Rapporto periodico entro il 4 aprile del 2017, includendovi le informazioni relative all'implementazione delle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato richiama l'attenzione sulle linee guida specifiche e armonizzate in materia di comunicazione adottate il 1 ottobre del 2010 (CRC/C/58/Rev.2 e Corr. 1) e ricorda allo Stato parte che i futuri Rapporti dovranno essere conformi a tali linee guida e non superare le 60 pagine. Sollecita inoltre lo Stato parte a presentare il proprio Rapporto in conformità a quanto stabilito dalle suddette linee guida. In caso di superamento del limite di pagine prestabilito, lo Stato parte dovrà rivedere e presentare nuovamente il Rapporto in conformità a tali linee guida. Il Comitato ricorda allo Stato parte che, qualora non sia in grado di rivedere e presentare nuovamente il Rapporto, non sarà possibile garantirne la traduzione a scopo di esame da parte degli organi del trattato.

86. Il Comitato invita inoltre lo Stato parte a presentare un documento essenziale aggiornato in conformità ai requisiti nelle linee guida armonizzate in materia di comunicazione, approvate durante la quinta riunione dei comitati degli organi del trattato sui diritti umani tenutasi nel mese di giugno del 2006 (HRI/MC/2006/3).

Rapporto del Gruppo di Lavoro sulla Revisione Periodica Universale-UPR (A/HRC/14/4 18 marzo 2010), adottato dal Consiglio Diritti Umani il 9 giugno 2010 con decisione 14/103, raccomandazione n.92.

Decreto-legge n. 89 del 23 giugno 2011, convertito in legge n. 129/2011.

Art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; Art. 14 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo (CEDU)

Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Nel maggio 2011, la Halde, raccomandando di integrare il criterio di indirizzo nella legislazione anti-discriminazione, ha «regretté que le critère de l'origine sociale n'apparaisse pas dans le dispositif national de lutte contre les discriminations» ed ha raccomandato al Governo francese di «mener une réflexion sur l'intégration du critère de l'origine sociale dans la liste des critères prohibés et sur les modalités de prise en compte des préjugés et stéréotypes dont souffrent les personnes en situation précaire».

<http://www.jrf.org.uk/publications/poverty-uk-denial-peoples-human-rights>"

.Is poverty in the UK a denial of people's human rights? Damian Killeen 17 January 2008

<http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/CERD-C-ITA-CO-16-18.pdf> Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 2012.

<http://www.gruppocrc.net/120-Non-discriminazione-pubblicate>

<http://www.gruppocrc.net/Osservazioni-Conclusive-del-Comitato-ONU>

Legge n.112 del 12 luglio 2011 «Istituzione dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; International Covenant on Civil and Political Rights; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; Convention on the Rights of the Child; International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families; International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance; e Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

**Comitato per la promozione e  
protezione dei diritti umani**

**Member of the European Agency  
for Fundamental Rights**

